

N. 11.517 di rep.

N. 8.251 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2026 (duemilaventisei)

il giorno 29 (ventinove)

del mese di settembre,

in Milano, in via Monte di Pietà n. 8.

Io sottoscritta, **Carlotta Dorina Stella Marchetti**, notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano - su richiesta di **GROS-PIETRO Gian Maria** quale Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 10.529.394.196,28, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo (di seguito anche solo la "**Società**"),

procedo alla redazione in forma pubblica e sottoscrizione, per il secondo punto all'ordine del giorno, del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, riunitosi anche mediante mezzi di collegamento a distanza, come consentito dall'articolo 17.6 dello statuto sociale e nel rispetto di quanto nello stesso previsto, in data

29 (ventinove) settembre 2026 (duemilaventisei)

giusta regolare convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sull'ordine del giorno *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione, limitatamente al secondo punto all'ordine del giorno, alla cui trattazione io Notaio ho assistito in presenza presso Milano, via Monte di Pietà n. 8, è quello di seguito riportato.

Presiede la riunione, per il secondo punto dell'ordine del giorno, come già la aveva presieduta per il primo punto (oggetto di separato verbale), nella predetta veste ai sensi dello Statuto sociale, GROS-PIETRO Gian Maria, che interviene in presenza presso Milano, via Monte di Pietà n. 8, il quale, alle ore 15,02, dichiara nuovamente aperta la riunione del Consiglio per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno*(omissis)*

2. *Approvazione del progetto di scissione parziale mediante scorporo di Intesa Sanpaolo S.p.A. a favore di Ghibli LeaseCo S.r.l. e del progetto di scissione parziale mediante scorporo*

di Intesa Sanpaolo S.p.A. a favore di Kallipos LeaseCo S.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
(omissis).

Quindi il Presidente, con il consenso degli intervenuti, incarica me notaio della redazione del verbale della riunione del Consiglio per quanto concerne il secondo punto dell'ordine del giorno, constatando e dando atto:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;
- che attualmente, oltre al Presidente, partecipano in presenza, presso Milano, via Monte di Pietà n. 8 (luogo di convocazione della riunione),
 - i Consiglieri di Amministrazione: Prof.ssa Paola TAGLIAVINI (Vice Presidente), Dott. Guido CELONA, Dott. Franco CERUTI, Dott.ssa Anna GATTI, Dott. Paolo GRANDI, Dott.ssa Liana LOGIURATO, Dott. Luciano NEBBIA, Prof. Bruno Maria PARIGI, Prof. Pietro PREVITALI, Prof.ssa Maria Alessandra STEFANELLI, Prof.ssa Mariarosaria TADDEO;
 - i Consiglieri e membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione Dott. Roberto FRANCHINI (Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione), Prof. Fabrizio MOSCA, Dott. Riccardo MOTTA e Dott.ssa Mariella TAGLIABUE;
- che sono presenti e partecipano in video-conferenza, come consentito dall'articolo 17.6 dello statuto sociale e nel rispetto di quanto nello stesso previsto, il Dott. Carlo MESSINA (Consigliere Delegato e CEO), l'Ambasciatrice Dott.ssa Mariangela ZAPPIA (Consigliere), la Prof.ssa Maura CAMPRA (Consigliere e Componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione);
- che partecipa il Segretario del Consiglio di Amministrazione nonché Responsabile Corporate Bodies and Corporate Affairs Avv. Andrea VISMARA;
- che la riunione è regolarmente costituita e valida a deliberare sull'argomento posto al **secondo punto** dell'ordine del giorno sopra riprodotto.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 19 maggio 2026, aveva approvato i progetti concernenti:

- . la scissione parziale mediante scorporo della Intesa Sanpaolo S.p.A. a favore della società **Ghibli LeaseCo S.r.l.**, come *infra* generalizzata, della quale la società scindenda detiene attualmente la totalità del capitale sociale, del compendio avente ad oggetto specifiche attività, passività e rapporti - comprendente, tra l'altro, i beni leasing e i rapporti giuridici, quale descritto nel relativo progetto;
- . la scissione parziale mediante scorporo della Intesa Sanpaolo S.p.A. a favore della società **Kallipos LeaseCo S.r.l.**, come *infra* generalizzata, della quale la società scindenda detiene attualmente la totalità del capitale sociale, del compendio avente ad oggetto specifiche attività,

passività e rapporti - comprendente, tra l'altro, i beni leasing e i rapporti giuridici, quale descritto nel relativo progetto.

Le scissioni di Intesa Sanpaolo S.p.A. a favore di Ghibli LeaseCo S.r.l. e di Kallipos LeaseCo S.r.l. si inseriscono nel più ampio contesto di due operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, aventi a oggetto, *inter alia*, la cessione di portafogli di crediti pecuniari di titolarità di Intesa Sanpaolo S.p.A. derivanti da contratti di locazione finanziaria i cui debitori sono classificati prevalentemente quali "in sofferenza" ovvero "inadempienze probabili" in conformità alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), ss.mm.ii., a favore, rispettivamente, di Ghibli LeaseCo S.r.l. e di Kallipos LeaseCo S.r.l., società costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 30 aprile 1999 n. 130.

Le società beneficiarie delle scissioni, alla data odierna totalitariamente controllate da Intesa Sanpaolo S.p.A., sono società veicolo d'appoggio, costituite ai sensi dell'art. 7.1, commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1999 n. 130 nell'interesse esclusivo delle operazioni di cartolarizzazione su richiamate.

Precisa poi che, considerato l'intervenuto acquisto da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. dell'intero capitale sociale di Ghibli LeaseCo S.r.l. e di Kallipos LeaseCo S.r.l., con iscrizione del relativo atto al competente registro delle imprese rispettivamente in data 22 maggio 2026 e in data 5 giugno 2026, alle scissioni di cui sopra si rendono applicabili, in particolare ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2505 del codice civile, come richiamate dall'articolo 2506 ter del codice civile.

Quindi il Presidente fa presente che:

- . in data 30 giugno 2026 il capitale sociale della società scindenda è stato aumentato all'attuale importo di euro 10.529.394.196,28 mediante emissione di n. 203.037.336 azioni ordinarie prive del valore nominale;

- . tuttavia, considerato che le società beneficiarie sono interamente possedute dalla società scindenda, le scissioni saranno effettuate senza aumento del capitale sociale nominale delle società beneficiarie e mediante integrale imputazione del valore economico dei compendi scissi al patrimonio netto delle società beneficiarie.

Al termine dell'esposizione il Presidente fa presente che viene sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2, del codice civile nonché dell'articolo 18.2.2. lettera m) dello statuto sociale, i predetti progetti di scissione e di conferire i relativi poteri esecutivi.

Quindi invita me notaio ad esporre la proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

"Il Consiglio di Amministrazione della "Intesa Sanpaolo S.p.A.",

considerato che

- a) in data 31 agosto 2026 è stata rilasciata dalla Banca Centrale Europea l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993 e i progetti di scissione sono stati conseguentemente depositati in data 4 settembre 2026, unitamente alla predetta autorizzazione, presso il registro delle imprese - ufficio di Torino ove sono stati iscritti in data 7 settembre 2026,
- b) in data 4 settembre 2026 i progetti di scissione sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage,
- c) i documenti di cui sopra sono rimasti depositati fino alla data odierna,
- d) nell'avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data in data 5 settembre 2026 è stato precisato che le scissioni sarebbero state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Intesa Sanpaolo S.p.A.,
- e) non si è verificata la situazione di cui all'articolo 2505, comma 3 del codice civile, in relazione all'adozione della decisione da parte dell'assemblea, f) non sono intervenuti elementi che possono determinare pregiudizio ai creditori,
- g) non sono in corso prestiti obbligazionari convertibili,
- h) non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2501-bis del codice civile,
- i) il Consiglio di Amministrazione ha rinunciato ai termini di cui agli articoli 2501-ter e 2501-septies del codice civile,

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2, del codice civile e dell'articolo 18.2.2. lettera m) dello statuto sociale, i progetti concernenti:

. la scissione parziale mediante scorporo della Intesa Sanpaolo S.p.A. a favore della controllata totalitaria **Ghibli LeaseCo S.r.l.**, con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 52, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi: 14701710965, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2801517, del compendio avente ad oggetto specifiche attività, passività e rapporti - comprendente, tra l'altro, i beni leasing e i rapporti giuridici, quale descritto nel relativo progetto che si trova allegato alla presente delibera sotto "**A**",

. la scissione parziale mediante scorporo della Intesa Sanpaolo S.p.A. a favore della controllata totalitaria **Kallipos LeaseCo S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via

Valtellina nn. 15/17, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi: 14702150963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2801540, del compendio avente ad oggetto specifiche attività, passività e rapporti - comprendente, tra l'altro, i beni leasing e i rapporti giuridici, quale descritto nel relativo progetto che si trova allegato alla presente delibera sotto "B",

il tutto senza aumento del capitale sociale delle società beneficiarie né assegnazione di quote alla società scindenda né alcun concambio e con le modalità, i termini e le condizioni indicati nei progetti stessi;

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato in carica, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, tutti gli occorrenti poteri per eseguire le scissioni ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nei progetti, per stabilire l'effetto di ciascuna operazione, che potrà anche essere successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto relativo; stipulare e sottoscrivere gli atti di scissione ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, e documento compiendo tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione."

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato ed essendo così esaurita la trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla trattazione dei restanti punti dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 15,10.

Ai soli fini della iscrizione a repertorio del presente verbale, si precisa che il patrimonio assegnato per scissione:

- alla società beneficiaria Ghibli LeaseCo S.r.l. è pari ad Euro 0 (zero) ma ha un valore economico di Euro 78.184,00 (settantottomilacentottantaquattro virgola zero zero);
- alla società beneficiaria Kallipos LeaseCo S.r.l. è pari ad Euro 0 (zero) ma ha un valore economico di Euro 74.663,00 (settantaquattromilaseicentosessantatré virgola zero zero).

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,15.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per dieci pagine e della undicesima sin qui.

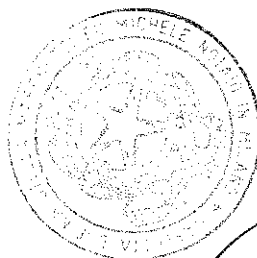
F.to Carlotta Dorina Stella Marchetti notaio

All. "A" al N° 1579/8251 di rep.

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE MEDIANTE SCORPORO DI INTESA SANPAOLO S.p.A.

IN FAVORE DI GHIBLI LEASECo S.R.L.

ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-ter, 2505, 2506.1 e 2506-bis del codice civile



5/15/17 al
[Signature]

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE MEDIANTE SCORPORO DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

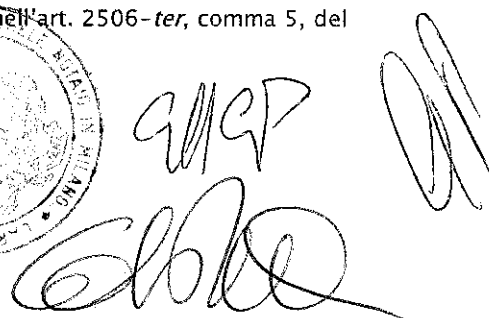
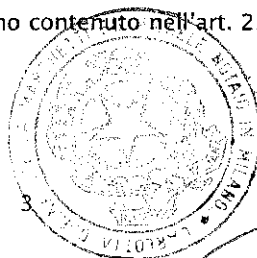
IN FAVORE DI GHIBLI LEASECO S.R.L.

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito "**ISP**" o la "**Società Scissa**") e l'amministratore unico di Ghibli LeaseCo S.r.l. ("**Leaseco**" o anche la "**Società Beneficiaria**")

PREMESSO CHE

- (i) la Società Scissa è una banca ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "**TUB**");
- (ii) la Società Beneficiaria è una società veicolo d'appoggio, costituita ai sensi dell'art. 7.1, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999 n. 130 come successivamente modificata e integrata (la "**Legge sulla Cartolarizzazione**"), il cui capitale sociale – alla data di efficacia della Scissione (come di seguito definita) – sarà interamente detenuto da ISP a seguito del realizzarsi della Condizione Acquisto Totalitario di cui al successivo Articolo 9(ii);
- (iii) la Società Scissa intende procedere a un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, avente a oggetto, *inter alia*, la cessione di un portafoglio di crediti pecuniari di propria titolarità (i "**Crediti Leasing**") derivanti da contratti di locazione finanziaria (i "**Contratti di Leasing**") i cui debitori sono classificati prevalentemente quali "in sofferenza" (i "**Debitori**") in conformità alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (*Matrice dei Conti*), come successivamente modificata e integrata, a favore di Ghibli SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (la "**SPV 130**" e, tale operazione, l'"**Operazione di Cartolarizzazione**");
- (iv) nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione, ISP intende trasferire alla Leaseco, *inter alia*, i beni immobili e mobili (registrati e non) oggetto dei Contratti di Leasing da cui originano i Crediti Leasing di titolarità della Società Scissa (i "**Beni Leasing**"), nonché tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi) di titolarità della Società Scissa derivanti da, o connessi a, tali Contratti di Leasing da cui originano i Crediti Leasing e/o dai Beni Leasing, ivi incluse le Passività Assunte (come di seguito definite) e ad eccezione dei Crediti Leasing e delle Passività Escluse (come di seguito definite) (i "**Rapporti Giuridici**");
- (v) nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione si intende procedere, *inter alia*, alla scissione parziale mediante scorporo ai sensi dell'art. 2505, comma 2, e degli artt. 2506-*ter*, ultimo comma, e 2506.1, del codice civile di ISP, a favore della Società Beneficiaria, di un compendio avente a oggetto specifiche attività, passività e rapporti – comprendente, tra l'altro, i Beni Leasing e i Rapporti Giuridici (la "**Scissione**");

- (vi) nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione taluni Beni Leasing e Rapporti Giuridici derivanti dai Contratti di Leasing da cui originano i Crediti Leasing potrebbero essere oggetto di cessione (l'**"Operazione di Cessione"**), entro la data di efficacia della Scissione (inclusa), ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione e dall'art. 58 del TUB;
- (vii) i Beni Leasing e i relativi Rapporti Giuridici inclusi nel Compendio Scisso (come *infra* definito) dovranno pertanto intendersi come tutti quelli non interessati dall'Operazione di Cessione;
- (viii) in considerazione della partecipazione alla Scissione di ISP, ai sensi del TUB, il deposito del presente Progetto di Scissione (come *infra* definito) presso i registri delle imprese competenti è subordinato all'avveramento della Condizione Autorizzazione BCE (come *infra* definita);
- (ix) in conformità all'art. 2506-*bis*, comma 4, ultimo periodo, del codice civile, nel presente Progetto di Scissione non sono riportate le informazioni indicate nei numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501-*ter*, primo comma del codice civile e, ai sensi dell'art. 2506-*ter*, comma 3, del codice civile, non sono state redatte le situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501-*quater* del codice civile, né le relazioni previste dagli artt. 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile;
- (x) inoltre, tenuto conto che l'efficacia della Scissione è subordinata all'avveramento della Condizione Acquisto Totalitario (come *infra* definita), e che, pertanto, alla data di efficacia della Scissione la Società Beneficiaria sarà interamente controllata dalla Società Scissa, la decisione di Scissione di cui all'art. 2502 del codice civile sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società Scissa in conformità a quanto previsto dall'art. 2505, comma 2, del codice civile e dall'art. 18.2.2, lett. m, dello statuto della Società Scissa;
- (xi) il Consiglio di Amministrazione della Società Scissa, all'unanimità, e il socio unico della Società Beneficiaria hanno preventivamente rinunciato ai termini di 30 (trenta) giorni che devono intercorrere (i) tra la data di iscrizione del Progetto di Scissione nel registro delle imprese competente e la data fissata per la decisione in ordine alla Scissione, ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 4, del codice civile (applicabile alla scissione in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2506-*bis*, comma 5, del codice civile e fermo restando il termine di 8 (otto) giorni dal deposito del Progetto di Scissione nel registro delle imprese competente di cui all'art. 2505, comma 3, del codice civile), nonché (ii) tra la data di deposito, in copia, del Progetto di Scissione nella sede sociale delle società partecipanti alla Scissione e la data fissata per la decisione in ordine alla Scissione ai sensi dell'art. 2501-*septies*, comma 1, del codice civile (applicabile alla scissione in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2506-*ter*, comma 5, del codice civile)



hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione, ai sensi degli artt. 2501-ter, 2505 e 2506-bis del codice civile (il "Progetto di Scissione").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1. Società Scissa

Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di Euro 10.408.491.333,68, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2. Società Beneficiaria

Ghibli LeaseCo S.r.l., una società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano, Corso Monforte 52, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14701710965, che – alla data di efficacia della Scissione, a seguito del realizzarsi della Condizione Acquisto Totalitario – sarà partecipata interamente da ISP.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

2.1. Statuto della Società Scissa

Lo Statuto della Società Scissa non subirà modificazioni per effetto della Scissione e rimarrà pertanto in vigore quello vigente al momento di approvazione del presente Progetto di Scissione qui allegato sotto la lettera "A".

2.2. Statuto della Società Beneficiaria

Lo Statuto della Società Beneficiaria non subirà modificazioni per effetto della Scissione e rimarrà pertanto in vigore quello vigente al momento di approvazione del presente Progetto di Scissione qui allegato sotto la lettera "B".

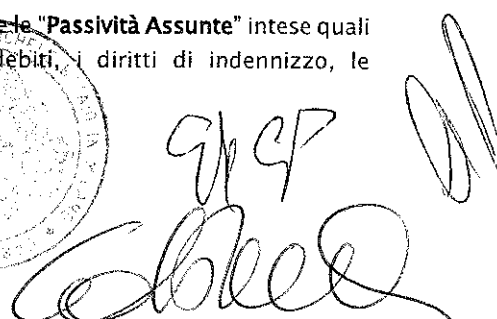
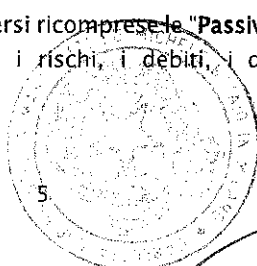
3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

Subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive (come *infra* definite) di cui al successivo Paragrafo 9, alla Società Beneficiaria verrà assegnato, per effetto della Scissione, un compendio così composto (il "Compendio Scisso"):

- (a) le attività finanziarie (esclusivamente costituite da crediti verso banche, rappresentanti una quota parte della corrispondente voce dell'attivo della Società Scissa) connesse all'Operazione di Cartolarizzazione;
- (b) le passività finanziarie connesse all'Operazione di Cartolarizzazione (saldi avere, altri depositi cauzionali e acconti/caparre ricevuti in relazione a future vendite e/o a contratti di affitto in essere di Beni Leasing, incassi da allocare di cui alla successiva lettera (c) rappresentanti una quota parte della corrispondente voce del passivo della Società Scissa), il cui valore è indicativamente pari, alla data del 31 dicembre 2025, a Euro 1.043.802,00 (un milione quarantatremilaottocentodue/00 Euro) (il "**Valore di Riferimento**");
- (c) i Beni Leasing i quali:
- (i) siano oggetto dei Contratti di Leasing da cui derivano i Crediti Leasing identificati con il rispettivo codice numerico nell'Allegato "C" al presente Progetto di Scissione (i "**Crediti Leasing Rilevanti**");
 - (ii) non siano oggetto dell'Operazione di Cessione;
- tali Beni Leasing si identificano quali i "**Beni Leasing Oggetto di Scissione**";
- (d) i Rapporti Giuridici – non già oggetto dell'Operazione di Cessione – (i "**Rapporti Giuridici Oggetto di Scissione**"), tra i quali:

(d.1) dovranno intendersi ricompresi i rapporti giuridici (attivi e passivi) della Società Scissa derivanti dal contratto di gestione (il "**Contratto di Gestione**") che sarà sottoscritto – immediatamente prima della stipula dell'atto di Scissione – tra, *inter alios*, ISP e la SPV 130, ai sensi del quale ISP si impegnerà a titolo oneroso e a fronte di un corrispettivo a svolgere determinate attività a beneficio della SPV 130 tra cui, *inter alia*, le seguenti: (a) reimpossessarsi dei Beni Leasing Oggetto di Scissione; (b) compiere tutte le attività necessarie al fine di regolarizzarli; (c) gestirli, venderli e/o ricollocarli; (d) riscuotere i proventi derivanti dalla loro gestione, vendita e/o ricollocazione; (e) trasferire tali proventi alla SPV 130 fino a concorrenza dell'ammontare dei relativi Crediti Leasing Rilevanti e, per l'eventuale eccesso, al relativo Debitore; e

(d.2) dovranno intendersi ricomprese le "**Passività Assunte**" intese quali tutte le obbligazioni, i rischi, i debiti, i diritti di indennizzo, le



indennità, le restituzioni e le responsabilità della Società Scissa (in ogni caso, sia che sorgano prima, alla o dopo la data del 31 dicembre 2025 (la **"Data di Valutazione"**)), derivanti da e/o discendenti dalla risoluzione dei Contratti di Leasing o dal relativo scioglimento (o da contratti collegati ai Contratti di Leasing divenuti di titolarità della Società Scissa per effetto della risoluzione del relativo Contratto di Leasing) e dai Rapporti Giuridici e Beni Leasing, inclusa:

- (i) qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente al diritto di proprietà dei (o ad altri diritti reali sui) Beni Leasing;
- (ii) qualsiasi responsabilità in caso di mancata o ritardata vendita o cattiva gestione dei Beni Leasing o derivante dall'onere di recupero dei Beni Leasing;
- (iii) ogni responsabilità derivante dall'obbligo di rimborsare ai Debitori, ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile, le rate già pagate dai Debitori ai sensi del relativo Contratto di Leasing;
- (iv) qualsiasi obbligazione di pagamento a favore del Debitore dell'intero, o di una parte del prezzo di vendita di un Bene Leasing al momento di tale vendita a terzi che sia sorta ai sensi del relativo Contratto di Leasing ovvero di qualsiasi previsione di legge applicabile, incluso l'articolo 1526 del codice civile, l'articolo 72-quater e 169-bis della legge fallimentare e l'articolo 1, paragrafo 138 e 139 della legge n. 124 del 2017; e
- (v) qualsiasi altra responsabilità contrattuale o ai sensi di legge accessoria o connessa ai Contratti di Leasing;

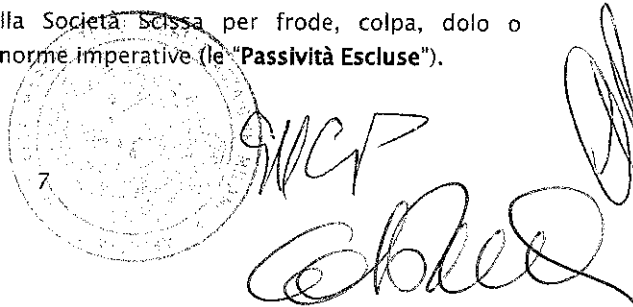
ad eccezione delle Passività Escluse (come di seguito definite);
e

(d.3) sarà invece esclusa qualsiasi passività della Società Scissa relativa a fatti antecedenti alla data di efficacia della Scissione, ivi incluse, ove non rientranti tra le Passività Assunte, quelle derivanti dalla risoluzione o dallo scioglimento dei Contratti di Leasing intervenuti anteriormente alla data di efficacia della Scissione, relativa a:

- (i) qualsiasi responsabilità relativa a procedimenti penali o indagini (incluse eventuali misure cautelari nei confronti della Società Scissa) per fatti compiuti dalla Società Scissa e/o dai suoi legali rappresentanti, procuratori, dipendenti, agenti o

mandatari qualora tali responsabilità derivino da fatti o condotte relative ai Crediti Leasing Rilevanti, ai Beni Leasing e ai Contratti di Leasing;

- (ii) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria derivante da pretese accertate giudizialmente (anche in via non definitiva) avanzate dai Debitori in relazione ad usura, capitalizzazione degli interessi, rideterminazione del tasso di interesse applicato per indeterminatezza ed erronea indicazione dello stesso, l'ammontare delle quali pretese ecceda l'ammontare dovuto alla SPV 130 in relazione ai Crediti Leasing trasferiti alla SPV 130 nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione, restando invece inteso che qualunque responsabilità per i titoli sopra indicati che può essere oggetto di compensazione fino all'importo dovuto alla SPV 130 in relazione ai Crediti Leasing vantati nei confronti del medesimo Debitore non costituisce una Passività Esclusa (e, per l'effetto, si intende espressamente rientrante nelle Passività Assunte);
- (iii) senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente punto (ii), qualsiasi ulteriore responsabilità risarcitoria e/o restitutoria (senza pregiudizio per quanto previsto dalla definizione di Passività Assunte) della Società Scissa derivante da violazione dei Contratti di Leasing e qualsiasi passività relativa ad azioni revocatorie o restitutorie - diverse da quelle incluse nella definizione di Passività Assunte relative ad importi incassati dalla Società Scissa in relazione ai Crediti Leasing Rilevanti fino alla Data di Valutazione (inclusa), fermo restando quanto di seguito previsto;
- (iv) qualsiasi responsabilità della Società Scissa derivante da azioni promosse dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. aventi ad oggetto la restituzione di incentivi versati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. alla Società Scissa fino alla Data di Valutazione;
- (v) qualsiasi responsabilità, diversa dalle responsabilità di cui ai precedenti paragrafi da (i) a (iv) sopra e dalle Passività Assunte, (a) relativa a qualsiasi causa passiva di natura extracontrattuale pendente alla data di efficacia della Scissione nei confronti della Società Scissa o (b) altrimenti imputabile alla Società Scissa per frode, colpa, dolo o violazione di norme imperative (le "Passività Escluse").

A circular stamp is visible, partially overlapping the text of point (v). The stamp contains the number '7' at the bottom. To the right of the stamp, there are several handwritten signatures in black ink.

Ai fini del punto (iii) che precede, fermo restando quanto previsto dalle definizioni di Passività Escluse e Passività Assunte nonché l'allocazione delle stesse tra Società Scissa e Società Beneficiaria:

- (a) la Società Scissa sarà responsabile in via esclusiva, tenendo indenne la SPV 130 anche per le spese, per (i) le azioni revocatorie e/o restitutorie eventualmente promosse (anche dopo la data di efficacia della Scissione) con riguardo ai Crediti Leasing in relazione a pagamenti ricevuti dalla Società Scissa fino alla Data di Valutazione (inclusa), e (ii) ferma restando, e senza pregiudizio per, l'assunzione delle Passività Assunte da parte della Leaseco, i giudizi passivi rappresentati da tutti i procedimenti giudiziali promossi su iniziativa dei Debitori (inclusi eventuali coobbligati) in relazione ai Crediti Leasing per comportamenti ascrivibili esclusivamente alla Società Scissa (o ai suoi danti causa) posti in essere prima della data di efficacia della Scissione in via autonoma rispetto alle azioni recuperatorie eventualmente incardinate dalla Società Scissa o ai suoi danti causa (a scopo di chiarezza si precisa che le opposizioni e/o le domande riconvenzionali poste nell'ambito dei procedimenti giudiziali già avviati non sono ritenute azioni poste in via autonoma); e
- (b) la SPV 130 sarà responsabile in via esclusiva, tenendo indenne la Società Scissa anche per le spese, per (i) ogni azione revocatoria e/o restitutoria con riguardo ai Crediti Leasing in relazione a incassi e pagamenti ricevuti in relazione ai Crediti Leasing dalla SPV 130 dopo la Data di Valutazione (esclusa), e (ii) i giudizi passivi rappresentati da tutti i procedimenti giudiziali instaurati nei confronti della SPV 130 per comportamenti ascrivibili esclusivamente alla SPV 130 (o ai suoi delegati).

Resta fermo che le eventuali variazioni – riconducibili alla naturale dinamica del Compendio Scisso – che risultassero tra il Valore di Riferimento delle passività finanziarie oggetto di Scissione e la valorizzazione delle medesime alla data in cui la Scissione medesima avrà efficacia, come risulterà dalla situazione patrimoniale da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia della Scissione, verranno compensate a valere sulla voce di "attività finanziarie", per modo che il valore patrimoniale netto del Compendio Scisso sia sempre pari a Euro 0,00 (zero virgola zero).

Il tutto avendo presente che il valore dei Beni Leasing Oggetto di Scissione, dei Rapporti Giuridici Oggetto di Scissione e del Contratto di Gestione non sono riflessi patrimonialmente nella contabilità della Società Scissa.

Si evidenzia inoltre che il valore economico del Compendio Scisso è pari a Euro 78.184,00 (settantottomilacentottantaquattro/00), come attestato nella relazione rilasciata da Deloitte Advisory S.r.l. S.B. in data 12 maggio 2026. Tale valore è stato determinato attualizzando i redditi netti futuri connessi al Contratto di Gestione. Conseguentemente, nel contesto della Scissione il patrimonio netto della Società Beneficiaria verrà incrementato di un importo corrispondente al valore economico del Compendio Scisso che sarà interamente imputato a riserva sovrapprezzo.

Nessun effetto patrimoniale si registrerà nella Società Scissa, considerato il valore pari a Euro 0,00 (zero virgola zero) del Compendio Scisso assegnato nell'ambito dell'operazione.

In conseguenza di quanto precede, a seguito dell'assegnazione del Compendio Scisso, la Società Beneficiaria evidenzierà un patrimonio netto di Euro 88.184,00 (ottantottomilacentottantaquattro/00) così ripartito:

- (a) quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a capitale sociale;
- (b) quanto ai residui Euro 78.184,00 (settantottomilacentottantaquattro/00) a riserva.

4. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

La Scissione sarà effettuata mediante scorporo ai sensi dell'art. 2506.1 del codice civile, senza aumento del capitale sociale nominale della Società Beneficiaria e mediante integrale imputazione del Compendio Scisso a patrimonio netto, attesa l'irrelevanza, nel caso di specie, del rapporto di cambio in quanto – alla data di efficacia della Scissione – la Società Beneficiaria sarà interamente posseduta dalla Società Scissa.

Alla luce di quanto precede nel contesto della Scissione (i) non sarà necessario aumentare il capitale sociale nominale della Società Beneficiaria (ii) non sarà necessario assegnare quote della Società Beneficiaria alla Società Scissa e, di conseguenza, (iii) non sarà previsto alcun concambio.

5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE EMESSE A SERVIZIO DELLA SCISSIONE



In considerazione del fatto che il capitale sociale della Società Beneficiaria non sarà aumentato e, conseguentemente, non saranno assegnate nuove quote della Società Beneficiaria ai soci della Società Scissa, la previsione di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 5, del codice civile non risulta applicabile alla Scissione.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SCISSA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

La decorrenza degli effetti giuridici della Scissione di cui al presente Progetto di Scissione sarà stabilita nell'atto di scissione e in ogni caso subordinata all'avveramento delle Condizioni Sospensive (come di seguito definite). La data di efficacia della Scissione potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2506-*quater* del codice civile.

Le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria, anche ai fini fiscali, a partire dalla data degli effetti giuridici dell'operazione.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE

Non vi sono, né sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote nelle società partecipanti alla Scissione.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

9. CONDIZIONI SOSPENSIVE

L'efficacia della Scissione è sospensivamente condizionata:

- (i) all'ottenimento da parte di ISP dell'autorizzazione alla Scissione da parte della BCE ai sensi dell'art. 57 del TUB (la "**Condizione Autorizzazione BCE**");
- (ii) all'acquisto da parte della Società Scissa dell'intero capitale sociale della Società Beneficiaria (la "**Condizione Acquisto Totalitario**" e, unitamente alla Condizione Autorizzazione BCE, le "**Condizioni Sospensive**").

La Condizione Autorizzazione BCE dovrà avverarsi prima del deposito del Progetto di Scissione presso i competenti Registri delle Imprese ai sensi degli

artt. 2501-*ter* e 2506-*bis* del codice civile, mentre la Condizione Acquisto Totalitario dovrà avverarsi entro la data della delibera sulla Scissione.

10. DEPOSITO DEL PROGETTO DI SCISSIONE

In conformità a quanto previsto agli artt. 2501-*ter* e 2506-*bis*, ultimo comma, del codice civile, subordinatamente all'avveramento della Condizione Autorizzazione BCE, il Progetto di Scissione verrà depositato, ai fini della relativa iscrizione, presso il Registro delle Imprese di Torino e di Milano Monza Brianza Lodi.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici al Progetto di Scissione così come agli allegati dello stesso, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero connessi e/o conseguenti all'Operazione di Cartolarizzazione.

11. TRATTAMENTO FISCALE

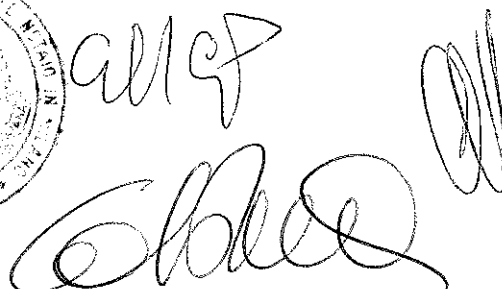
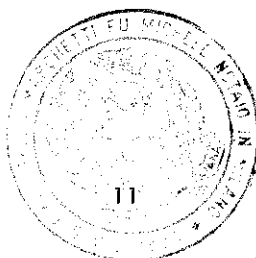
L'operazione di Scissione non è considerata cessione di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *f*, del D.P.R. n. 633/1972, ed è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Torino 19 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

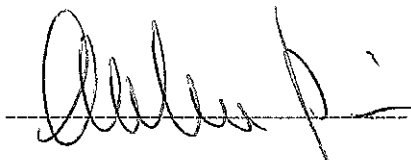


Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro



Conegliano, 22 maggio 2026

Per Ghibli LeaseCo S.r.l.



L'Amministratore Unico Blade Management S.r.l. in persona di Andrea Perin

Elenco allegati:

Allegato A - Statuto della Società Scissa

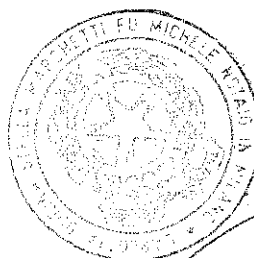
Allegato B - Statuto della Società Beneficiaria

Allegato C - Crediti Leasing Rilevanti



Allegato A

STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA



9/1/97
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*



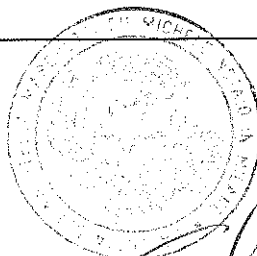
Statuto

Statuto

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino
in data 14 maggio 2026

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari – Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156 - capitale sociale euro 10.408.491.333,68, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) – aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361



INTESA SANPAOLO S.p.A.

STATUTO

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

- | | |
|-------------|----------------|
| Articolo 1. | Denominazione. |
| Articolo 2. | Sede. |
| Articolo 3. | Durata. |

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

- | | |
|-------------|------------------|
| Articolo 4. | Oggetto sociale. |
|-------------|------------------|

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

- | | |
|-------------|----------------------------|
| Articolo 5. | Capitale sociale. |
| Articolo 6. | Domicilio degli azionisti. |

TITOLO IV

ASSEMBLEA

- | | |
|--------------|--|
| Articolo 7. | Assemblea. |
| Articolo 8. | Convocazione. |
| Articolo 9. | Intervento in assemblea e voto. |
| Articolo 10. | Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario. |
| Articolo 11. | Validità delle deliberazioni. |

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- | | |
|--------------|--|
| Articolo 12. | Sistema monistico. |
| Articolo 13. | Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione. |
| 13.1. | Composizione. |
| 13.2. | Durata. |
| 13.3. | Integrazione. |

-
- 13.4. Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 13.5. Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- 13.6. Perdita dei requisiti.
- 13.7. Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.
- 14.1. Liste di candidature.
- 14.2. Votazione.
- 14.3. Parità di quoziente e ballottaggio.
- 14.4. Meccanismo suppletivo.
- 14.5. Completamento degli assetti.
- 14.6. Lista unica.
- 14.7. Assenza di liste.
- 14.8. Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti.
- Articolo 15. Cessazione dalla carica.
- 15.1. Simul stabunt simul cadent.
- 15.2. Revoca.
- 15.3. Sostituzioni.
- Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.
- 16.1. Rimborsi spese.
- 16.2. Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 16.3. Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- 16.4. Remunerazione per particolari cariche.
- Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 17.1. Convocazione.
- 17.2. Cadenza.
- 17.3. Richiesta di convocazione.
- 17.4. Luogo.
- 17.5. Avviso di convocazione.
- 17.6. Riunioni.
- 17.7. Assistenza alle riunioni.
- 17.8. Validità e maggioranza.
- 17.9. Deliberazioni a maggioranza qualificata.
- 17.10. Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.
- 17.11. Regolamento consiliare.
- Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
- 18.1. Compiti del Consiglio di Amministrazione.
- 18.2. Competenze non delegabili.
- 18.3. Incarichi specifici.

- 18.4. Credito speciale e agevolato.
- Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 19.1. Competenze.
- 19.2. Poteri suppletivi in caso di urgenza.
- 19.3. Vice – Presidenti.
- Articolo 20. Consigliere Delegato.
- 20.1. Nomina e poteri.
- 20.2. Funzioni.
- 20.3. Informativa.
- Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.
- 22.1. Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 22.2. Consigliere Delegato.
- 22.3. Altri soggetti.
- Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- 23.1. Funzioni.
- 23.2. Organizzazione.
- 23.3. Rapporti con le società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.
- 23.4. Raccordo di gruppo.
- 23.5. Poteri del Comitato.
- Articolo 24. Comitati consiliari obbligatori.
- Articolo 25. Comitato Nomine.
- Articolo 26. Comitato Remunerazione.
- Articolo 27. Comitato Rischi.
- Articolo 28. Altri Comitati.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI

- Articolo 29. Bilancio e utili.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento. RINVIO ALLA LEGGE

- Articolo 30. Revisione legale dei conti.
- Articolo 31. Recesso.
- Articolo 32. Scioglimento.
- Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, ai sensi della normativa vigente, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.



4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 10.408.491.333,68, diviso in n. 17.479.423.619 azioni ordinarie prive del valore nominale.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022, le cui deliberazioni sono state aggiornate dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026, ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il 29 aprile 2027, anche in più tranches, di massimi Euro 230.000.000,00, mediante emissione di un numero massimo di 145.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2022-2025 denominato "Performance Share Plan", alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un importo massimo di utili e/o riserve di utili, quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, corrispondente al valore nominale inespresso delle azioni emesse al momento dell'esercizio della delega; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili e ad aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

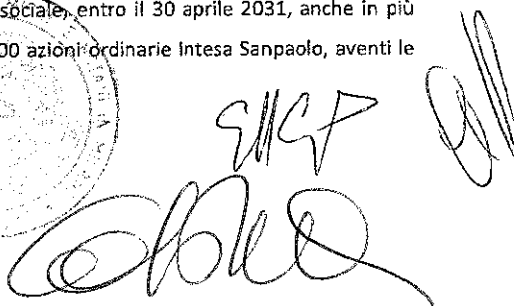
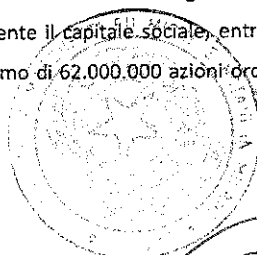
5.4.- L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026 ha approvato l'annullamento di massime n. 800.000.000 azioni proprie Intesa Sanpaolo, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente e al Consigliere Delegato e CEO anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamento, in una

o più volte, entro il 23 ottobre 2026 e ad aggiornare il presente articolo 5 a seguito delle variazioni del numero di azioni indicate al comma 1 e della ultimazione delle operazioni di annullamento.

5.5.- L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026 ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 30 ottobre 2027, anche in più tranche, mediante emissione di un numero massimo di 76.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, con godimento regolare, da assegnare ai dipendenti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029", alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un importo massimo di utili e/o riserve di utili, quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, corrispondente al valore nominale inespresso delle azioni emesse al momento dell'esercizio della delega; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, e ad aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

5.6.- L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, entro il 30 ottobre 2027, per un importo massimo, inclusivo del sovrapprezzo, di Euro 720.000.000, con esclusione del diritto di opzione, a favore dei dipendenti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029", in via scindibile, in una o più volte, con emissione di massime numero 170.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029". L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; tale prezzo sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere complessivamente inferiore all'importo dell'aumento; (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029", alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale; e (iv) aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

5.7.- L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026 ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il 30 aprile 2031, anche in più tranche, mediante emissione di un numero massimo di 62.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le



stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "Performance Share Plan 2026-2029", alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, corrispondente al valore nominale inespresso delle azioni emesse al momento dell'esercizio della delega; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili e ad aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e delibera sulla distribuzione degli utili;
- 2) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16 e ne elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 14.8;
- 3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e ne nomina il Presidente, il tutto con le modalità di cui all'Articolo 14, determinando il loro compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16.3;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 5) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo allo scopo dovuto e, sentito lo stesso Comitato, revoca o modifica, ove occorra, l'incarico conferito;

6) approva le politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del personale e i piani basati su strumenti finanziari; in tale ambito approva i criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed ha altresì facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa;

7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

8) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza;

9) autorizza le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nei casi e con le modalità previsti dalle procedure adottate ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. h), in conformità alla disciplina in materia.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. m) sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, ove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

8.4.- L'Assemblea si tiene in unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.



8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

9.5.- Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste detta carica ininterrottamente da maggior tempo e che non sia assente né impedito o, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in difetto, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 14 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema monistico.

La Società adotta il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*sexiesdecies* e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (qui di seguito, anche "Consiglio"), alcuni componenti del quale fanno altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione (qui di seguito anche "Comitato").

Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.

13.1.- Composizione.

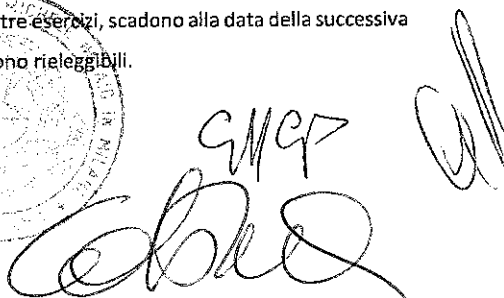
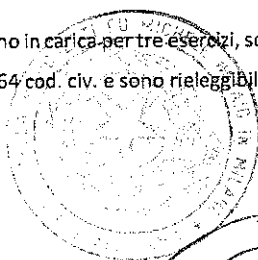
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato devono essere riservati almeno due quinti dei Consiglieri a far corso dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 1° gennaio 2020. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, questo è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da cinque Consiglieri.

13.2.- Durata.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ. e sono rieleggibili.



13.3.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne successivamente il numero, ma non oltre tale massimo. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'Articolo 14, salvaguardando il riparto tra generi mediante l'applicazione, ove occorra, del meccanismo suppletivo previsto dall'art.14.4. La scadenza dei nuovi eletti è quella stessa dei componenti già in carica.

13.4.- Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

13.4.1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.4.2. In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) (Professionalità) Almeno quattro componenti devono i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- b) (Indipendenza) Almeno due terzi dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nel presente articolo al successivo paragrafo 13.4.3; tali Consiglieri sono denominati, nel presente Statuto, "Consiglieri Indipendenti"; qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero, il requisito deve essere riferito ad un numero di Consiglieri arrotondato all'unità superiore.

13.4.3. Un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi:

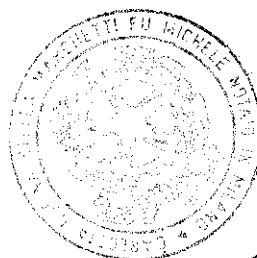
- a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un'azionista significativo della Società;;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
 - e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. A tal fine sono intesi quali stretti familiari i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.
- Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l'aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.
- Inoltre, un Consigliere non può essere considerato indipendente nei casi indicati dall'art.148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, nonché in quelli stabiliti in modo vincolante dalla normativa tempo per tempo applicabile alla Società, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

13.4.4. Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente il Presidente, il Consigliere Delegato ovvero chi ricopre altre cariche per le quali tali requisiti siano richiesti. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere anche i requisiti per essi stabiliti dall'articolo 13.5 dello Statuto.

13.4.5. Coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o altra società del Gruppo ovvero abbiano cariche esecutive in società del Gruppo, ove eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società e salvo il caso in cui, rispettivamente, optino per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o si dimettano dalle cariche esecutive, decadono da essa, fatta eccezione per il caso di nomina alla carica di Consigliere Delegato.

13.4.6. Fermo quanto previsto all'Articolo 14, ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema previsto dall'Articolo 14.1.




13.5.- Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

13.5.1. I componenti del Comitato devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.5.2. I componenti del Comitato, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa ad essi applicabile, devono altresì possedere i requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto per i Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4 paragrafo 3.

13.5.3. I componenti del Comitato devono inoltre aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

- a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero
- b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero
- c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Almeno tre di essi devono altresì i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.

13.5.4. Ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di cumulo degli incarichi (e in ogni caso i limiti previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36), i componenti del Comitato non possono assumere: i) cariche di natura esecutiva in altre imprese o ii) cariche non esecutive in organi (ivi inclusi gli organi di controllo) di altre imprese di dimensioni significative - per tali intendendosi quelle indicate all'art.13.5.3 lettera a) - in numero superiore a due. A tal fine i candidati alla carica di Componente del Comitato assumono espressamente l'obbligo di far cessare immediatamente le cariche incompatibili in caso di loro nomina.

13.5.5. In ogni caso, ferma ogni altra incompatibilità prevista dalla normativa vigente, ai componenti del Comitato è fatto divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga una partecipazione strategica, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. Le cariche di controllo eventualmente ricoperte ai sensi del presente paragrafo si computano comunque ai fini dei limiti stabiliti al precedente paragrafo 13.5.4.

13.5.6. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere componenti di altri Comitati di nomina consiliare diversi dal Comitato Rischi e dal Comitato istituito ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate.

13.6.- Perdita dei requisiti

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità di un Consigliere previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, non ne determina la decadenza se rimane integro il numero minimo dei Consiglieri dotati dei requisiti richiesti.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, determina comunque la cessazione da cariche per le quali tali requisiti siano richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto. Per ciascun componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità indicati al precedente Articolo 13.5, paragrafi 2 e 3, ovvero il mancato rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'Articolo 13.5, paragrafo 4, determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

13.7.- Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti.

Spetta al Segretario redigere, d'intesa con chi presiede le singole riunioni, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sempre che essi non siano redatti da Notaio. Tali verbali vanno poi trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

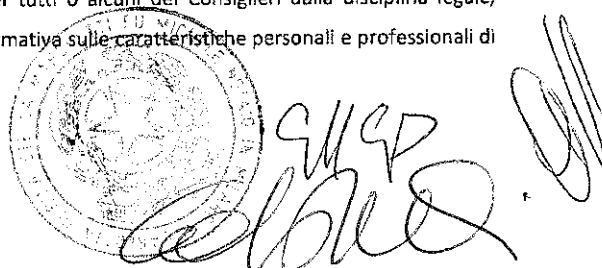
Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.

14.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 19 (diciannove) nominativi. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e dovrà indicare separatamente nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e nella seconda sezione i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati che, unitamente alla loro accettazione della candidatura, attestino il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e fornisca un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di



ciascuno dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci che presentano una lista e che siano diversi dagli Azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali Azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa vigente. A pena di ineleggibilità, un candidato può essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre): c.i) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; c.ii) deve altresì contenere un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'Articolo 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista e, inoltre, c.iii) deve contenere, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lett. a) dello Statuto e, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del medesimo requisito di professionalità. Ai presenti fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti in ciascuna lista valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati rispettivamente agli Articoli 13.1 e 13.4, paragrafo 2, lett. b) dello Statuto;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata: d.i) una sola lista; d.ii) una sola lista con candidati limitati alla seconda sezione; d.iii) una o più liste con candidati limitati alla sola prima sezione, oppure d.iv) solo liste presentate da Soci che in base alla normativa vigente risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

14.2. - Votazione.

14.2.1. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in base all'ordine progressivo con il quale sono in essa elencati e fino ad esaurimento dei candidati presenti nella pertinente sezione della lista, sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto cinque componenti nel caso di Consiglio

composto da 19 o da 18 Consiglieri, ovvero, negli altri casi, sono tratti da tale lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto quattro componenti. In particolare, dalla seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono in ogni caso prelevati nel loro ordine progressivo tre Consiglieri, per assumere altresì la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Consiglieri riservati a tale lista sono prelevati dalla prima sezione di essa sempre in base all'ordine progressivo in cui sono in essa elencati.

14.2.2. Due Consiglieri sono tratti, nel loro ordine progressivo, dalle prime due posizioni della seconda sezione della lista che abbia candidati idonei a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sia risultata seconda per maggior numero di voti ("prima lista di minoranza") e che non sia stata presentata o votata da parte di Soci collegati, secondo la normativa vigente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Il primo di tali Consiglieri assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.2.3. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione non eletti ai sensi dei precedenti paragrafi 14.2.1 e 14.2.2 del presente Articolo – anche per eventuale insufficienza dei candidati presenti nelle liste – sono tratti proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti ("liste di minoranza", intendendosi tra queste inclusa anche la prima lista di minoranza), purché tali liste, prese complessivamente, abbiano ottenuto voti almeno pari al 10% del capitale ordinario rappresentato in Assemblea. I voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione di dette liste, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse due sezioni. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in due graduatorie decrescenti, una per ciascuna sezione delle liste, fatta eccezione per i primi due quozienti della seconda sezione della lista dalla quale sono stati già prelevati i candidati nominati ai sensi del precedente paragrafo 14.2.2. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati nella rispettiva graduatoria delle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

14.2.4. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio e del Comitato secondo la procedura definita ai paragrafi precedenti, a ciò si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

14.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.



SUPP
[Signature]

[Signature]

14.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 13.4. dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano taluno dei requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Ai soli fini della presente disposizione, ai candidati di tutte le liste sono attribuiti progressivamente i quozienti corrispondenti ai voti ottenuti da ciascuna lista, secondo la procedura definita all'Articolo 14.2.3, secondo e terzo periodo.

14.5.- Completamento degli assetti.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o non consenta di eleggerli nel rispetto dei requisiti anche di indipendenza e genere richiesti, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto della necessaria rappresentanza delle minoranze, secondo i criteri indicati all'Articolo 15.3.5.

14.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera (tanto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, quanto per la nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione) a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

14.8.- Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti

L'Assemblea elegge a maggioranza relativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Vice Presidenti.

Articolo 15. Cessazione dalla carica.

15.1.- Simul stabunt simul cadent.

Se viene meno per qualunque causa più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi consiglieri e i componenti restanti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

15.2.- Revoca.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e previo parere del Comitato Nomine espresso all'unanimità dei presenti; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità dei componenti del medesimo Comitato.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata.

La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

15.3.- Sostituzioni.

15.3.1. In caso di cessazione dalla carica di Consiglieri di amministrazione diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo componente del Consiglio, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti richiesti e del numero di consiglieri indipendenti e del genere meno rappresentato previsti dallo Statuto e/o dalla normativa vigente.

15.3.2. Ove venga a cessare dalla carica un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove sia cessato il Presidente del Comitato, di esso assume la Presidenza il componente tratto dalla medesima lista di quello cessato e ad esso successivo in graduatoria in sede di nomina.

15.3.3. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a mancare sarà sostituito dall'Assemblea convocata senza indugio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 15.3.5.

15.3.4. I componenti subentrati nel Comitato per il Controllo sulla Gestione e i componenti nominati dal Consiglio per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea.

15.3.5. L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio di generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

Pertanto, l'Assemblea procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei Consiglieri nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri eletti in una lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, ovvero sempre a maggioranza relativa, ma senza tener conto del voto dei soci che hanno presentato la lista di maggioranza in occasione dell'ultima elezione delle cariche sociali o che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea e dei soci ad essi collegati, come definiti dalla normativa vigente.

15.3.6. I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.

16.1.- Rimborsi spese.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

16.2.- Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina in misura fissa, nel rispetto della normativa vigente, un compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilito per l'intero loro periodo di carica, e, inoltre, il compenso additivo della carica di Presidente e di Vice-Presidente.

16.3.- Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Compete all'Assemblea stabilire, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, un compenso specifico per i componenti di tale Comitato, determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitolaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.

16.4.- Remunerazione per particolari cariche.

Fermo quanto previsto all'art. 16.2, spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, stabilire, in aggiunta al compenso determinato dall'Assemblea, la remunerazione dei componenti il Consiglio cui il Consiglio stesso attribuisca ulteriori particolari cariche in conformità dello Statuto. Tale remunerazione è determinata in misura fissa, ad eccezione di quella spettante al Consigliere Delegato e Direttore Generale, stabilita anche in misura variabile, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

17.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto. Egli presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti del Consiglio.

17.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

17.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti, indicando gli argomenti da trattare, fermo quanto previsto dall'Articolo 23.5.

17.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

17.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di dodici ore o con altre modalità previamente definite dal Consiglio di Amministrazione, in relazione a circostanze eccezionali. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 17.6. Anche in assenza di formale convocazione, si intende validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale prendano parte tutti i suoi componenti in carica.

17.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

17.7.- Assistenza alle riunioni.

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) per i componenti del Comitato di Direzione, il Consiglio può ammettere ai propri lavori, per gli incumbenti di loro competenza ed esigenze di miglior informazione del Consiglio, dipendenti e/o esponenti del Gruppo e consulenti o esperti esterni alla Società.

17.8.- Validità e maggioranza.

Spetta a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione la facoltà di formulare al Consiglio stesso proposte o mozioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo art. 17.9, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

17.9.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni concernenti:

- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, la modifica o la revoca delle sue deleghe e la determinazione della sua remunerazione;
- la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione, secondo quanto disposto all'Articolo 15.3;
- la proposta di revoca dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, secondo quanto previsto all'Articolo 15.2;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri.

17.10.- Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Consigliere di Amministrazione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, deve darne tempestiva notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e, qualora sussista conflitto di interessi, deve astenersi dalla deliberazione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione favorevole all'operazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza di essa per la Società.

17.11.- Regolamento consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare un proprio regolamento che, nel rispetto delle indicazioni di legge e di statuto, ne determini più specificamente le modalità organizzative.

Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

18.1.- Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Ferre restando le competenze definite all'Articolo 18.2, il Consiglio di Amministrazione delega al Consigliere Delegato i poteri necessari ed opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio determina in modo analitico, con chiarezza e precisione, il contenuto, i limiti quantitativi e/o di valore e le modalità di esercizio della delega al Consigliere Delegato, definendo altresì le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio stesso l'informativa sull'attività delegata, avendo cura di assicurare l'equilibrio dei poteri.

18.2.- Competenze non delegabili.

18.2.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici e la propensione al rischio e così approva il *risk appetite framework*, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo;
- definisce e approva gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri (processo ICAAP);
- definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni della Società e del Gruppo e, in tale contesto, approva le regole con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli Organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento;
- definisce l'assetto complessivo di governo, approva l'assetto organizzativo della Società e identifica i flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio e quelli che agli Organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali; delibera altresì in ordine al sistema delle deleghe in materia di erogazione del credito e valuta il generale andamento della Società e del Gruppo;
- approva i sistemi contabili e di rendicontazione e supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società e del Gruppo;
- provvede al riesame periodico delle determinazioni così assunte;
- assicura un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

18.2.2. Oltre alle materie non delegabili in base alla legge ed alla regolamentazione applicabile, sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato e Direttore Generale, il conferimento, la modifica o la cessazione dei suoi poteri e la remunerazione inerente alla carica;




b) la nomina e la revoca dei componenti dei Comitati di nomina consiliare previsti dallo Statuto, ivi incluso il loro presidente, e l'eventuale costituzione di ulteriori comitati interni al Consiglio con funzioni istruttorie e consultive di cui all'Articolo 28;

c) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta.

I componenti del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio di cui alla successiva lettera i);

d) la costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, degli altri Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo di primo livello e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; il Consiglio ne approva il regolamento di funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta;

e) la nomina, la revoca e la vigilanza del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 - bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la retribuzione spettantegli;

f) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, nonché la nomina del responsabile della funzione Tutela Aziendale, che è il Datore di Lavoro per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

g) l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica;

h) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza e l'approvazione delle procedure applicabili alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati di Gruppo;

i) l'approvazione e la modifica del proprio eventuale regolamento di organizzazione e funzionamento e di quelli dei Comitati statutari di nomina consiliare;

j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

k) le decisioni concernenti i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni considerate strategiche in base alla normativa di vigilanza o in base ai piani e alle politiche adottati dal Consiglio stesso, nonché comunque ii) l'acquisto, cessione, conferimento di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 considerati strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e iii) gli investimenti e disinvestimenti, anche immobiliari, strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e, in ogni caso, iv) le operazioni del genere indicato ai precedenti punti aventi valore unitario superiore al 3% del totale dei fondi propri della Società calcolato a livello consolidato a fini di vigilanza;

- l) la designazione dei componenti degli organi delle Società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;
- m) in applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, le delibere di fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- n) le linee guida in ordine alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti. Il Consiglio, inoltre, assicura il coordinamento delle erogazioni liberali nel quadro di un piano annuale degli interventi, diretti e indiretti, di cui approva la regolamentazione generale, anche in coerenza con l'attenzione e la responsabilità del Gruppo nei confronti delle tematiche ambientali, sociali e di governance.
- Il Consigliere Delegato esercita il potere di proposta di cui all'Articolo 20.2. Restano fermi i poteri consultivi, di istruttoria e proposta riservati dalla normativa vigente ai Comitati statutari e la facoltà dei singoli Consiglieri di formulare proposte di delibera.

18.2.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'idoneità dei propri componenti, tenendo conto della normativa vigente e delle specifiche regole adottate dal medesimo Consiglio sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per l'Organo nel suo complesso e per i suoi Comitati, anche in ragione delle caratteristiche della Società e degli obiettivi di governo societario prescelti. Il Consiglio adotta le misure a tal fine necessarie ad assicurare che ciascun Consigliere e il Consiglio nel suo complesso risultino costantemente adeguati per competenza, correttezza, reputazione, autonomia di giudizio, dedizione di tempo e grado di diversificazione anche in termini di esperienze, età, genere e proiezione internazionale, ove occorra, proponendo la revoca o pronunciando la decadenza o la sospensione dei Consiglieri che non dimostrino di possedere i requisiti prescritti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione la dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comitato.

18.3.- Incarichi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a propri componenti specifici incarichi; su proposta del Consigliere Delegato, può altresì conferire a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali o ad altro personale specifici poteri per determinate attività o categorie di atti e di affari, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure congiuntamente o riuniti in comitati.

18.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.




Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.**19.1.- Competenze.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente.

In tale ambito:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo affinché adeguate informazioni e documentazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti;
- b) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera in modo neutrale affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica, con particolare riguardo tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri, e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
- c) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
- d) provvede alla convocazione dell'Assemblea;
- e) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori;
- f) promuove e sovrintende all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, anche per gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna, ponendosi come interlocutore dei Comitati statutari consiliari ai quali non partecipi, e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni di gestione corrente delegate;
- g) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consigliere Delegato;
- h) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali;
- i) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- j) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini delle proprie attribuzioni e della sua attività di referente consiliare e assembleare;
- k) ha la facoltà di stare in giudizio e di delegare la rappresentanza processuale della Società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte;
- l) progetta, sentito il Consigliere Delegato e secondo le linee guida approvate dal Consiglio, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- m) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

19.2.- Poteri suppletivi in caso di urgenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 19.3, su proposta vincolante del Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso. Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni di cui all'Articolo 18.2.2 dello Statuto, limitatamente a quelle riguardanti la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera l) dello stesso Articolo 18.2.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, possono essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

19.3.- Vice – Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, adempie le sue funzioni il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste tale carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età; in caso di sua assenza o impedimento, gli subentra un Vice-Presidente scelto secondo i criteri in precedenza indicati. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, adempie le funzioni del Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione, non componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione, più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età. Il medesimo criterio di sostituzione temporanea si applica anche nel caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente sino alla data della successiva Assemblea di nomina del nuovo Presidente.

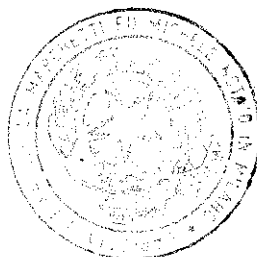
Articolo 20. Consigliere Delegato.

20.1.- Nomina e poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e provvedendo con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 17.9, elegge tra i propri componenti, al di fuori del Presidente del Consiglio stesso, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del numero minimo di Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lettera b, un Consigliere Delegato, al quale delega i poteri inerenti alla gestione corrente della Società, secondo quanto disposto dall'Articolo 18.1.

20.2.- Funzioni.

Il Consigliere Delegato



- a) è Capo dell'Esecutivo e Direttore Generale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) determina e impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale;
- c) nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, ultimo comma;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici, del *risk appetite framework* e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) cura altresì che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale dei Comitati di cui all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) e d).

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato:

- le attribuzioni allo stesso spettanti quale Direttore Generale ai sensi del presente paragrafo 20.2 sono esercitate a firma congiunta da due Dirigenti apicali, facenti parte del Comitato di Direzione di cui all'Articolo 18.2.2 lett. c), individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato;
- le facoltà allo stesso attribuite in qualità di Consigliere Delegato sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione.

20.3.- Informativa.

Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione le informazioni richiestegli dal Presidente o dai Consiglieri e riferisce in ogni caso, con periodicità di regola mensile e comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Le informazioni periodicamente fornite al Consiglio di Amministrazione sono specificamente presentate anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione. Sono fatti salvi casi di particolare urgenza in cui il Consigliere Delegato riferisce senza indugio.

Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.

22.1.- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 19.3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

22.2.- Consigliere Delegato.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato e Direttore Generale nelle materie allo stesso spettanti per Statuto e delegate dal Consiglio di Amministrazione.

22.3.- Altri soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente, ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analogha facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e Direttore Generale nell'ambito delle sue funzioni e competenze.

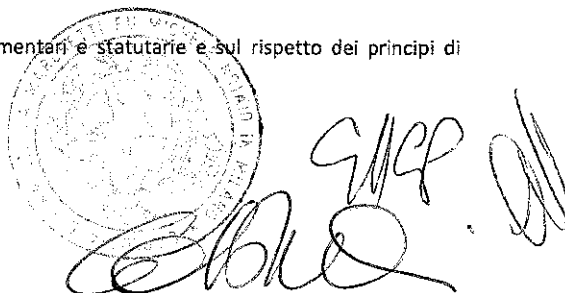
Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.1.- Funzioni.

Il Comitato svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.

In tale ambito il Comitato:

a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



-
- b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il tutto anche in relazione al Gruppo che fa capo alla Società;
 - c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
 - d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
 - e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
 - f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
 - g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
 - h) riferisce tempestivamente all'autorità di vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
 - j) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
 - k) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere e negli altri casi previsti dall'Articolo 8.2;
 - l) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
 - m) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero le attività richiestegli dal Presidente del Consiglio stesso per i fini e nell'ambito delle attribuzioni di cui all'Articolo 19 dello Statuto.

Il Comitato si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Rischi per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse.

23.2.- Organizzazione.

Il Comitato determina il proprio regolamento di funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dallo Statuto per le riunioni consiliari. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23.3.- Rapporti con la società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.

I responsabili delle funzioni e strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti. Le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Comitato.

23.4.- Raccordo di Gruppo.

Il Comitato opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo anche il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

23.5.- Poteri del Comitato.

Spettano al Comitato o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: *i*) i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli Organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; *ii*) il potere di richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; *iii*) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare il Consiglio di Amministrazione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti Organi di Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

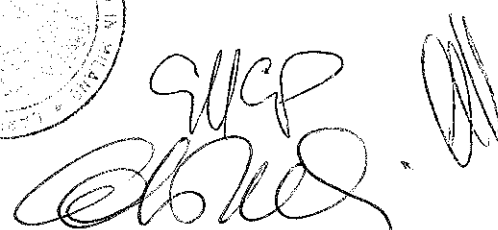
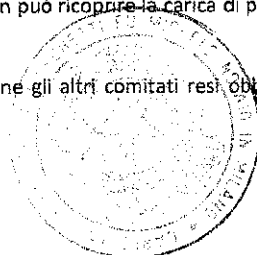
Articolo 24. Comitati Consiliari obbligatori.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Rischi.

Ciascun Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri non esecutivi e in maggioranza Indipendenti.

Il Consigliere nominato presidente di un Comitato non può ricoprire la carica di presidente di altro Comitato di nomina consiliare.

Sono altresì costituiti dal Consiglio di Amministrazione gli altri comitati resi obbligatori secondo la disciplina vigente.



Articolo 25. Comitato Nomine.

Il Comitato Nomine svolge funzioni istruttorie e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina dei componenti e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, quando essa spetti al Consiglio stesso, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26. Comitato Remunerazioni.

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in merito ai compensi e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27. Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28. Altri Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori e consultivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni, scegliendone i componenti tra i Consiglieri e determinandone la remunerazione, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

TITOLO VI BILANCIO – UTILI

Articolo 29. Bilancio e utili.

29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

- a) a tutte le azioni ordinarie nella misura in cui l'Assemblea ne deliberi la distribuzione;

b) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

29.5. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

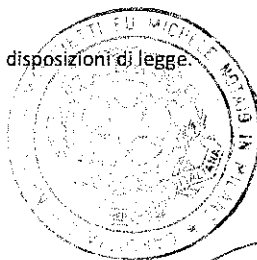
31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.



Allegato B

STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA



Alessandro Degan
Notaio

31015 Conegliano (TV)
Via San Giuseppe 13/G
Tel. 0438 418681

Registrato a Treviso
il 29/04/2026
n. 12969 Serie 1T
Esatti euro 356,00

Repertorio N. 288422

Raccolta N. 16884

-- COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA --

----- R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di
aprile. -----

----- (27 Aprile 2026) -----

In Conegliano, in un ufficio posto al terzo piano dell'e-
dificio sito in Via V. Alfieri n. 1, davanti a me, Ales-
sandro Degan, Notaio iscritto al Collegio Notarile di
Treviso, residente in Conegliano, sono comparsi i signo-
ri: -----

- IZZI LUCIO, nato a Pescara il 23 aprile 1965; -----

- BUSSI LUIGI, nato a Trieste il 17 febbraio 1967; -----

entrambi domiciliati per il presente atto in Conegliano,
via V. Alfieri n. 1; -----

i quali dichiarano di intervenire al presente atto, il
primo nella sua qualità di Amministratore Delegato e il
secondo nella sua qualità di Direttore Corporate Invest-
ment Banking, ora denominato Responsabile della Divisio-
ne Group Corporate & Investment Banking, in rappresen-
ta della società: -----

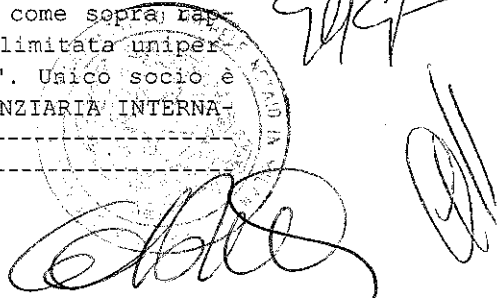
- "BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A." breviter
"BANCA FININT S.P.A.", società costituita in Italia e di
nazionalità italiana, con sede in Conegliano (TV), via
V. Alfieri n. 1, capitale sociale euro 91.743.007,00 (no-
vantunomilionisettecentoquarantatremilasette virgola ze-
ro zero), interamente versato, codice fiscale e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso -
Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita
IVA 04977190265, REA TV 372945, iscritta all'Albo delle
Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico
Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Ca-
pogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Interna-
zionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia; -----
muniti dei necessari poteri, congiuntamente tra loro, in
forza delle delibere del Consiglio di Amministrazione
della società medesima in data 10 dicembre 2020 e in da-
ta 23 aprile 2024. -----

I comparenti, entrambi cittadini italiani e della cui i-
dentità personale io Notaio sono certo, convengono quin-
di quanto segue: -----

----- ARTICOLO 1 -----

E' costituita dalla società "BANCA FINANZIARIA INTERNA-
ZIONALE S.P.A.", con sede in Conegliano, come sopra rap-
presentata, una società a responsabilità limitata uniper-
sonale denominata "Ghibli LeaseCo S.r.l.". Unico socio è
la sopra identificata società "BANCA FINANZIARIA INTERNA-
ZIONALE S.P.A.". -----

----- ARTICOLO 2 -----



La società ha sede in Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione che verrà eseguita presso il Registro delle Imprese competente, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. -----

----- ARTICOLO 3 -----

La Società, costituita ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge 130"), ha per oggetto esclusivo l'acquisizione (anche per effetto di scissione o di altre operazioni di aggregazione), la gestione e la valorizzazione (anche tramite alienazione) di beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti di locazione finanziaria, se ancora in essere, ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione o scioglimento di tali contratti, nell'ambito e nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione che verrà realizzata da parte di "Ghibli SPV S.r.l." (la "SPV") - società costituita, ai sensi della Legge 130, con sede in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 05617260269 - cartolarizzazione avente ad oggetto crediti pecuniari ceduti da una banca avente sede legale in Italia, derivanti da contratti di locazione finanziaria (i "Contratti di Leasing") i cui debitori sono stati qualificati come "deteriorati" in conformità alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente integrata e/o modificata (la "Cartolarizzazione"). -----

Pertanto, nei limiti dalla legge consentiti e purché tali attività vengano svolte nell'ambito e nell'interesse della Cartolarizzazione, la Società potrà acquisire e subentrare nei rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, vendere, permutare, mantenere, restaurare, ristrutturare i beni immobili, i beni mobili registrati ed altri beni mobili, di qualunque genere e tipo, oggetto dei Contratti di Leasing e acquistati dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione, nonché concedere in locazione - purché non finanziaria - e gestire in proprio i beni di cui sopra di cui essa abbia la piena proprietà, altro diritto reale e/o comunque, la disponibilità. -----

Resta in ogni caso escluso l'esercizio di ogni attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico e, in particolare, sia l'esercizio dell'attività di locazione finanziaria che l'esercizio dell'attività di acquisto a titolo oneroso di crediti. -----

Secondo quanto previsto dall'art. 7.1 della Legge 130, le somme in qualsiasi modo rinvenienti dalla detenzione, gestione o dismissione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti Contratti di Leasing relativi ai crediti oggetto di cartolarizzazione da parte della SPV, sono dovute dalla Società alla SPV, sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi nel contesto della Cartolarizzazione e al pagamento dei costi della Cartolarizzazione medesima. -----

Secondo quanto previsto dall'art. 7.1 della Legge 130, i beni e i diritti acquistati dalla Società e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi, nonché ogni altro diritto acquisito dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione, in conformità alle disposizioni della Legge 130, costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello della Società stessa. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla SPV nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla SPV nell'ambito della Cartolarizzazione.

La Società verrà consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario e, al termine della Cartolarizzazione, verrà liquidata. -----

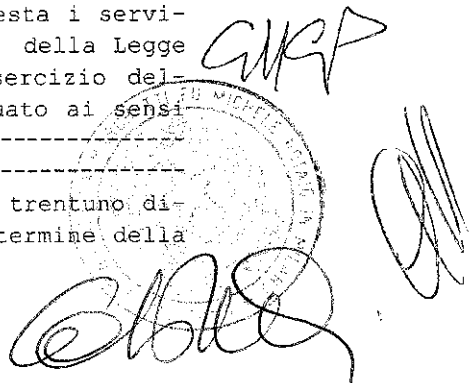
La capacità di indebitamento della Società non potrà, comunque, eccedere l'ammontare necessario al finanziamento dell'acquisto, detenzione, gestione e valorizzazione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti Contratti di Leasing, nonché, più in generale, dei beni a garanzia dei crediti oggetto della Cartolarizzazione. --

Per lo svolgimento e la realizzazione dell'oggetto sociale di cui al presente articolo, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale e potrà stipulare contratti di finanziamento in qualità di prestatore. -----

Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi dell'art. 7.1 della Legge 130 sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'art. 2, comma 3, lettera c) della Legge 130 ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 dell'art. 7.1 della Legge 130. -----

ARTICOLO 4 -----

La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacento, fermo restando che al termine della

A large handwritten signature, possibly "GURP", is written over a circular official stamp. To the right of the stamp is another handwritten mark, possibly initials "AM".

Cartolarizzazione sarà in ogni caso posta in liquidazione. -----

----- ARTICOLO 5 -----

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene interamente assunto e sottoscritto in denaro dall'unico socio costituente. -----

----- ARTICOLO 6 -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei). -----

----- ARTICOLO 7 -----

Le altre norme relative al funzionamento della società sono contenute nello Statuto Sociale composto di 25 (venticinque) articoli che, da me illustrato ai comparenti che dichiarano di ben conoscerlo, poichè esattamente definito nei suoi contenuti nei giorni precedenti ad oggi, si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale. -----

----- ARTICOLO 8 -----

Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che resterà in carica a tempo indeterminato, e lo stesso viene nominato nella persona della società: -----

- "Blade Management S.r.l.", società costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede in Conegliano (TV), viale Italia n. 203, capitale sociale deliberato e sottoscritto per euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), versato per euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04898870268. -----

L'organo amministrativo, come sopra nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei Soci. -----

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al nominato Amministratore Unico, società "Blade Management S.r.l.", la quale eserciterà le proprie funzioni di amministratore designando un rappresentante-persona fisica appartenente alla propria organizzazione. -----

Ad ogni buon fine, i comparenti, nella veste in comparsa indicata, attestano, dandone atto, che l'Amministratore come sopra nominato ha già fatto pervenire all'unico socio costituente, in data anteriore alla sua nomina, una dichiarazione (che verrà conservata agli atti sociali) in merito all'inesistenza - sia a proprio carico che a carico della persona fisica che verrà designata a svolger-

re le funzioni di amministratore - delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile nonché di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. -----

ARTICOLO 9 -----

La società costituente, come sopra rappresentata, dichiara, dandone atto, che il versamento della somma rappresentante l'intero capitale sociale, pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è già avvenuto mediante deposito del detto importo presso il conto dedicato di me Notaio IBAN n. IT51H0708461620000000935378, acceso - ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 - presso la "Banca della Marca Credito Cooperativo - Società Cooperativa", filiale di Conegliano, deposito che è avvenuto mediante un bonifico bancario, con valuta in data 10 (dieci) aprile 2026 (duemilaventisei) effettuato per il tramite di BFF BANK S.P.A., con addebito sul conto corrente numero IT30 D 03266 61620 000013740022 presso detta banca; identificativo disposizione: C0104089070226000043222. -----

Di detto deposito è stata fatta annotazione nel Registro delle somme e dei valori di cui all'art. 6 della Legge n. 64 del 1934. -----

La società costituente, come sopra rappresentata, conferisce a me notaio, che accetto, incarico - una volta intervenuta l'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese - di trasferire detta somma alla sopra identificata società Blade Management S.r.l., nella sua qualità di Amministratore Unico della qui costituita società, mediante bonifico bancario da effettuarsi a favore del conto corrente intestato alla società "Ghibli LeaseCo S.r.l.", che verrà a me Notaio indicato dalla medesima società "Blade Management S.r.l.". -----

ARTICOLO 10 -----

Il nominato Organo Amministrativo provvederà a curare tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società. -----

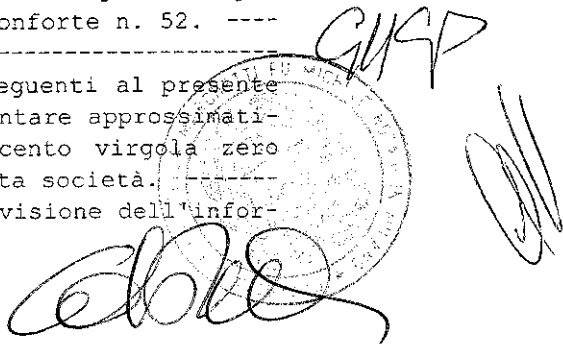
ARTICOLO 11 -----

Ai soli fini di quanto previsto dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, i comparenti dichiarano che l'esatto indirizzo del luogo ove è posta la sede sociale è: Milano, Corso Monforte n. 52. -----

ARTICOLO 12 -----

Le imposte e le spese inerenti e conseguenti al presente atto costitutivo, che si indicano ammontare approssimativamente ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento virgola zero zero) sono a carico della qui costituita società. -----

I comparenti dichiarano di aver preso visione dell'infor-



mativa sul trattamento dei propri dati personali - anche al fine degli adempimenti della normativa antiriciclaggio - resa da me notaio ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) e mi dispensano espressamente dalla lettura dell'allegato statuto. -----

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo approvano. L'atto presente, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di due fogli di cui si occupano cinque facciate intere e fin qui della presente. Sottoscritto alle ore 18 e 50 minuti. -----

F.TO: LUCIO IZZI -----

F.TO: LUIGI BUSSE -----

F.TO: ALESSANDRO DEGAN (L.S.) -----

ALLEGATO A - REPERTORIO N. 288422 RACCOLTA N. 16884 -----

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

----- Art. 1) -----

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "Ghibli LeaseCo S.r.l.". -----

----- Art. 2) -----

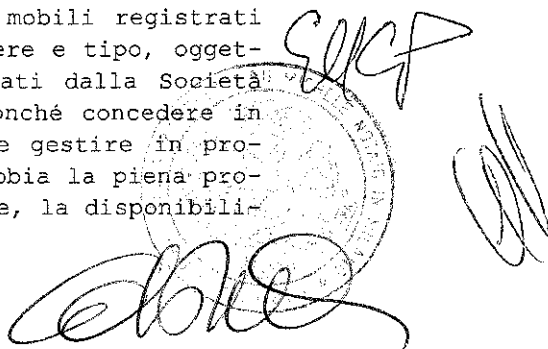
La Società ha sede in comune di Milano. -----

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero. -----

----- Art. 3) -----

La Società, costituita ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge 130"), ha per oggetto esclusivo l'acquisizione (anche per effetto di scissione o di altre operazioni di aggregazione), la gestione e la valorizzazione (anche tramite alienazione) di beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti di locazione finanziaria, se ancora in essere, ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione o scioglimento di tali contratti, nell'ambito e nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione che verrà realizzata da parte di "Ghibli SPV S.r.l." (la "SPV") - società costituita, ai sensi della Legge 130, con sede in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 05617260269 - cartolarizzazione avente ad oggetto crediti pecuniari ceduti da una banca avente sede legale in Italia, derivanti da contratti di locazione finanziaria (i "Contratti di Leasing") i cui debitori sono stati qualificati come "deteriorati" in conformità alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente integrata e/o modificata (la "Cartolarizzazione"). -----

Pertanto, nei limiti dalla legge consentiti e purché tali attività vengano svolte nell'ambito e nell'interesse della Cartolarizzazione, la Società potrà acquisire e subentrare nei rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, vendere, permutare, mantenere, restaurare, ristrutturare i beni immobili, i beni mobili registrati ed altri beni mobili, di qualunque genere e tipo, oggetto dei Contratti di Leasing e acquistati dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione, nonché concedere in locazione - purché non finanziaria - e gestire in proprio i beni di cui sopra di cui essa abbia la piena proprietà, altro diritto reale e/o comunque, la disponibili-



tà. -----
Resta in ogni caso escluso l'esercizio di ogni attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico e, in particolare, sia l'esercizio dell'attività di locazione finanziaria che l'esercizio dell'attività di acquisto a titolo oneroso di crediti. -----

Secondo quanto previsto dall'art. 7.1 della Legge 130, le somme in qualsiasi modo rinvenienti dalla detenzione, gestione o dismissione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti Contratti di Leasing relativi ai crediti oggetto di cartolarizzazione da parte della SPV, sono dovute dalla Società alla SPV, sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi nel contesto della Cartolarizzazione e al pagamento dei costi della Cartolarizzazione medesima. -----

Secondo quanto previsto dall'art. 7.1 della Legge 130, i beni e i diritti acquistati dalla Società e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi, nonché ogni altro diritto acquisito dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione, in conformità alle disposizioni della Legge 130, costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello della Società stessa. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla SPV nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla SPV nell'ambito della Cartolarizzazione.

La Società verrà consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario e, al termine della Cartolarizzazione, verrà liquidata. -----

La capacità di indebitamento della Società non potrà, comunque, eccedere l'ammontare necessario al finanziamento dell'acquisto, detenzione, gestione e valorizzazione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti Contratti di Leasing, nonché, più in generale, dei beni a garanzia dei crediti oggetto della Cartolarizzazione. --

Per lo svolgimento e la realizzazione dell'oggetto sociale di cui al presente articolo, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale e potrà stipulare contratti di finanziamento in qualità di prestatore. -----

Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi dell'art. 7.1 della Legge 130 sono eseguiti dal soggetto che presta i servi-

zi indicati nell'art. 2, comma 3, lettera c) della Legge 130 ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 dell'art. 7.1 della Legge 130. -----

----- **Art. 4)** -----

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata ai sensi di legge, fermo restando che al termine della Cartolarizzazione la Società sarà in ogni caso posta in liquidazione. -----

----- **TITOLO II** -----

----- **CAPITALE - QUOTE** -----

----- **Art. 5)** -----

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). -----

----- **Art. 6)** -----

La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. -----

----- **Art. 7)** -----

Fatta in ogni caso salva la natura esclusiva dell'oggetto sociale contenuto nel precedente articolo 3 (tre), e comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di raccolta del risparmio, la Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso. -----

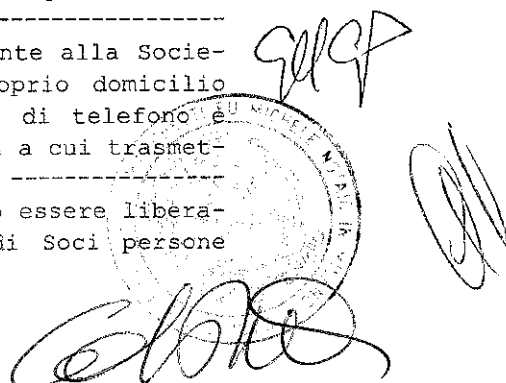
----- **Art. 8)** -----

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge. -----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. -----

E' onere dei soci comunicare tempestivamente alla Società il cambiamento dell'indirizzo del proprio domicilio nonché il cambiamento del proprio numero di telefono e del proprio indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni di loro competenza. -----

Le quote di partecipazione sociale possono essere liberamente trasferite tra i Soci. Nel caso di Soci persone



giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il Socio che intenda alienare a terzi non Soci la propria quota di partecipazione al capitale sociale o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci un avviso con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica), da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento. ----- Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può esser esercitato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica), contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo. -----

La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione. -----

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il Socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta al diritto di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di sottoscrizione relativi ad eventuali aumenti di capitale. -----

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte. -----

----- TITOLO III -----

----- DECISIONI DEI SOCI -----

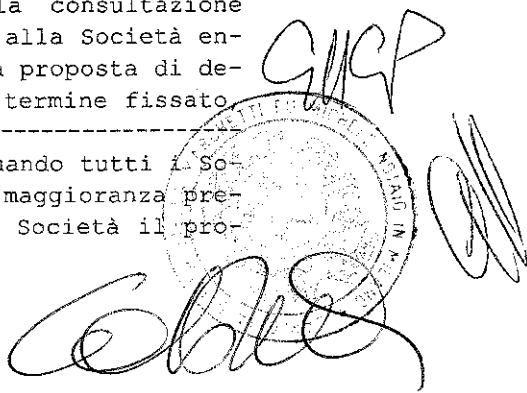
----- **Art. 9)** -----
I Soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge. -----

----- **Art. 10)** -----
Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nel caso previsto dal 4° comma dell'art. 2482 bis c.c., negli altri casi previsti dalla legge ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale Sociale. Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla Società del consenso dei Soci alla decisione può avvenire con qualsivoglia mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica). -----

Fatte salve le diverse maggioranze previste dal successivo articolo 22 (ventidue) in tema di distribuzione degli utili, le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale Sociale. -----

----- **Art. 11)** -----
Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento e le modalità tramite le quali esprimere l'eventuale assenso alla decisione, è predisposto da uno o più amministratori o da Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto, a ciascun Socio, con comunicazione con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica). Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio interpellato. La risposta del Socio a seguito della consultazione scritta dovrà pervenire in forma scritta alla Società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della proposta di delibera. In caso di mancata risposta nel termine fissato il consenso si intende negato. -----

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i Soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il pro-

A large handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO". To the right of the stamp is another handwritten mark.

prio consenso alla decisione proposta. -----

----- **Art. 12)** -----

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun Socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei Soci. Il relativo consenso viene manifestato da ciascun Socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei Soci abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. In ogni caso detta procedura di formazione del consenso dovrà essere ultimata entro otto giorni da quando la stessa ha avuto inizio. -----

----- **Art. 13)** -----

L'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede Sociale purché in Italia, in un altro stato dell'Unione Europea oppure nel Regno Unito, da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante avviso ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza al domicilio, con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica). Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo, consegnato con raccomandata a mano, sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio destinatario almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (e, ove del caso, degli eventuali luoghi audio/video collegati) e l'elenco delle materie da trattare. L'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo dell'adunanza non sarà necessaria qualora, su indicazione dell'organo amministrativo, l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del presente articolo. -----

Nell'avviso di convocazione può inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione. -----

L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi, anche in sola videoconferenza o in sola audioconferenza, l'intero capitale Sociale e tutti gli amministratori e componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo messaggio di

posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. -----

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 20 (venti) Soci. -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un notaio. -----

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. -----

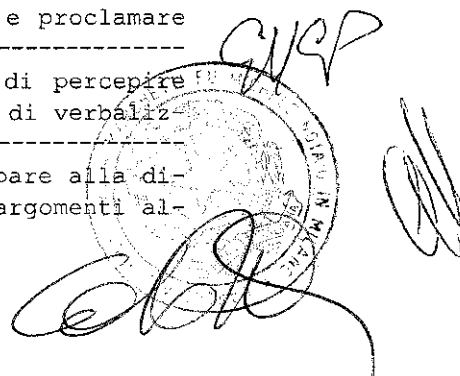
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

L'Assemblea può esser tenuta - anche esclusivamente - in videoconferenza o in sola audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-collegati o audiovideocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che: -----

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti al-



l'ordine del giorno-. -----
Qualora l'intervento mediante audiovideo-conferenza o anche sola audio-conferenza riguardi la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente dell'assemblea, nel luogo fisico di convocazione - eventualmente indicato nel relativo avviso di convocazione - deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). -----

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 22, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale Sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale Sociale presente o rappresentato. -----

In caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato. - Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge per particolari materie. -----

----- TITOLO IV -----

----- AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA -----

----- Art. 14) -----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri nominati con decisione dei Soci. -----
La nomina dei Consiglieri avverrà, salvo il caso in cui l'elezione degli stessi avvenga con deliberazione assunta con il consenso dell'unanimità dei soci, sulla base di liste presentate da questi ultimi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo da 1 (uno) a 5 (cinque) pari al numero dei consiglieri da eleggere. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per 1 (uno), 3 (tre) o 5 (cinque) quanti sono i consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e poi disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il 1° (primo) o i primi 3 (tre) o 5 (cinque) (a seconda dei consiglieri da eleggere) quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo Consigliere da eleg-

gere, prevarrà quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, quello più anziano di età. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima della decisione dei Soci. -----

Gli Amministratori possono essere anche non Soci. Qualora la società sia amministrata da un amministratore unico, per tale incarico possono essere nominate sia una persona fisica che una società di capitali; qualora l'organo amministrativo della società sia composto da una pluralità di membri, alla carica di componente dell'organo amministrativo possono essere nominate, anche in concorso tra loro, sia persone fisiche che società di capitali. -----

Nell'ipotesi in cui alla carica di amministratore fosse nominata una persona giuridica, quest'ultima, per l'esercizio della funzione di amministratore provvederà alle necessarie designazioni nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla vigente normativa (ove esistente), dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti e dagli orientamenti emessi dalle commissioni notarili. -----

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dai Soci, ovvero per un periodo di tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca in ogni tempo da parte dei Soci e sono rieleggibili. -----

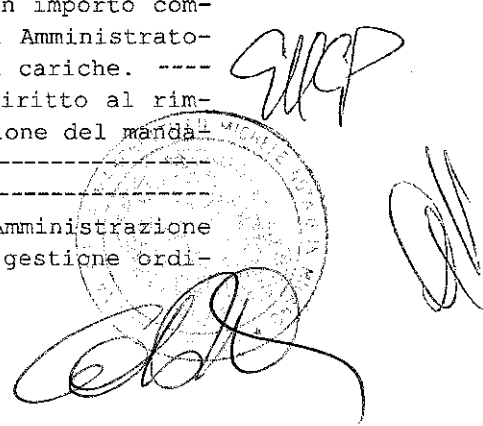
Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro temporanea sostituzione con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile per le società per azioni. Qualora cessi dall'ufficio, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, dovrà intendersi dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà prontamente essere convocata per la nomina di un nuovo organo amministrativo. -----

Art. 15) -----

L'eventuale compenso per gli Amministratori della Società sarà determinato, all'atto della loro nomina o successivamente, dai Soci o, nell'ipotesi richiamata dal terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile in tema di società per azioni, anche dal Consiglio di Amministrazione. I Soci possono determinare, inoltre, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----
Gli Amministratori della Società avranno diritto al rimborso delle spese sostenute nella esplicazione del mandato. -----

Art. 16) -----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordi-



naria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei Soci. -----

----- **Art. 17)** -----

Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il vice-presidente se non già nominati dai Soci. -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2475 del codice civile, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 11 e 12; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori. -----

Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede Sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, in altro stato dell'Unione Europea o nel Regno Unito, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri. -----

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività del Presidente, da uno qualsiasi degli amministratori in carica - con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica) a ciascun Amministratore (e Componente dell'Organo di Controllo se nominato) almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza rispettivamente al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. L'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo fisico non sarà necessaria qualora sia previsto che il Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del presente articolo. -----

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad 1 (un) giorno. -----

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. -----

Anche senza formale convocazione, le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono, anche in sola videoconferenza o in sola audioconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'intero Organo di Controllo, se nominato, ovvero quando sia intervenuta la maggioranza dei relativi componenti e

tutti gli aventi diritto a intervenire siano stati previamente informati della riunione. -----

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio. -----

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. -----

----- Art. 18) -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati. -----

----- Art. 19) -----

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli. -----

L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. -----

----- TITOLO V -----

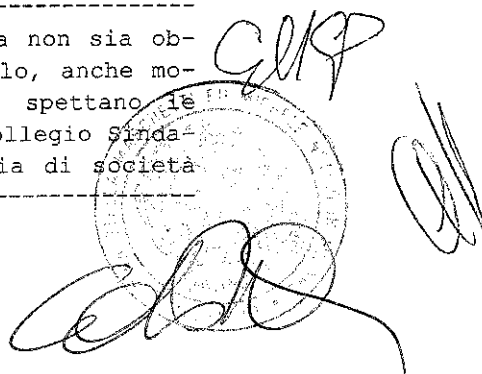
----- CONTROLLI -----

----- Art. 20) -----

La Società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del codice civile, un Organo di Controllo o un revisore. Nei casi previsti dal suddetto art. 2477 del codice civile, la nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria. E' di competenza dei Soci stabilire, in sede di nomina, se l'Organo di Controllo avrà composizione monocratica o collegiale. -----

Nei casi in cui l'Organo di Controllo dovesse essere un organo collegiale, lo stesso sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due sindaci supplenti. -----

Ove nominato, ed anche quando la sua nomina non sia obbligatoria per legge, all'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni e spettano le competenze e i poteri previsti in tema di Collegio Sindacale dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni. -----



Nei casi in cui l'Organo di Controllo dovesse essere un organo collegiale, le sue riunioni potranno tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 17 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. -----
Fatti salvi i casi in cui la revisione legale dei conti debba, per legge, essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, all'Organo di Controllo, quando nominato e anche nel caso in cui la sua nomina non sia obbligatoria per legge, spetta l'esercizio della revisione legale dei conti. -----
Anche nel caso in cui non ne sussista l'obbligo di legge, i Soci, con decisione da assumersi in modo assembleare, potranno comunque nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale cui affidare la revisione legale dei conti. In tale ipotesi, al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale spetteranno le medesime competenze ed i medesimi poteri previsti dalla legge in tema di società per azioni e si applicheranno, in quanto compatibili, tutte le norme al riguardo previste dalle vigenti disposizioni di legge per quest'ultimo tipo di società. -----
La remunerazione spettante all'Organo di Controllo ovvero al soggetto e/o società incaricata della revisione legale dei conti deve essere determinata dai Soci all'atto della nomina e/o del conferimento dell'incarico di revisione legale per l'intero periodo di durata del rispettivo ufficio e/o incarico. -----

----- TITOLO VI -----

----- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -----

----- Art. 21) -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

----- Art. 22) -----

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale oppure, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364, ultimo comma, Codice Civile, entro 180 (centoottanta) giorni dalla sopradetta chiusura. -----

I Soci, sia in prima che in seconda convocazione, decidono sulla distribuzione degli utili risultanti dal bilancio con la maggioranza dell'85% (ottantacinque per cento) del Capitale Sociale. -----

----- TITOLO VII -----

----- RECESSO -----

----- Art. 23) -----

Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, il diritto di recesso spetta ai Soci nei soli casi previsti dalla legge. -----

Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con avviso che deve essere inviato con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica) entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. La dichiarazione di recesso produce effetti dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale. Le modalità di liquidazione della quota saranno quelle previste dalla legge. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento. --- Il Socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo in ogni caso il recesso disposto dall'art. 2469 c.c. per i casi ivi previsti.

----- **TITOLO VIII** -----

----- **SCIoglimento - LIQUIDAZIONE** -----

----- **Art. 24)** -----

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del Codice Civile. -----

----- **TITOLO IX** -----

----- **DISPOSIZIONI FINALI** -----

----- **Art. 25)** -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata o, in difetto di queste ultime e ove compatibili, in materia di società per azioni, nonché delle leggi speciali in materia di cartolarizzazione. -----

F.TO: LUCIO IZZI -----

F.TO: LUIGI BUSSI -----

F.TO: ALESSANDRO DEGAN (L.S.) -----



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -
art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritto, Alessandro Degan, Notaio in Conegliano, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Conegliano, Via San Giuseppe n. 13/G, il giorno 29 aprile 2026

Allegato C

CREDITI LEASING RILEVANTI

9/1/97

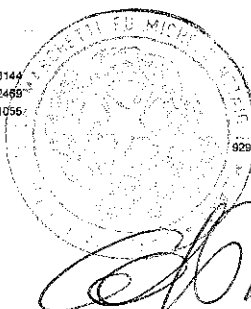


Handwritten signature



SNDS	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
000000003206737	000325007380800	000172418984	72418984	9285181	
000000001185507	0007941543378000	000106861336	6681336		
0000000012931873	0004162848966000	000172218798	72218798		9284850
0000000013029154	0000548221061000	000105535698	5535698	6519273	
0000000013029154	0000548221061000	000105528896	5528896	6519041	
0000000014958653	0000051061709000	000176032660	76032660	9289556	
0000000015731414	0002224747944000	000172219552	72219552		
0000000016148781	0004301344051000	000176011937	76011937		
0000000016177018	0003144334923000	000100691236	891236	6502556	
0000000016198900	0002552038977000	000172416081	72416081	9284998	
0000000016218974	0001882103629000	0001008900382	900382	6503153	
0000000016220070	0004087078226000	000100877916	877916	6501978	
0000000016233535	0002266200589000	000176015974	76015974	9288840	
0000000016242557	0001892442847000	000172420240	72420240	9285777	
0000000016243063	0004082364935000	000174385470	74385470	9287143	
0000000016252523	0004003633166000	000174381946	74381946	9287058	
0000000016265425	0004066320212000	000174386948	74386948	9287167	
0000000016323498	0001162000267000	000200935181	935181	6508535	
0000000016323498	0001162000267000	000100935181	935181	6508535	
0000000016340808	0004087589292000	000172418094	72418094	9285211	
0000000016390343	0000028818838000	000178042365	78042365	9280126	
0000000016404363	0000296112828000	000174383983	74383983	9287084	
0000000016427912	0003373397867000	000172419739	72419739	9285466	
0000000016428215	0000289866635000	000120039588	20039588	6505815	
0000000016431098	0002766851241000	000175002670	75002670	9287248	
0000000016508754	0006197099048000	000176012401	76012401		
0000000016520346	0000374681899000	000175023009	75023009	9287938	
0000000016624728	0007563131931000	000172415372	72415372	9284978	
0000000016684856	0007782520157000	000176052914	76052914	9290758	
0000000016892419	0000554684962000	000100872639	672639	6501630	
0000000016892419	0000554684962000	000100848188	848188	6500621	
0000000016896578	0000905414126000	000100902281	902281	6503284	
0000000016899305	0005502739575000	000100977572	977572	6514295	
0000000016701762	0005836769276000	000175003860	75003860	9287284	
0000000016724335	0004662098969000	000172418178	72418178	9285003	
0000000016746095	0008942859171000	000100937510	937510	6524787	
0000000016767785	0006047114078000	000176049177	76049177	9290538	
0000000016781739	0002729676383000	000176001144	76001144		
0000000016813548	0004843374189000	000120041023	20041023	6505950	
0000000016815378	0006435339947000	000175003863	75003863	9287288	
0000000016861989	0006314918955000	000100923073	823073	6504536	
0000000016928178	0001162795277000	000176025505	76025505		
0000000016828178	0001162795277000	000176000961	76000961	9288191	
0000000016945551	0000082219523000	000100882133	882133	6502123	
0000000016963689	0000248615729000	000176116410	76116410		9305049
0000000016965589	0000248615729000	000176116413	76116413		9305051
0000000016988821	0000244358871000	000105531741	5531741	6519110	
0000000016971939	0000243045656000	000170931089	70931089	9284486	
0000000016981737	0000243084626000	000176005107	76005107	9288366	
0000000016982791	0000237270888000	000101016833	1016833		6543384
0000000016982791	0000237270888000	000101021537	1021537		6548943
0000000016982791	0000237270888000	000101021538	1021538		6548344
0000000016989079	0000255209808000	000206783124	6793124	6522428	
0000000017001308	0000196711442000	000101032958	1032958		
0000000017003548	0000238318502000	000176011315	76011315	9288647	
0000000017004951	0000257775877000	000176013947	76013947	9288757	
0000000017043734	0000232073712000	000176055618	76055618		
0000000017054143	0000243551741000	000305801863	5801863	6521278	
0000000017054143	0000243551741000	000105801863	5801863	6521278	
0000000017054143	0000243551741000	000205801863	5801863	6521278	
0000000017054899	0000207907978000	000175016877	75016877	9287688	
0000000017084224	0005344304118000	000100958525	958525	6511749	
0000000017102515	0002677111585000	000170931121	70931121	9284492	
0000000017120092	0000147918027000	00017329335	7329335		9284659
0000000017191929	0000223387865000	000275012766	75012766		
0000000017216738	0000168185040000	000101013893	1013893		
0000000017229720	0000177623699000	000176046321	76046321	9290348	
0000000017235380	0003328806906000	000172419414	72419414	9285315	
0000000017243512	0009395334013000	000274384359	74384359	9287099	
0000000017243930	0007435332310000	000174386646	74386646		9287150
0000000017278746	0003331518833000	000205518103	5518103	6518514	
0000000017288152	0000178265292000	000173085437	73085437	9288564	
0000000017292659	0000168911825000	000100856728	856728	6500936	
0000000017304051	0003332962123000	000172413757	72413757	9284948	
0000000017314167	0000185969821000	000176094351	76094351		
0000000017334301	0009900851128000	000175100102	75100102		
0000000017337988	0000186787947000	000100925478	925478	6504653	
0000000017346973	00003321628893000	000101069753	1009753		6535172
0000000017370562	0007582629186000	000175027792	75027792		
0000000017372013	0004920204556000	000175028560	75028560	9288058	
0000000017392435	0000194254666000	000100958063	958063	6511521	
0000000017416868	0000199388934000	000100895239	895239	6502718	
0000000017423076	0000194241991000	000172417345	72417345	9285091	
0000000017425283	0003348898526000	000175024969	75024969		
0000000017428198	0003347997941000	000170931045	70931045	9284449	
0000000017433601	0000199028246000	000174386849	74386849	9287162	

SNDS	NDG	Reporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000017436747	0003323663677000	000170940332	70940332	9284662	
0000000017436852	0000205817832000	000172418934	72418934	9285168	
0000000017449689	0003337043106000	000176033289	76033289	9289678	
0000000017451890	0000165236654000	000100897884	897884	6502920	
0000000017454172	0004422716919000	000176003717	76003717		
0000000017454172	0004422716919000	000176005110	76005110		
0000000017454559	0003324032473000	000172420564	72420564		
0000000017469594	0000202325327000	000172416068	72416068	9284997	
0000000017478804	0000201937832000	000172420615	72420615		
0000000017495368	0000219387829000	000176036942	76036942	9289882	
0000000017502485	0004131520282000	000375020292	75020292	9287774	
0000000017502495	0004131520282000	000176110982	76110982		8301303
0000000017512354	0006863708377900	000173018170	73018170	9286923	
0000000017528352	0003350551364000	000172357603	72357603		9284890
0000000017528352	0003350551364000	000173018574	73018574		9286932
0000000017529598	0003338948750000	000176076798	76076798	9291663	
0000000017535688	0000202150828000	000105573081	5573081	6520863	
0000000017538364	0000205810920000	000172420610	72420610		
0000000017546282	0000184433163000	000172420243	72420243	9285780	
0000000017556775	0000164368910000	000101001881	1001881		6527528; 10361265
0000000017556775	0000164368910000	000176083139	76083139		9292038; 9292039; 9292040; 9292041; 9292042
0000000017570960	0000142702962000	000174368004	74368004	9287005	
0000000017572595	0000172239765000	000100673169	973169		6513586; 6513597; 6513598
0000000017576654	00002063744575000	000175001048	75001048		
0000000017586935	0006834321180000	000170940188	70940188	9284574	
0000000017589861	0003340605531000	000176045885	76045885	9290318	
0000000017610663	0003348534268000	000175022989	75022989	9287937	
0000000017615252	0000024135120000	000105442864	5442864	6517373	
0000000017623638	0008952519540000	000176041813	76041813	9290108	
0000000017635930	0003342572409000	000175022372	75022372	9287899	
0000000017637045	0000156744118000	000175016374	75016374		9287655
0000000017637045	0000156744118000	000175016373	75016373		9287654
0000000017637045	0000156744118000	000175024641	75024641		9287969
0000000017654955	0003343743780000	000176018693	76018693	9288963	
0000000017664494	0000158612780000	000105537649	5537649	6519345	
0000000017666816	0003254691419000	000175014690	75014690		9287601
0000000017672206	0003345159376000	000170930411	70930411	9283916	
0000000017678581	0004190041908000	000176036293	76036293		
0000000017678726	0000153466023000	000176031531	76031531	9289601	
0000000017694684	0000214286740000	000174381413	74381413	9287049	
0000000017704733	0000142612733000	000175021473	75021473		
0000000017705637	0003328180235000	000172420920	72420920	9286269	
0000000017705637	0003328180235000	000172420921	72420921	9285270	
0000000017705637	0003328180235000	000172420919	72420919	9286268	
0000000017710169	0003328410409000	000176050959	76050959	9280652	
0000000017718215	0000199703802000	000176043406	76043406	9290160	
0000000017719512	0002372702320000	000176033561	76033561	9286695	
0000000017728644	0000334336061000	000172349854	72349854		
0000000017730192	0000925638158000	000173019540	73019540	9286938	
0000000017750810	0003300446032000	000176015416	76015416	9287624	
0000000017768869	0004454755817000	000170940325	70940325		9284579
0000000017768869	0004454755817000	000170940362	70940362		9284710
0000000017768869	0004454755817000	000170940323	70940323		9284678
0000000017788075	0001742801323000	000176063521	76063521		9291226
0000000017795185	0004581938183000	000100977883	977883	6514360	
0000000017799228	0000005276594000	000172418372	72418372	9285200	
0000000017799285	0000593144286000	0001010937083	1037083		
0000000017802781	0004901855186000	000175005653	75005653		
0000000017802781	0004901855186000	000175002251	75002251		
0000000017802781	0004901855186000	000175005649	75005649		
0000000017802781	0004901855186000	000175002256	75002256		
0000000017802781	0004901855186000	000175003815	75003815		
0000000017802781	0004901855186000	000175011421	75011421		
0000000017807853	0004672659243000	000100997312	997312	6524673	
0000000017812179	0005210632466000	000170940234	70940234	9284603	
0000000017817262	0000391955177000	000172420757	72420757	9286135	
0000000017819154	0006132641223000	000100949810	949810	6510893	
0000000017821591	0008993731935000	000172219018	72219018		9284646
0000000017825051	0005622428376000	000220045587	20045587	6505827	
0000000017825051	0005622428376000	000120045587	20045587	6505827	
0000000017825227	0005970038091000	000170940090	70940090	9284528	
0000000017825556	0008360125141000	000176049613	76049613	9290558	
0000000017826143	0005333651902000	000174375695	74375695		
0000000017835448	0000040876204000	000272356716	72356716		
0000000017835448	0000040876204000	000172356039	72356039		
0000000017835448	0000040876204000	000172354693	72354693		
0000000017835448	0000040876204000	000172350207	72350207		
0000000017835448	0000040876204000	000172359437	72359437		
0000000017835448	0000040876204000	000172360189	72360189		
0000000017835448	0000040876204000	000272354946	72354946		
0000000017835448	0000040876204000	000272356547	72356547		
0000000017844747	000000411303500000	000175028543	75028543	9288144	
0000000017844805	0002763086533000	000100889317	889317	6502469	
0000000017852323	0002764809083000	000100951262	951262	6511056	
0000000017855291	0002622556967000	000176052604	76052604		
0000000017865291	0002622556967000	000176060021	76060021		9291065; 9291085

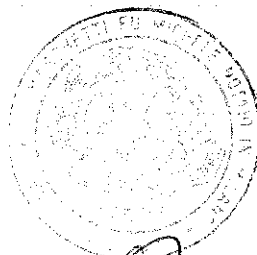


SUPP

[Handwritten signature]

SNDG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000017865291	0002622558967000	000176060025	76060025		9291086
0000000017865291	0002622558967000	000176042290	76042290		9280124
0000000017865291	0002622558967000	000176018802	76018802		9288966; 9288967
0000000017865291	0002622558967000	000176060024	76060024		9291087
0000000017865291	0002622558967000	000176023875	76023875		9289225
0000000017865291	0002622558967000	000176042288	76042288		9290123
0000000017865291	0002622558967000	000175027616	75027616		9289103
0000000017865739	0004181657266000	000100996137	996137		
0000000017868605	0009331921271000	000100952859	952859	6511183	
0000000017874517	0002084308213000	000101024001	1024001		6721344
0000000017876815	0009860831151000	000200804261	904261	6503439	
0000000017876815	0009860831151000	000100970381	970381	5513157	
0000000017877844	0003329937349000	000172416561	72416561	9285062	
0000000017878903	0003314853445000	000175009855	75009855	9287463	
0000000017878903	0003314853445000	000175010110	75010110	9287470	
0000000017885510	0006060302765000	000272421221	72421221	9286905	
0000000017882765	0000155078021000	000100353433	934833		
0000000017886244	0005943348917000	000175021080	75021080	9287845	
0000000017886315	0000173549568000	000275025927	75025927	9288045	
0000000017897824	0000012661530000	000176091879	76091879		
0000000017897824	0000012661530000	000176091862	76091862		
0000000017897824	0000012661530000	000176091870	76091870		
0000000017900475	0002431512134000	000101011045	1011045		
0000000017900475	0002431512134000	000101002438	1002438		
0000000017901408	0006353347963000	000100933232	933232	6509338	
0000000017902012	0006240642979000	000200929989	929989		
0000000017902612	0003240642979000	000100927613	927613	6504813	
0000000017902612	0006240642979000	000100929989	929989		
0000000017903713	0003311698026000	000120054532	20054532	6506531	
0000000017903946	0000550457916000	000176018750	76018750		
0000000017904505	0003468203068000	000172340936	72340936		9284850
0000000017904505	0003468203068000	000172350108	72350108		9284870
0000000017904505	0003468203068000	000172340949	72340949		9284861
0000000017912579	0004048934013000	000120054023	20054023	6506496	
0000000017912743	0004780651074000	000101018085	1018085		
0000000017916485	0000451408189000	000100901621	901621	6503240	
0000000017920730	0000158134450000	000175019217	75019217	9287739	
0000000017923898	0000158842247000	000100985521	985521	6516285	
0000000017941321	0000893380566000	000100951059	951059		6511023
0000000017947616	0000199767664000	000272421404	72421404	9286843	
0000000023940916	00005057615261000	000101021111	1021111		
0000000024021027	0000262467757000	000120067946	20067946	6507614	
0000000024039537	0000285146788000	000100904276	804276	6503441	
0000000024431738	0000275977730000	000175008215	75008215		9287420
0000000024431738	0000275977730000	000175006205	75006205		9287419
0000000024474965	0000279077999000	000170930496	70930496		
0000000024747072	0000287016421000	000105498669	5498669	6517931	
0000000024804955	0000288517808000	000105813531	5813531	6521757	
0000000024859727	0004099188573000	000175027586	75027586		9288101
0000000024859727	0004099188573000	000175018381	75018381		9287719
0000000024878062	0000294444611000	000100973076	973076	6513589	
0000000024880545	0002421171227000	000100955541	955541	6511470	
0000000024884082	0000295495948000	000176036475	76036475	9289833	
0000000024900476	0000296373190000	000172419054	72419054	9285201	
0000000024903210	0000296581844000	000172421210	72421210		
0000000024903276	0000296554867000	000173016282	73016282	9285903	
0000000024913115	0000297307727000	000175023137	75023137		
0000000024956938	0007433446567000	000175003827	75003827	9287283	
0000000025517972	0007688830409000	000176077497	76077497	9291703	
0000000026109004	0007689082488000	000205490478	5490478	6517769	
0000000026761833	0001330469447000	000100984180	984180	6516095	
0000000026772587	0003873016232000	000172420808	72420808	9286170	
0000000026780402	0001237430212000	000100933169	933169	6509330	
0000000026790372	0007110377559000	000100978021	978021	6514361	
0000000026791783	0004322836625000	000105508990	5508990	6518207	
0000000026802423	0003924191176000	000105519210	5519210	6516563	
0000000026807217	0007165099505000	000105560067	560067	6520222	
0000000026824129	0007623581425000	000105575278	5575278	6520996	
0000000026863137	0000298372505000	000175026038	75026038	9288049	
0000000026865086	0000298532452000	000272420069	72420069	9285661	
0000000026911201	0004448927412000	000178020530	78020530	9286066	
0000000026937237	0000300397060000	000101033596	1033596		
0000000026937304	0000300561368000	000272419469	72419469	9285342	
0000000026938375	0000300758196000	000173021172	73021172		9286959
0000000026943531	0000301472057000	000172416493	72416493	9285020	
0000000026944056	0000301404864000	000175006162	75006162	9287365	
0000000026948501	0000302680012000	000175002420	75002420		
0000000026953165	0000302505820000	000176026557	76026557	9289345	
0000000026976448	0006269207806000	000175004114	75004114		
0000000026985554	0000304104802000	000276039312	76039312	9299668	
0000000026990102	0000304805524000	000176010085	76010085	9286567	
0000000026991034	0000304594144000	000175012641	75012641		
0000000026991034	0000304594144000	000175013580	75013580		
0000000026999795	0000306065800000	000170940176	70940176	9284968	
0000000027007377	00003064003394000	000176036696	76036696		
0000000027012163	0000306697731000	000100894495	894495	6503087	

SDNG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000027018061	0000307224460000	000175008146	76008146	928477	
0000000027021098	0000307596802000	000172420533	72420533	928538	
0000000027105177	0000314035890000	000172416693	72416693		
0000000027114027	00003146993763000	000170930214	70930214	9283750	
0000000027114027	00003146993763000	000174378806	74378806	9287034	
0000000027114027	00003146993763000	000170930920	70930920		9284353
0000000027114027	00003146993763000	000170931138	70931138	9284499	
0000000027114027	00003146993763000	000105507884	5507884	6518170	
0000000027124575	0000315460971000	000176113335	76113335		9302741; 9302742; 9302743; 9302744
0000000027222401	0000319603579000	000176055429	76055429		
0000000027440141	0003373623524000	000172420178	72420178	9285729	
0000000027491364	0005365972403000	000172419673	72419673	9285417	
0000000027550518	0000331812243000	000220074313	20074313	6508185	
0000000027609178	0007663766296000	000174382940	74382940	9287069	
0000000027651623	0003364089312000	000172350324	72350324		
0000000027919245	0007597088193000	000176122282	76122282		
0000000027919245	0007597088193000	000176116698	76116698	9305389	
0000000028002612	0000357306468000	000170303148	70303148	9283625	
0000000028789750	0003749126384000	000100894323	964323	6512360	
0000000028997655	0002776573769000	000101012023	1012023	6537950	
0000000029007809	0007587276840000	000172421075	72421075		
0000000033595781	0005675701079000	000101020074	1020074		6546768
00000000334917068	0005801171358000	000276052128	76052128	9290716	
0000000035616977	0007690324391000	000200682238	892238	6502584	
0000000039841609	0000614588269000	000176019220	76019220		
0000000043111116	0001595250478000	000205498697	5498697	6517934	
0000000045356049	0005093125531000	000276051567	76051567	9290686	
0000000045914694	0004300078001000	000272219955	72219955		
0000000046808545	0002338531186000	000173016755	73016755	9286907	
0000000046815683	0000631924889000	000100942614	942614	6510280	
0000000046826412	0007356161112000	000376050817	76050817	9290640	
0000000046837424	0001126801760000	000172419677	72419677	9285419	
0000000046941847	0002386722897000	000172420333	72420333	9285630	
0000000046846578	0001684433205000	000101016247	1016247		6542693
0000000046847219	0007636575984000	000176016405	76016405		
0000000046911895	0002869594446000	000172418940	72418940		
0000000046968392	0003245164906000	000176036692	76036692	9289642	
0000000046970341	0002750442888000	000174386800	74386800	9287156	
0000000046990301	0003281820295000	000176062221	76062221	9291161	
0000000047015701	0002106883281000	000172419052	72419052		
0000000047021927	0002594588730000	000176019812	76019812		
0000000047053243	0000580158656000	000172416233	72416233	9285005	
0000000047054917	0000609443926000	000176042649	76042649	9280146	
0000000047066155	0001187621520000	000100937817	937817	6509757	
0000000047088605	0001049639389000	000200821558	921558	6504466	
0000000047088605	0001049639389000	000100921558	921558	6504466	
0000000047089651	0000602554875000	000105537733	5537733	6519350	
0000000047100752	0001272021220000	000172414770	72414770	9284870	
0000000047116930	0000640252038000	000172419424	72419424	9285320	
0000000047117400	0007552612986000	000176006590	76006590	9289410	
0000000047118633	0000944825264000	000100905078	905078	6503505	
0000000047162403	0001050487061000	000100971280	971280	6513266	
0000000047171756	0002762650532000	000176022510	76022510	9286167	
0000000047183822	0006583003919000	000101014659	1014659		6540915
0000000047183822	0006583003919000	000101014666	1014666		6540921
0000000047183822	0006583003919000	000101014665	1014665		6540920
0000000047183822	0006583003919000	000101009757	1009757	5335175	
0000000047183822	0006583003919000	000101014661	1014661	6540916	
0000000047183822	0006583003919000	000101018802	1018802	6545339; 6545340	
0000000047183822	0006583003919000	000101014664	1014664	6540919	
0000000047196493	0002075236689000	000170930310	70930310	9283634	
0000000047666763	0002376509619000	000300897599	975799	6514038	
0000000047666763	0002376509619000	000100975799	975799	6514038	
0000000047667753	0001410739385000	000105529065	5529065	6518006	
0000000047667753	0001410739385000	000105470080	5470080	6517509	
0000000047670080	0004354726777000	000172420965	72420965	9286309	
0000000047680060	0002182049540000	000172361404	72361404		
0000000047680060	0002182049540000	000172420469	72420469		
0000000047686979	0001015160772000	000200625626	925626	6504660	
0000000047686979	0001015160772000	000100925626	925626	6504660	
0000000047704592	0001060408949000	000100886799	886799	6502342	
0000000047753137	0000222158793000	000200805087	680587	6502059	
0000000047794340	0002049500165000	000100866661	966661	6512734	
0000000047797055	00023989773532000	000176045701	76045701		
0000000047912152	0001053869129000	000172419181	72419181	9285235	
0000000047913875	0007583287420000	000175016481	75016481	9287670	
0000000047913875	0007583287420000	000172342176	72342176		
0000000047913875	0007583287420000	000175016616	75016616	9287674	
0000000047913875	0007583287420000	000174382288	74382288	9287063	
0000000047931657	0000603526421000	000176002711	76002711		
0000000048014393	0001849138278000	000175016892	75016892	9287689	
0000000048045933	0003847629177000	000170940161	70940161	9284557	
0000000048080220	0000276443128000	000100688343	888343	6502418	
0000000048083377	0008277826791000	000175015633	75015633		
0000000048336734	0005377666256000	000172419395	72419395		
0000000048359726	0004117042537000	000100909702	909702	6503843	



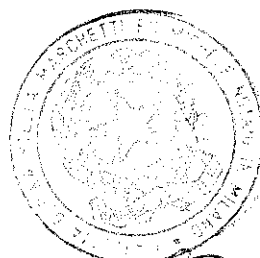
SDNG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000048871444	0001065780224000	000172354973	72354973		9284880
0000000048679502	0002130290758000	000173022968	73022968		
0000000048883201	0001065707573000	000173022169	73022169	9286971	
0000000049015553	0006247128986000	000101025483	1025483		
0000000049015553	0006247128986000	000101017640	1017640		
0000000049015553	0006247128986000	000201023462	1023462		6550768
0000000049015553	0006247128986000	000201023399	1023399		6550643
0000000049015553	0006247128986000	000101015013	1015013		
0000000049015553	0006247128986000	000201019521	1019521		6546067
0000000049015553	0006247128986000	000101025484	1025484		
0000000049676894	0003393512967000	000100923042	923042	6504533	
0000000049676894	0003393512967000	000100923047	923047	6504534	
0000000049793709	0005379954648000	000120070225	20070225	6507816	
0000000049847332	0008613930157000	000101015325	1015325		6541653
0000000049847332	0008613930157000	000101018967	1018967		6545490; 7105368
0000000049979640	000866233841000	000175005103	75005103		9287323
0000000049979640	000866233841000	000175027803	75027803		9285107
0000000052622456	0005001968213000	000176040391	76040391		
0000000052622456	0005001968213000	000176040385	76040385		
0000000053595143	0002149664869000	000172354148	72354148		9284876
0000000053595143	0002149664869000	000172359120	72359120		9284899
0000000053822424	0000479250526000	000172413155	72413155	9284838	
0000000053831205	0006268647632000	000105801895	5801895	6521262	
0000000054015500	0007657409059000	000176106274	76106274		9286372; 9286373; 9286374; 9286375; 9286376; 9286377
0000000054015500	0007657409059000	000170930529	70930529	9284004	
0000000054290917	0000490814138000	000276623501	76623501	9289212	
0000000054290917	0000490814138000	000176045171	76045171	9290281	
0000000054303941	0000494866314000	000200912497	912497	6504063	
0000000054357010	0006277308126000	000274353688	74353688		
0000000054425696	0006280070592000	000100000625	900825	6503173	
0000000054465371	0001817175613000	0002054466578	5486578	6517677	
0000000054612770	0006281120216000	000176062133	76062133		9291159
0000000054193573	0006514388774000	000101036933	1036933		9641651
0000000055217525	0006284530774000	000176057908	76057908		
0000000055926672	0000700531269000	000172420451	72420451		
00000000556615917	0004327462818000	0003500303420	903420	5503383	
00000000558874513	0003254622004000	000105514323	5514323	6518363	
0000000055887536	0003255742756000	000100955959	955959	6511506	
0000000055882293	0007069299877000	000100972738	972738	6513500	
0000000055886535	0004359347728000	000105516723	5516723	6519459	
0000000055887509	000508296281000	000176039276	76039276		
00000000558904612	0003821994930000	000105604657	5604657	6521403	
00000000559458517	0001622298526000	000100953343	953343	6511244	
00000000559459517	0001622298526000	000176004889	76004889	9288359	
00000000559459517	0001622298526000	000100910875	910875	6503636	
00000000559503437	0007214696030000	000172420952	72420952	9286297	
0000000051836038	0005068876444000	000101026578	1026578		7126959
00000000602077628	0005069676651500	000172420290	72420290	9285813	
00000000603417177	0001567347824000	000172415296	72415296	9284976	
00000000604820178	000142194434000	000274383496	74383496		
00000000604937053	0005094370876000	000175009588	75009588		
00000000604937367	0003093082244000	000176043803	76043803	9290196	
00000000604951707	0003537683933500	000276024676	76024676	9289255	
00000000605030203	0003197510626000	000276017355	76017355		
00000000606490935	0005044494902000	000172420935	72420935	9285293	
00000000606587556	0005094425264000	000172420208	72420208		
00000000606648313	0007593808531000	000176001911	76001911		
0000000060683338	0005092832264000	000176025879	76025879		
0000000060683533	0004838410520000	000100918928	918928	6504397	
00000000606763959	0002833219850000	000101020476	1020476		6547087
0000000060854302	0002839895403000	000176086261	76086261	9291290	
00000000607283211	0007623117640000	000170930396	70930396	9283868	
00000000607327229	0007622733781000	000170931050	70931050	9284456	
00000000607327229	0007622733781000	000170930539	70930539	9284917	
00000000607327229	0007622733781000	000170931051	70931051	9284457	
00000000607327229	0007622733781000	000170930911	70930911	9284345	
00000000607327595	0003050799944000	000276051150	76051150	9290669	
00000000607350162	0004869944482000	000170940295	70940295	9284623	
00000000607350410	0004728774129000	000175016128	75016128	9287648	
00000000607625793	0002859785524000	000100919812	919812	6504395	
00000000607634732	0004853473913000	000175008034	75008034		9287414
00000000607945605	0004128900176000	000100965861	965861	6512641	
00000000608946376	0002899956254000	000176018002	76018002	9288938	
000000006099393756	0007636345410000	000172123420	72123420		
000000006099393756	0007636345410000	000176042414	76042414		
000000006099393756	0007636345410000	000176050084	76050084		
000000006099394395	0005090288817000	000176046643	76046643	9290488	
000000006099406296	0005092872245000	000176095822	76095822	9293943	
000000006099416299	0002990431216000	000176060039	76060039	9291089	
000000006099419164	0004858618328000	000174379990	74379990		
000000006099419351	0006725273011000	000105540344	540344	6519467	
000000006099431375	0007597753150000	000172356863	72356863		9284884
000000006099432087	0005092864962000	000172413903	72413903	9285499	
000000006099434584	0006546262155000	000176038851	76038851	9289891	
000000006099437876	0003077376833000	000176046973	76046973	9280581	
000000006099456213	0005453831962000	000172219562	72219562		

SNDS	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000069464377	0005090285083000	000175024870	75024870		
0000000069467620	0005090285301000	000175023754	75023754		
0000000069467620	0005090285391000	000175020477	75020477		9287959
0000000069467620	0005090285391000	000175020420	75020420		9287762
0000000069474394	0005090285185000	000175023750	75023750		9287780
0000000069474394	0005090285185000	000175020462	75020462		
0000000069474394	0005090285185000	000175020481	75020481		
0000000069474394	0005090285185000	000175020484	75020484		
0000000069474394	0005090285185000	000175020483	75020483		
0000000069477178	0005090584191000	000175025711	75025711		
0000000069487037	0005090278050000	000174384876	74384876	9287111	
0000000069487717	0005092985455000	000172418935	72418935		9287962
0000000069488349	0007637188300000	000175023854	75023854		9285149
0000000069490029	0005092874961000	000172418885	72418885		9291251
0000000069493214	0003157674516000	000176064338	76064338		9286301
0000000069495416	0007623060147000	000276045483	76045483		
0000000069573451	0002811440475000	000101021844	1021844		
00000000695767047	0007223658708000	000100942874	942874	6510286	
0000000069581619	0002829661694000	000176050426	76050426		9290612; 9290613; 9290614; 9290615; 9290616
00000000695881619	0002829661694000	000175027200	75027200		9286083; 9286084; 9286085
0000000069594912	0003065598300000	000176012332	76012332		
0000000070191988	0002943171268000	000100949727	949727	9288688	
0000000070199777	0005092875557000	000272420012	72420012	949727	9288688
0000000070205777	0005458119672000	000100934345	934345	9285631	
0000000070278360	0005090556065000	000176037049	76037049	9289977	
0000000070319407	0009547865168000	000105817826	5817826	6521892	
0000000070319407	0009547865168000	000105817825	5817825	6521891	
0000000070320809	0003011596678000	000175022327	75022327	9287896	
0000000070416763	0006436037603000	000176048735	76048735	9280566	
0000000070428122	0005094427193000	000172420095	72420095	9286335	
0000000070431951	0005092918787000	000176003908	76003908		
0000000070515310	00030223003401000	000276005595	76005595	9268375	
0000000070558936	0007588589168000	000176016047	76016047	9288845	
0000000070690221	0005092974850000	000274375060	74375060	9287017	
0000000071207018	0007447114372000	000176025932	76025932		
0000000071214046	0007628407069000	000105813414	5813414	6521752	
0000000071214181	0007623350140000	000176046345	76046345	9290350	
0000000071232443	0003921446278000	000175022506	75022506	9287910	
0000000071243553	0003922815089000	000105800554	5800554	6521208	
0000000071243553	0003922815089000	000100994855	994855	8523748	
0000000071536005	0002992226898000	000172421162	72421162	9286552	
0000000071621735	0003977683747000	000101013772	1013772		
0000000071621887	0005090294033000	000176080841	76080841	9291882	
0000000071940367	0007669478485000	000175004157	75004157	9287292	
0000000072401643	0003009720849000	000100882825	982825	6515663	
0000000072553569	0003352510863000	000176008239	75008239		
0000000072553569	0003352510863000	000175014613	75014613		
0000000072616217	0004136879842000	000105573765	5573765		
0000000072688173	0003036426884000	000100948731	948731	6510790	
0000000072721234	0004810349430000	000176046431	76046431	9290363	
0000000072726981	0006457488343000	000101021789	1021789		
0000000072726981	0006457488343000	000101019502	1019502		
0000000072726981	0006457488343000	000101018140	1018140		
0000000072747425	0003031817751000	000176010298	76010298	9289002	
0000000072980005	0007283574392000	000170940184	70940184	9284579	
0000000073338925	0006464671700000	000176006679	76006679	9288417	
0000000073431212	0005093540547000	000176030621	76030621	9284104	
0000000073534877	0003059842091000	000326072128	20072128	6507983	
0000000073637143	0005133075302000	000176120870	76120870		9307687
0000000073637143	0005133075302000	000176120102	76120102		9307711
0000000073637143	0005133075302000	000176120101	76120101		9307710
0000000073660919	0007620376263000	000276023000	76023000	9289194	
0000000073674203	0003068429489000	000105577327	5577327	6521149	
0000000073709814	0006471880446000	000276042466	76042466	9290133	
0000000073796743	0005704011339000	000172419811	72419811	9586484	
0000000073809659	0003447375653000	000300943367	943367	6510321	
0000000073809633	0001142552286000	000176049531	76049531		
0000000073809633	0001142552286000	000176049525	76049525		
0000000073820965	0003096332956000	000176049876	76049876	9280579	
0000000074012779	0007641097194000	000176110445	76110445	9300263	
0000000074191980	0004355862630000	000400944565	944565	6510443	
0000000074365494	0006038068770000	000105518407	5518407	6510532	
0000000074367046	0007607055652000	000176094452	76094452	9293655	
0000000074374982	0004863879385000	000174375281	74375281	9287018	
0000000074415523	0006002196131000	000172416204	72416204	9285004	
0000000074423770	0004813072807000	000172421350	72421350	9286771	
0000000074430896	0004771381193000	000170940246	70940246	9284613	
0000000074434601	0007819906354000	000105526976	5526976	6518036	
0000000074435686	0007620860914000	000176011169	76011169	9286640	
0000000074498242	0005090319866000	000176025938	76025938		
0000000074563273	0003110509801000	000176051375	76051375	9290682	
0000000074848530	0003116536238000	000175027590	75027590		
0000000074711663	0006549160922000	000276013752	76013752	9288753	
0000000074716587	0003121006726000	000220060130	20060130	6509937	
0000000075016662	0005092692670000	000176074185	76074185		
0000000075016662	0005092992670000	000176041910	76041910		



SNRG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000075018852	0005092892870000	000176041915	76041915		
0000000075097813	0003919631065000	000100870528	970528	6513170	
0000000075136211	0005498569667000	000205575192	5575192		
0000000075136211	0005498569667000	000400930895	930895	6509111	
0000000075136211	0005498569667000	000300930895	930895	6509111	
0000000075108116	0007281881643000	000100866580	986580	6518531	
0000000075568007	0007628486083000	000105615058	5615058	6521814	
0000000075568007	0007628486083000	000105615046	5615046	6521811	
0000000075568007	0007628486083000	000105615052	5615052	6521816	
0000000075568007	0007628486083000	000105615053	5615053	6521813	
0000000075568007	0007628486083000	000105615051	5615051	6521812	
0000000075568007	0007628486083000	000105615050	5615050	6521815	
0000000078858030	0003706891574000	000101010238	1010238		
00000000800116403	0006517385742000	000100975845	975845	6514055	
0000000080499848	0003210814982000	000170940377	70940377	9284719	
0000000081804230	0005062888034000	000170930816	70930816	9284262	
0000000082053554	0006810543935000	000176085895	76085895		
0000000082131505	0007602375000000	000176099997	76099997	9291417	
0000000082191605	000359930321000	000176050241	76050241		
0000000082181805	000359930321000	000176040444	76040444		
0000000082276510	0004009173682000	000205523097	5523097	6518726	
0000000082447306	0007018987293000	000101000929	1000929	6527607	
0000000082692431	0004154483021000	000176114071	76114071	9303274	
0000000083431901	0006548844862000	000200923172	929172	6506941	
0000000083467795	0002172826302000	000101032639	1032639		9057482
0000000083708122	000322557637000	000101008041	1008041	6531110	
0000000083708122	000322557637000	000101018940	1018940	6545458	
0000000084145899	0004454161662000	000176007803	76007803	9288469	
0000000084230040	0003933612607000	000200821701	921701	6504471	
00000000844455662	0002994265213000	000201017343	1017343	6543827	
0000000085379308	0005094438258000	000272420147	72420147	9285711	
0000000085735559	0007600225741000	000170930684	70930684	9284167	
0000000086314563	0004475223685000	000172417464	72417464	9285094	
0000000086502038	0007641077491000	000170930890	70930890	9284330	
0000000086778517	0006123303190000	000100865468	866468	6501392	
0000000087533577	0005090291999000	000175022447	75022447		
0000000087557581	0005093548112000	000170831022	70831022	9284434	
0000000087598776	0005080724141000	000176096828	76096828		
0000000087716405	0004773005945000	000272420460	72420460	9285898	
0000000087716405	0004773005945000	000276006253	76006253		
0000000087946741	0003296200951000	000176110456	76110456	9300969	
0000000088515515	0004244374537000	000101009478	1009478	6534790	
0000000089849567	0006735807110000	000101010362	1010362		6545835; 6545936
0000000089534701	0003642143266000	000101016976	1016976		
0000000089534701	0003642143266000	000101019223	1019223		
0000000089534701	0003642143266000	000101020924	1020924		
0000000089534701	0003642143266000	000101012232	1012232		
0000000089534701	0003642143266000	000101010673	1010673		
0000000089534701	0003642143266000	000101008704	1008704	6533897	
0000000089534701	0003642143266000	000101020922	1020922	6547874	
0000000089534701	0003642143266000	000101016212	1016212		
0000000089534701	0003642143266000	000101016977	1016977		
0000000089534701	0003642143266000	000101016978	1016978		
0000000089534701	0003642143266000	000101010670	1010670		
0000000089534701	0003642143266000	000101017591	1017591	6544121	
0000000089534701	0003642143266000	000101019809	1019809	6548386	
0000000089534701	0003642143266000	000101008708	1008708		
0000000089534701	0003642143266000	000101019919	1019919		
0000000089534701	0003642143266000	000101020823	1020823	6546401	
0000000089534701	0003642143266000	000176105823	76105823	6547575	
0000000089574879	0004890953703000	000175107184	75107184		
000000008961162	0005090634257000	000278004106	76004106	9288325	
0000000090218586	0005090749232000	000176116991	76116991		
0000000090218586	0005090749232000	000176105892	76105892		
0000000090218586	0005090749232000	000176105897	76105897		
0000000090348935	0007365086529000	000101021033	1021033	6547706	
0000000091067707	0003982678113000	000101013927	1013927	6540089	
0000000091304724	0003982093308000	000175024808	75024808	9287990	
0000000091887874	0005090783065000	000276083755	76083755	9292068	
0000000091928539	0007687236357000	000375007522	75007522	9267397	
0000000092079131	0005672616782000	000176101924	76101924		9296327; 10087128
0000000092079131	0005672616782000	000176101928	76101928		9296328; 9296330; 9296331; 9296332; 9296333; 9296334; 9296335; 92
0000000092079131	0005672616782000	000176017506	76017506		
0000000092177340	0005092858804000	000276057393	76057393	9290952	
0000000092225443	0005090735002000	000176087416	76087416		
0000000092303912	0004272462101000	000101020264	1030264		
0000000093375211	0005088843819000	000209861501	981501	6515689	
0000000093880196	0007303215276000	000201007807	1007807	6532801	
0000000094050471	0004559290390000	000101023655	1023655		
0000000094165036	0006633484335000	000101019308	1019308		
0000000094165036	0006633484335000	000101016710	1016710		
0000000094165036	0006633484335000	000101029045	1029045		
0000000094702078	0006637439208000	000176109595	76109595	9300505	
0000000094803370	0005094453831000	000101015015	1015015		6541268
0000000094812209	0004596103914000	000101015114	1015114		
0000000095383021	0004628048034000	000172419760	72419760	9285431	
0000000095849601	0004769897134000				

SNDG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000098536020	0004787901610000	000375026037	75026037	9288048	
0000000098601307	0004856215373000	000176020759	76020759	9288079	
0000000098608890	0004714021356000	000176004387	76004387	9288340	
0000000098608890	0004727225177000	000275002840	75002840	9287258	
0000000098627630	0006646523476000	000200818195	918195	6504331	
0000000098457630	0005047539163000	000101020445	1020445		
0000000101308141	0007477937033000	000172416458	72416458	9285015	6547060; 6547051; 6547062
0000000101665750	0007701212542000	000178115825	76115825		
0000000101744480	0007716692328000	000176040448	76040448	9290031	9304569
0000000101872320	0007739456008000	000101027007	1027007		
0000000101872320	0007739456008000	000101051587	1031587		7185730
0000000104424552	0005090410704030	000272220005	72220005		8950141
0000000104621212	0005090278438000	000176051050	76051050	9290563	9284855
0000000104621739	0005091481492000	000170930080	70930080	9283567	
0000000104627377	0005090287537000	000176020827	76020827	9289064	
0000000104637985	0005090304558000	000276022558	76022558	9289189	
0000000104642082	0005090301417000	000176038618	76038618	9289791	
0000000104642441	0005090724253000	000176035938	76035938	9286986	
0000000104645677	0005090284565000	000173023183	73023183		
0000000105649281	0005092652741000	000176015404	76015404	9280262	
0000000105650023	0005092671431000	000176045198	76045198		
0000000105659233	0005092905828000	000176062633	76062633		
0000000105659233	0005092905828000	000176046198	76046198		
0000000105659614	0005092952436000	000172420335	72420335	9285832	
0000000105695572	0005092984352000	000175028151	75028151	9288125	
0000000105703638	0005092985890000	000176045159	76045159	9290279	
0000000105715280	0005092990756000	000175021290	75021290	9287824	
0000000107154564	0005084418624000	000172218892	72218892		
0000000107304803	0005094430330000	000176001038	76001038	9288186	
0000000107310649	0005094434374000	000176019528	76019528	9289020	
0000000107317428	0005094426161000	000172420539	72420539		
0000000107348854	0005093559321000	000176930081	70930081		
0000000107350458	0005093578681000	000170930635	70930635	9284123	
0000000107351601	0005093604313000	000176110677	76110677		
0000000107351601	0005093604313000	000176110672	76110672		
0000000107351601	0005093604313000	000176110064	76110064	9300752	
0000000107351601	0005093604313000	000176110076	76110076		
0000000107351601	0005093604313000	000176110069	76110069	9300754	
0000000107351601	0005093604313000	000176110112	76110112		
0000000107352936	0005094369681000	000174378057	74378057		
0000000107352936	0005094369681000	000374378057	74378057		
0000000109812383	0005124040109000	000101034886	1034886	9287030	
0000000111616237	0005127681667000	000372421357	72421357	9286781	
0000000047898079	0001573902596000	000176001815	76001815		
0000000050395999	0004778800367000	000175025544	75025544	9288025	9286239
0000000072864961	0007675380331000	0003095575278	5575278	6520997	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

All. "B" al N° 11517/8251 di rep.

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE MEDIANTE SCORPORE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.

IN FAVORE DI KALLIPOS LEASECO S.R.L.

ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-*ter*, 2505, 2506.1 e 2506-*bis* del codice civile



SNCP

AN

[Handwritten signature]

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE MEDIANTE SCORPORO DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**IN FAVORE DI KALLIPOS LEASECO S.R.L.**

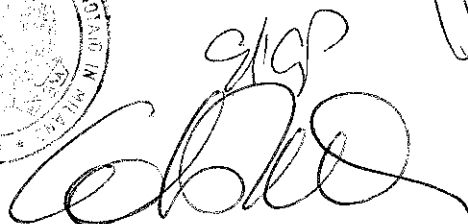
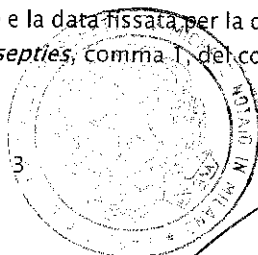
Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito "ISP" o la "Società Scissa") e l'amministratore unico di Kallipos LeaseCo S.r.l. ("Leaseco" o anche la "Società Beneficiaria")

PREMESSO CHE

- (i) la Società Scissa è una banca ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB");
- (ii) la Società Beneficiaria è una società veicolo d'appoggio, costituita ai sensi dell'art. 7.1, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999 n. 130 come successivamente modificata e integrata (la "**Legge sulla Cartolarizzazione**"), il cui capitale sociale – alla data di efficacia della Scissione (come di seguito definita) – sarà interamente detenuto da ISP a seguito del realizzarsi della Condizione Acquisto Totalitario di cui al successivo Articolo 9(ii);
- (iii) la Società Scissa intende procedere a un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, avente a oggetto, *inter alia*, la cessione di un portafoglio di crediti pecuniari di propria titolarità (i "**Crediti Leasing**") derivanti da contratti di locazione finanziaria (i "**Contratti di Leasing**") i cui debitori sono classificati prevalentemente quali "inadempienze probabili" (i "**Debitori**") in conformità alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (*Matrice dei Conti*), come successivamente modificata e integrata, a favore di Kallipos SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (la "**SPV 130**" e, tale operazione, l' "**Operazione di Cartolarizzazione**");
- (iv) nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione, ISP intende trasferire alla Leaseco, *inter alia*, i beni immobili e mobili (registrati e non) oggetto dei Contratti di Leasing da cui originano i Crediti Leasing di titolarità della Società Scissa (i "**Beni Leasing**"), nonché tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi) di titolarità della Società Scissa derivanti da, o connessi a, tali Contratti di Leasing da cui originano i Crediti Leasing e/o dai Beni Leasing, ivi incluse le Passività Assunte (come di seguito definite) e ad eccezione dei Crediti Leasing e delle Passività Escluse (come di seguito definite) (i "**Rapporti Giuridici**");
- (v) nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione si intende procedere, *inter alia*, alla scissione parziale mediante scorporo ai sensi dell'art. 2505, comma 2, e degli artt. 2506-ter, ultimo comma, e 2506.1, del codice civile di ISP, a favore della Società Beneficiaria, di un compendio avente a oggetto specifiche attività,

passività e rapporti – comprendente, tra l'altro, i Beni Leasing e i Rapporti Giuridici (la "Scissione");

- (vi) nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione taluni Beni Leasing e Rapporti Giuridici derivanti dai Contratti di Leasing da cui originano i Crediti Leasing potrebbero essere oggetto di cessione (l'"Operazione di Cessione"), entro la data di efficacia della Scissione (inclusa), ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione e dall'art. 58 del TUB;
- (vii) i Beni Leasing e i relativi Rapporti Giuridici inclusi nel Compendio Scisso (come *infra* definito) dovranno pertanto intendersi come tutti quelli non interessati dall'Operazione di Cessione;
- (viii) In considerazione della partecipazione alla Scissione di ISP, ai sensi del TUB, il deposito del presente Progetto di Scissione (come *infra* definito) presso i registri delle imprese competenti è subordinato all'avveramento della Condizione Autorizzazione BCE (come *infra* definita);
- (ix) in conformità all'art. 2506-*bis*, comma 4, ultimo periodo, del codice civile, nel presente Progetto di Scissione non sono riportate le informazioni indicate nei numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501-*ter*, primo comma del codice civile e, ai sensi dell'art. 2506-*ter*, comma 3, del codice civile, non sono state redatte le situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501-*quater* del codice civile, né le relazioni previste dagli artt. 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile;
- (x) inoltre, tenuto conto che l'efficacia della Scissione è subordinata all'avveramento della Condizione Acquisto Totalitario (come *infra* definita), e che, pertanto, alla data di efficacia della Scissione la Società Beneficiaria sarà interamente controllata dalla Società Scissa, la decisione di Scissione di cui all'art. 2502 del codice civile sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società Scissa in conformità a quanto previsto dall'art. 2505, comma 2, del codice civile e dall'art. 18.2.2, lett. m, dello statuto della Società Scissa;
- (xi) il Consiglio di Amministrazione della Società Scissa, all'unanimità, e il socio unico della Società Beneficiaria hanno preventivamente rinunciato ai termini di 30 (trenta) giorni che devono intercorrere (i) tra la data di iscrizione del Progetto di Scissione nel registro delle imprese competente e la data fissata per la decisione in ordine alla Scissione, ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 4, del codice civile (applicabile alla scissione in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2506-*bis*, comma 5, del codice civile e fermo restando il termine di 8 (otto) giorni dal deposito del Progetto di Scissione nel registro delle imprese competente di cui all'art. 2505, comma 3, del codice civile), nonché (ii) tra la data di deposito, in copia, del Progetto di Scissione nella sede sociale delle società partecipanti alla Scissione e la data fissata per la decisione in ordine alla Scissione ai sensi dell'art. 2501-*septies*, comma 1, del codice civile (applicabile



alla scissione in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2506-*ter*, comma 5, del codice civile)

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione, ai sensi degli artt. 2501-*ter*, 2505 e 2506-*bis* del codice civile (il "**Progetto di Scissione**").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1. Società Scissa

Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di Euro 10.408.491.333,68, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2. Società Beneficiaria

Kallipos LeaseCo S.r.l., una società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14702150963, che – alla data di efficacia della Scissione, a seguito del realizzarsi della Condizione Acquisto Totalitario – sarà partecipata interamente da ISP.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

2.1. Statuto della Società Scissa

Lo Statuto della Società Scissa non subirà modificazioni per effetto della Scissione e rimarrà pertanto in vigore quello vigente al momento di approvazione del presente Progetto di Scissione qui allegato sotto la lettera "A".

2.2. Statuto della Società Beneficiaria

Lo Statuto della Società Beneficiaria non subirà modificazioni per effetto della Scissione e rimarrà pertanto in vigore quello vigente al momento di approvazione del presente Progetto di Scissione qui allegato sotto la lettera "B".

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

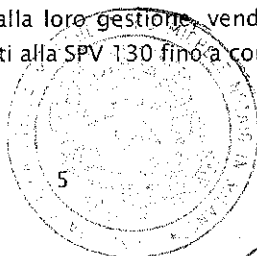
Subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive (come *infra* definite) di cui al successivo Paragrafo 9, alla Società Beneficiaria verrà assegnato, per effetto della Scissione, un compendio così composto (il **"Compendio Scisso"**):

- (a) le attività finanziarie (esclusivamente costituite da crediti verso banche, rappresentanti una quota parte della corrispondente voce dell'attivo della Società Scissa) connesse all'Operazione di Cartolarizzazione;
- (b) le passività finanziarie connesse all'Operazione di Cartolarizzazione (saldi avere, altri depositi cauzionali e acconti/caparre ricevuti in relazione a future vendite e/o a contratti di affitto in essere di Beni Leasing, incassi da allocare di cui alla successiva lettera (c) rappresentanti una quota parte della corrispondente voce del passivo della Società Scissa), il cui valore è indicativamente pari, alla data del 31 dicembre 2025, a Euro 11.271,00 (undicimiladuecentosettantuno/00 Euro) (il **"Valore di Riferimento"**);
- (c) i Beni Leasing i quali:
 - (i) siano oggetto dei Contratti di Leasing da cui derivano i Crediti Leasing identificati con il rispettivo codice numerico nell'Allegato "C" al presente Progetto di Scissione (i **"Crediti Leasing Rilevanti"**);
 - (ii) non siano oggetto dell'Operazione di Cessione;

tali Beni Leasing si identificano quali i **"Beni Leasing Oggetto di Scissione"**;

- (d) i Rapporti Giuridici - non già oggetto dell'Operazione di Cessione - (i **"Rapporti Giuridici Oggetto di Scissione"**), tra i quali:

(d.1) dovranno intendersi ricompresi i rapporti giuridici (attivi e passivi) della Società Scissa derivanti dal contratto di gestione (il **"Contratto di Gestione"**) che sarà sottoscritto - immediatamente prima della stipula dell'atto di Scissione - tra, *inter alios*, ISP e la SPV 130, ai sensi del quale ISP si impegnerà a titolo oneroso e a fronte di un corrispettivo a svolgere determinate attività a beneficio della SPV 130 tra cui, *inter alia*, le seguenti: (a) reimpossessarsi dei Beni Leasing Oggetto di Scissione; (b) compiere tutte le attività necessarie al fine di regolarizzarli; (c) gestirli, venderli e/o ricollocarli; (d) riscuotere i proventi derivanti dalla loro gestione, vendita e/o ricollocazione; (e) trasferire tali proventi alla SPV 130 fino a concorrenza dell'ammontare



dei relativi Crediti Leasing Rilevanti e, per l'eventuale eccesso, al relativo Debitore; e

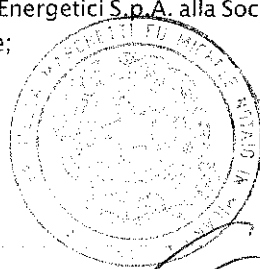
(d.2) dovranno intendersi ricomprese le **"Passività Assunte"** intese quali tutte le obbligazioni, i rischi, i debiti, i diritti di indennizzo, le indennità, le restituzioni e le responsabilità della Società Scissa (in ogni caso, sia che sorgano prima, alla o dopo la data del 31 dicembre 2025 (la **"Data di Valutazione"**)), derivanti da e/o discendenti dai relativi Contratti di Leasing (o da contratti collegati ai Contratti di Leasing divenuti di titolarità della Società Scissa per effetto della risoluzione del relativo Contratto di Leasing) e dai Rapporti Giuridici e Beni Leasing, inclusa:

- (i) qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente al diritto di proprietà dei (o ad altri diritti reali sui) Beni Leasing;
- (ii) qualsiasi responsabilità in caso di mancata o ritardata vendita o cattiva gestione dei Beni Leasing o derivante dall'onere di recupero dei Beni Leasing;
- (iii) ogni responsabilità derivante dall'obbligo di rimborsare ai Debitori, ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile, le rate già pagate dai Debitori ai sensi del relativo Contratto di Leasing;
- (iv) qualsiasi obbligazione di pagamento a favore del Debitore dell'intero, o di una parte del prezzo di vendita di un Bene Leasing al momento di tale vendita a terzi che sia sorta ai sensi del relativo Contratto di Leasing ovvero di qualsiasi previsione di legge applicabile, incluso l'articolo 1526 del codice civile, l'articolo 72-quater e 169-bis della legge fallimentare e l'articolo 1, paragrafo 138 e 139 della legge n. 124 del 2017; e
- (v) qualsiasi altra responsabilità contrattuale o ai sensi di legge accessoria o connessa ai Contratti di Leasing;

ad eccezione delle Passività Escluse (come di seguito definite);
e

(d.3) sarà invece esclusa, con riferimento esclusivo ai Contratti di Leasing e ai relativi Beni Leasing, qualsiasi passività della Società Scissa relativa a fatti antecedenti alla data di efficacia della Scissione, relativa a:

- (i) qualsiasi responsabilità relativa a procedimenti penali o indagini (incluse eventuali misure cautelari nei confronti della Società Scissa) per fatti compiuti dalla Società Scissa e/o dai suoi legali rappresentanti, procuratori, dipendenti, agenti o mandatari qualora tali responsabilità derivino da fatti o condotte relative ai Crediti Leasing Rilevanti, ai Beni Leasing e ai Contratti di Leasing;
- (ii) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria derivante da pretese accertate giudizialmente (anche in via non definitiva) avanzate dai Debitori in relazione ad usura, capitalizzazione degli interessi, rideterminazione del tasso di interesse applicato per indeterminatezza ed erronea indicazione dello stesso, l'ammontare delle quali pretese ecceda l'ammontare dovuto alla SPV 130 in relazione ai Crediti Leasing trasferiti alla SPV 130 nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione, restando invece inteso che qualunque responsabilità per i titoli sopra indicati che può essere oggetto di compensazione fino all'importo dovuto alla SPV 130 in relazione ai Crediti Leasing vantati nei confronti del medesimo Debitore non costituisce una Passività Esclusa (e, per l'effetto, si intende espressamente rientrante nelle Passività Assunte);
- (iii) senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente punto (ii), qualsiasi ulteriore responsabilità risarcitoria della Società Scissa derivante da violazione dei Contratti di Leasing e qualsiasi passività relativa ad azioni revocatorie o restitutorie – diverse da quelle incluse nella definizione di Passività Assunte e quindi diverse anche da quelle derivanti dall'obbligo di rimborsare ai Debitori, ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile, le rate già pagate dai Debitori ai sensi del relativo Contratto di Leasing, che rientrano espressamente tra le Passività Assunte – relative ad importi incassati dalla Società Scissa in relazione ai Crediti Leasing Rilevanti fino alla Data di Valutazione (inclusa), fermo restando quanto di seguito previsto;
- (iv) qualsiasi responsabilità della Società Scissa derivante da azioni promosse dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. aventi ad oggetto la restituzione di incentivi versati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. alla Società Scissa fino alla Data di Valutazione;



- (v) qualsiasi responsabilità, diversa dalle responsabilità di cui ai precedenti paragrafi da (i) a (iv) sopra e dalle Passività Assunte, (a) relativa a qualsiasi causa passiva di natura extracontrattuale pendente nei confronti della Società Scissa alla data di efficacia della Scissione o (b) altrimenti imputabile alla Società Scissa per frode, colpa, dolo o violazione di norme imperative (le "**Passività Escluse**").

Ai fini del punto (iii) che precede, fermo restando quanto previsto dalle definizioni di Passività Escluse e Passività Assunte nonché l'allocazione delle stesse tra Società Scissa e Società Beneficiaria:

- (a) la Società Scissa sarà responsabile in via esclusiva, tenendo indenne la SPV 130 anche per le spese, per (i) le azioni revocatorie e/o restitutorie eventualmente promosse (anche dopo la data di efficacia della Scissione) con riguardo ai Crediti Leasing in relazione a pagamenti ricevuti dalla Società Scissa fino alla Data di Valutazione (inclusa), e (ii) ferma restando, e senza pregiudizio per, l'assunzione delle Passività Assunte da parte della Leaseco, i giudizi passivi rappresentati da tutti i procedimenti giudiziali promossi su iniziativa dei Debitori (inclusi eventuali coobbligati) in relazione ai Crediti Leasing per comportamenti ascrivibili esclusivamente alla Società Scissa (o ai suoi danti causa) posti in essere prima della data di efficacia della Scissione in via autonoma rispetto alle azioni recuperatorie eventualmente incardinate dalla Società Scissa o ai suoi danti causa (a scopo di chiarezza si precisa che le opposizioni e/o le domande riconvenzionali poste nell'ambito dei procedimenti giudiziali già avviati non sono ritenute azioni poste in via autonoma); e
- (b) la SPV 130 sarà responsabile in via esclusiva, tenendo indenne la Società Scissa anche per le spese, per (i) ogni azione revocatoria e/o restitutoria con riguardo ai Crediti Leasing in relazione a incassi e pagamenti ricevuti in relazione ai Crediti Leasing dalla SPV 130 dopo la Data di Valutazione (esclusa), e (ii) i *giudizi* passivi rappresentati da tutti i procedimenti giudiziali instaurati nei confronti della SPV 130 per comportamenti ascrivibili esclusivamente alla SPV 130 (o ai suoi delegati).

Resta fermo che le eventuali variazioni – riconducibili alla naturale dinamica del Compendio Scisso – che risultassero tra il Valore di Riferimento delle passività finanziarie oggetto di Scissione e la valorizzazione delle medesime alla data in

cui la Scissione medesima avrà efficacia, come risulterà dalla situazione patrimoniale da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia della Scissione, verranno compensate a valere sulla voce di "attività finanziarie", per modo che il valore patrimoniale netto del Compendio Scisso sia sempre pari a Euro 0,00 (zero virgola zero).

Il tutto avendo presente che il valore dei Beni Leasing Oggetto di Scissione, dei Rapporti Giuridici Oggetto di Scissione e del Contratto di Gestione non sono riflessi patrimonialmente nella contabilità della Società Scissa.

Si evidenzia inoltre che il valore economico del Compendio Scisso è pari a Euro 74.663,00 (settantaquattromilaseicentosessantatre/00), come attestato nella relazione rilasciata da Deloitte Advisory S.r.l. S.B. in data 12 maggio 2026. Tale valore è stato determinato attualizzando i redditi netti futuri connessi al Contratto di Gestione. Conseguentemente, nel contesto della Scissione il patrimonio netto della Società Beneficiaria verrà incrementato di un importo corrispondente al valore economico del Compendio Scisso che sarà interamente imputato a riserva sovrapprezzo.

Nessun effetto patrimoniale si registrerà nella Società Scissa, considerato il valore pari a Euro 0,00 (zero virgola zero) del Compendio Scisso assegnato nell'ambito dell'operazione.

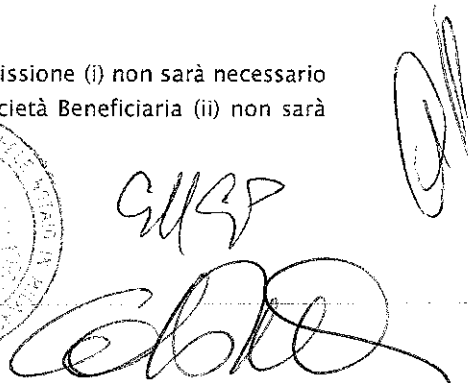
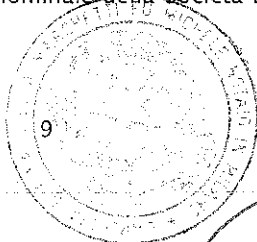
In conseguenza di quanto precede, a seguito dell'assegnazione del Compendio Scisso, la Società Beneficiaria evidenzierà un patrimonio netto di Euro 84.663,00 (ottantaquattromilaseicentosessantatre/00) così ripartito:

- (a) quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a capitale sociale;
- (b) quanto ai residui Euro 74.663,00 (settantaquattromilaseicentosessantatre/00) a riserva.

4. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

La Scissione sarà effettuata mediante scorporo ai sensi dell'art. 2506.1 del codice civile, senza aumento del capitale sociale nominale della Società Beneficiaria e mediante integrale imputazione del Compendio Scisso a patrimonio netto, attesa l'irrilevanza, nel caso di specie, del rapporto di cambio in quanto – alla data di efficacia della Scissione – la Società Beneficiaria sarà interamente posseduta dalla Società Scissa.

Alla luce di quanto precede nel contesto della Scissione (i) non sarà necessario aumentare il capitale sociale nominale della Società Beneficiaria (ii) non sarà



necessario assegnare quote della Società Beneficiaria alla Società Scissa e, di conseguenza, (iii) non sarà previsto alcun concambio.

5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE EMESSE A SERVIZIO DELLA SCISSIONE

In considerazione del fatto che il capitale sociale della Società Beneficiaria non sarà aumentato e, conseguentemente, non saranno assegnate nuove quote della Società Beneficiaria ai soci della Società Scissa, la previsione di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 5, del codice civile non risulta applicabile alla Scissione.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SCISSA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

La decorrenza degli effetti giuridici della Scissione di cui al presente Progetto di Scissione sarà stabilita nell'atto di scissione e in ogni caso subordinata all'avveramento delle Condizioni Sospensive (come di seguito definite). La data di efficacia della Scissione potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2506-*quater* del codice civile.

Le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria, anche ai fini fiscali, a partire dalla data degli effetti giuridici dell'operazione.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE

Non vi sono, né sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote nelle società partecipanti alla Scissione.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

9. CONDIZIONI SOSPENSIVE

L'efficacia della Scissione è sospensivamente condizionata:

- (i) all'ottenimento da parte di ISP dell'autorizzazione alla Scissione da parte della BCE ai sensi dell'art. 57 del TUB (la "**Condizione Autorizzazione BCE**");

- (ii) all'acquisto da parte della Società Scissa dell'intero capitale sociale della Società Beneficiaria (la "**Condizione Acquisto Totalitario**" e, unitamente alla Condizione Autorizzazione BCE, le "**Condizioni Sospensive**").

La Condizione Autorizzazione BCE dovrà avverarsi prima del deposito del Progetto di Scissione presso i competenti Registri delle Imprese ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2506-*bis* del codice civile, mentre la Condizione Acquisto Totalitario dovrà avverarsi entro la data della delibera sulla Scissione.

10. DEPOSITO DEL PROGETTO DI SCISSIONE

In conformità a quanto previsto agli artt. 2501-*ter* e 2506-*bis*, ultimo comma, del codice civile, subordinatamente all'avveramento della Condizione Autorizzazione BCE, il Progetto di Scissione verrà depositato, ai fini della relativa iscrizione, presso il Registro delle Imprese di Torino e di Milano Monza Brianza Lodi.

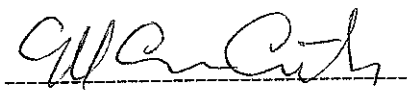
Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici al Progetto di Scissione così come agli allegati dello stesso, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero connessi e/o conseguenti all'Operazione di Cartolarizzazione.

11. TRATTAMENTO FISCALE

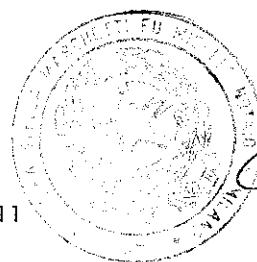
L'operazione di Scissione non è considerata cessione di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *f*, del D.P.R. n. 633/1972, ed è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Torino, 19 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

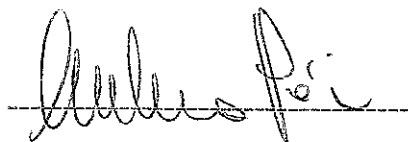


Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro



Conegliano, 22 maggio 2026

Per Kallipos LeaseCo S.r.l.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Perin', is written over a horizontal dashed line.

L'Amministratore Unico Blade Management S.r.l. in persona di Andrea Perin

Elenco allegati:

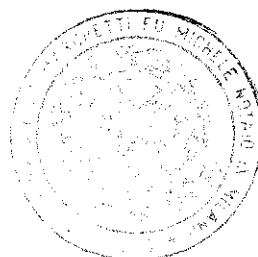
Allegato A – Statuto della Società Scissa

Allegato B – Statuto della Società Beneficiaria

Allegato C – Crediti Leasing Rilevanti

Allegato A

STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA



gmp

all

Chie



Statuto

Statuto

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino
in data 14 maggio 2026

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari – Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156 - capitale sociale euro 10.408.491.333,68, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) – aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361



[Handwritten signature]

INTESA SANPAOLO S.p.A.

STATUTO

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

- Articolo 1. Denominazione.
- Articolo 2. Sede.
- Articolo 3. Durata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

- Articolo 4. Oggetto sociale.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

- Articolo 5. Capitale sociale.
- Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

- Articolo 7. Assemblea.
- Articolo 8. Convocazione.
- Articolo 9. Intervento in assemblea e voto.
- Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.
- Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- Articolo 12. Sistema monistico.
- Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.
 - 13.1. Composizione.
 - 13.2. Durata.
 - 13.3. Integrazione.

-
- 13.4. Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 13.5. Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- 13.6. Perdita dei requisiti.
- 13.7. Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.
- 14.1. Liste di candidature.
- 14.2. Votazione.
- 14.3. Parità di quoziente e ballottaggio.
- 14.4. Meccanismo suppletivo.
- 14.5. Completamento degli assetti.
- 14.6. Lista unica.
- 14.7. Assenza di liste.
- 14.8. Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti.
- Articolo 15. Cessazione dalla carica.
- 15.1. Simul stabunt simul cadent.
- 15.2. Revoca.
- 15.3. Sostituzioni.
- Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.
- 16.1. Rimborsi spese.
- 16.2. Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 16.3. Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- 16.4. Remunerazione per particolari cariche.
- Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 17.1. Convocazione.
- 17.2. Cadenza.
- 17.3. Richiesta di convocazione.
- 17.4. Luogo.
- 17.5. Avviso di convocazione.
- 17.6. Riunioni.
- 17.7. Assistenza alle riunioni.
- 17.8. Validità e maggioranza.
- 17.9. Deliberazioni a maggioranza qualificata.
- 17.10. Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.
- 17.11. Regolamento consiliare.
- Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
- 18.1. Compiti del Consiglio di Amministrazione.
- 18.2. Competenze non delegabili.
- 18.3. Incarichi specifici.



944P

all

[Handwritten signature]

18.4. Credito speciale e agevolato.

Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.1. Competenze.

19.2. Poteri suppletivi in caso di urgenza.

19.3. Vice – Presidenti.

Articolo 20. Consigliere Delegato.

20.1. Nomina e poteri.

20.2. Funzioni.

20.3. Informativa.

Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.

22.1. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

22.2. Consigliere Delegato.

22.3. Altri soggetti.

Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.1. Funzioni.

23.2. Organizzazione.

23.3. Rapporti con le società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.

23.4. Raccordo di gruppo.

23.5. Poteri del Comitato.

Articolo 24. Comitati consiliari obbligatori.

Articolo 25. Comitato Nomine.

Articolo 26. Comitato Remunerazione.

Articolo 27. Comitato Rischi.

Articolo 28. Altri Comitati.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI

Articolo 29. Bilancio e utili.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO. RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

Articolo 31. Recesso.

Articolo 32. Scioglimento.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, ai sensi della normativa vigente, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

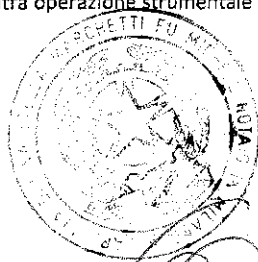
Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.



Handwritten signatures and initials, including "GUCP" and a large stylized signature.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 10.408.491.333,68, diviso in n. 17.479.423.619 azioni ordinarie prive del valore nominale.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022, le cui deliberazioni sono state aggiornate dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026, ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il 29 aprile 2027, anche in più tranches, di massimi Euro 230.000.000,00, mediante emissione di un numero massimo di 145.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2022-2025 denominato "Performance Share Plan", alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un importo massimo di utili e/o riserve di utili, quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, corrispondente al valore nominale inespresso delle azioni emesse al momento dell'esercizio della delega; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili e ad aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

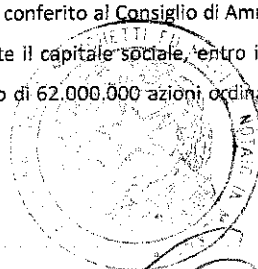
5.4.- L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026 ha approvato l'annullamento di massime n. 800.000.000 azioni proprie Intesa Sanpaolo, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente e al Consigliere Delegato e CEO anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamento, in una

o più volte, entro il 23 ottobre 2026 e ad aggiornare il presente articolo 5 a seguito delle variazioni del numero di azioni indicate al comma 1 e della ultimazione delle operazioni di annullamento.

5.5.- L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026 ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 30 ottobre 2027, anche in più tranches, mediante emissione di un numero massimo di 76.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, con godimento regolare, da assegnare ai dipendenti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029", alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un importo massimo di utili e/o riserve di utili, quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, corrispondente al valore nominale inespresso delle azioni emesse al momento dell'esercizio della delega; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, e ad aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

5.6.- L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, entro il 30 ottobre 2027, per un importo massimo, inclusivo del sovrapprezzo, di Euro 720.000.000, con esclusione del diritto di opzione, a favore dei dipendenti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029", in via scindibile, in una o più volte, con emissione di massime numero 170.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029". L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; tale prezzo sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere complessivamente inferiore all'importo dell'aumento; (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029", alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale; e (iv) aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

5.7.- L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026 ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il 30 aprile 2031, anche in più tranches, mediante emissione di un numero massimo di 62.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le



stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del Piano di incentivazione a Lungo Termine denominato "Performance Share Plan 2026-2029", alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, corrispondente al valore nominale inespresso delle azioni emesse al momento dell'esercizio della delega; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili e ad aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e delibera sulla distribuzione degli utili;
- 2) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16 e ne elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 14.8;
- 3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e ne nomina il Presidente, il tutto con le modalità di cui all'Articolo 14, determinando il loro compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16.3;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 5) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo allo scopo dovuto e, sentito lo stesso Comitato, revoca o modifica, ove occorra, l'incarico conferito;

6) approva le politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del personale e i piani basati su strumenti finanziari; in tale ambito approva i criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed ha altresì facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa;

7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

8) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza;

9) autorizza le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nei casi e con le modalità previsti dalle procedure adottate ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. h), in conformità alla disciplina in materia.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. m) sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

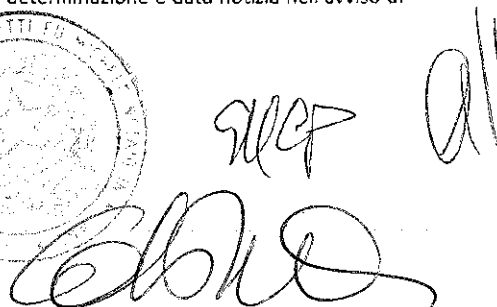
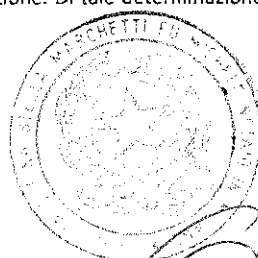
8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, ove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

8.4.- L'Assemblea si tiene in unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.



8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

9.5.- Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste detta carica ininterrottamente da maggior tempo e che non sia assente né impedito o, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in difetto, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esauendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 14 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema monistico.

La Società adotta il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*sexiesdecies* e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (qui di seguito, anche "Consiglio"), alcuni componenti del quale fanno altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione (qui di seguito anche "Comitato").

Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.

13.1.- Composizione.

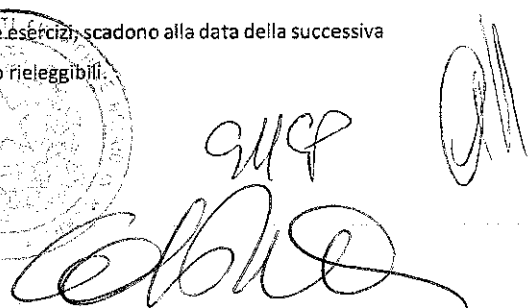
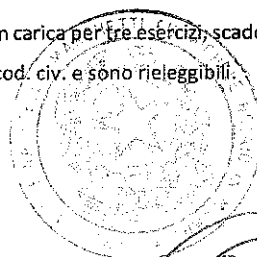
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato devono essere riservati almeno due quinti dei Consiglieri a far corso dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 1° gennaio 2020. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, questo è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da cinque Consiglieri.

13.2.- Durata.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2354 cod. civ. e sono rieleggibili.



13.3.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne successivamente il numero, ma non oltre tale massimo. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'Articolo 14, salvaguardando il riparto tra generi mediante l'applicazione, ove occorra, del meccanismo suppletivo previsto dall'art.14.4. La scadenza dei nuovi eletti è quella stessa dei componenti già in carica.

13.4.- Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

13.4.1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.4.2. In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) (Professionalità) Almeno quattro componenti devono i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- b) (Indipendenza) Almeno due terzi dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nel presente articolo al successivo paragrafo 13.4.3; tali Consiglieri sono denominati, nel presente Statuto, "Consiglieri Indipendenti"; qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero, il requisito deve essere riferito ad un numero di Consiglieri arrotondato all'unità superiore.

13.4.3. Un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un'azionista significativo della Società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
 - e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. A tal fine sono intesi quali stretti familiari i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.
- Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l'aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.
- Inoltre, un Consigliere non può essere considerato indipendente nei casi indicati dall'art.148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, nonché in quelli stabiliti in modo vincolante dalla normativa tempo per tempo applicabile alla Società, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

13.4.4. Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente il Presidente, il Consigliere Delegato ovvero chi ricopre altre cariche per le quali tali requisiti siano richiesti. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere anche i requisiti per essi stabiliti dall'articolo 13.5 dello Statuto.

13.4.5. Coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o altra società del Gruppo ovvero abbiano cariche esecutive in società del Gruppo, ove eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società e salvo il caso in cui, rispettivamente, optino per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o si dimettano dalle cariche esecutive, decadono da essa, fatta eccezione per il caso di nomina alla carica di Consigliere Delegato.

13.4.6. Fermo quanto previsto all'Articolo 14, ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema previsto dall'Articolo 14.1.



13.5.- Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

13.5.1. I componenti del Comitato devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.5.2. I componenti del Comitato, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa ad essi applicabile, devono altresì possedere i requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto per i Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4 paragrafo 3.

13.5.3. I componenti del Comitato devono inoltre aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

- a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero
- b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero
- c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Almeno tre di essi devono altresì i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.

13.5.4. Ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di cumulo degli incarichi (e in ogni caso i limiti previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36), i componenti del Comitato non possono assumere: i) cariche di natura esecutiva in altre imprese o ii) cariche non esecutive in organi (ivi inclusi gli organi di controllo) di altre imprese di dimensioni significative - per tali intendendosi quelle indicate all'art.13.5.3 lettera a) - in numero superiore a due. A tal fine i candidati alla carica di Componente del Comitato assumono espressamente l'obbligo di far cessare immediatamente le cariche incompatibili in caso di loro nomina.

13.5.5. In ogni caso, ferma ogni altra incompatibilità prevista dalla normativa vigente, ai componenti del Comitato è fatto divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga una partecipazione strategica, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. Le cariche di controllo eventualmente ricoperte ai sensi del presente paragrafo si computano comunque ai fini dei limiti stabiliti al precedente paragrafo 13.5.4.

13.5.6. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere componenti di altri Comitati di nomina consiliare diversi dal Comitato Rischi e dal Comitato Istituito ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate.

13.6.- Perdita dei requisiti

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità di un Consigliere previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, non ne determina la decadenza se rimane integro il numero minimo dei Consiglieri dotati dei requisiti richiesti.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, determina comunque la cessazione da cariche per le quali tali requisiti siano richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto. Per ciascun componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità indicati al precedente Articolo 13.5, paragrafi 2 e 3, ovvero il mancato rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'Articolo 13.5, paragrafo 4, determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

13.7.- Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti.

Spetta al Segretario redigere, d'intesa con chi presiede le singole riunioni, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sempre che essi non siano redatti da Notaio. Tali verbali vanno poi trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

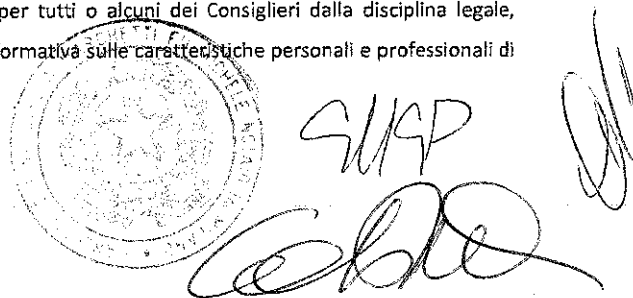
Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.

14.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 19 (diciannove) nominativi. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e dovrà indicare separatamente nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e nella seconda sezione i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati che, unitamente alla loro accettazione della candidatura, attestino il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e fornisca un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di



ciascuno dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci che presentano una lista e che siano diversi dagli Azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali Azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa vigente. A pena di ineleggibilità, un candidato può essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre): c.i) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; c.ii) deve altresì contenere un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'Articolo 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista e, inoltre, c.iii) deve contenere, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lett. a) dello Statuto e, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del medesimo requisito di professionalità. Ai presenti fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti in ciascuna lista valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati rispettivamente agli Articoli 13.1 e 13.4, paragrafo 2, lett. b) dello Statuto;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata: d.i) una sola lista; d.ii) una sola lista con candidati limitati alla seconda sezione; d.iii) una o più liste con candidati limitati alla sola prima sezione, oppure d.iv) solo liste presentate da Soci che in base alla normativa vigente risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

14.2.- Votazione.

14.2.1. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in base all'ordine progressivo con il quale sono in essa elencati e fino ad esaurimento dei candidati presenti nella pertinente sezione della lista, sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto cinque componenti nel caso di Consiglio

composto da 19 o da 18 Consiglieri, ovvero, negli altri casi, sono tratti da tale lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto quattro componenti. In particolare, dalla seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono in ogni caso prelevati nel loro ordine progressivo tre Consiglieri, per assumere altresì la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Consiglieri riservati a tale lista sono prelevati dalla prima sezione di essa sempre in base all'ordine progressivo in cui sono in essa elencati.

14.2.2. Due Consiglieri sono tratti, nel loro ordine progressivo, dalle prime due posizioni della seconda sezione della lista che abbia candidati idonei a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sia risultata seconda per maggior numero di voti ("prima lista di minoranza") e che non sia stata presentata o votata da parte di Soci collegati, secondo la normativa vigente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Il primo di tali Consiglieri assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.2.3. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione non eletti ai sensi dei precedenti paragrafi 14.2.1 e 14.2.2 del presente Articolo – anche per eventuale insufficienza dei candidati presenti nelle liste – sono tratti proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti ("liste di minoranza", intendendosi tra queste inclusa anche la prima lista di minoranza), purché tali liste, prese complessivamente, abbiano ottenuto voti almeno pari al 10% del capitale ordinario rappresentato in Assemblea. I voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione di dette liste, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse due sezioni. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in due graduatorie decrescenti, una per ciascuna sezione delle liste, fatta eccezione per i primi due quozienti della seconda sezione della lista dalla quale sono stati già prelevati i candidati nominati ai sensi del precedente paragrafo 14.2.2. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati nella rispettiva graduatoria delle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

14.2.4. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio e del Comitato secondo la procedura definita ai paragrafi precedenti, a ciò si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

14.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.



SUGP
[Signature]

[Signature]

14.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 13.4. dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano taluno dei requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Ai soli fini della presente disposizione, ai candidati di tutte le liste sono attribuiti progressivamente i quozienti corrispondenti ai voti ottenuti da ciascuna lista, secondo la procedura definita all'Articolo 14.2.3, secondo e terzo periodo.

14.5.- Completamento degli assetti.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o non consenta di eleggerli nel rispetto dei requisiti anche di indipendenza e genere richiesti, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto della necessaria rappresentanza delle minoranze, secondo i criteri indicati all'Articolo 15.3.5.

14.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera (tanto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, quanto per la nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione) a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

14.8.- Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti

L'Assemblea elegge a maggioranza relativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Vice – Presidenti.

Articolo 15. Cessazione dalla carica.

15.1.- Simul stabunt simul cadent.

Se viene meno per qualunque causa più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi consiglieri e i componenti restanti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

15.2.- Revoca.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e previo parere del Comitato Nomine espresso all'unanimità dei presenti; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità dei componenti del medesimo Comitato.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata.

La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

15.3.- Sostituzioni.

15.3.1. In caso di cessazione dalla carica di Consiglieri di amministrazione diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo componente del Consiglio, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti richiesti e del numero di consiglieri indipendenti e del genere meno rappresentato previsti dallo Statuto e/o dalla normativa vigente.

15.3.2. Ove venga a cessare dalla carica un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove sia cessato il Presidente del Comitato, di esso assume la Presidenza il componente tratto dalla medesima lista di quello cessato e ad esso successivo in graduatoria in sede di nomina.

15.3.3. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a mancare sarà sostituito dall'Assemblea convocata senza indugio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 15.3.5.

15.3.4. I componenti subentrati nel Comitato per il Controllo sulla Gestione e i componenti nominati dal Consiglio per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea.

15.3.5. L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio di generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

Pertanto, l'Assemblea procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei Consiglieri nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri eletti in una lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, ovvero sempre a maggioranza relativa, ma senza tener conto del voto dei soci che hanno presentato la lista di maggioranza in occasione dell'ultima elezione delle cariche sociali o che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea e dei soci ad essi collegati, come definiti dalla normativa vigente.

15.3.6. I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.

16.1.- Rimborsi spese.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

16.2.- Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina in misura fissa, nel rispetto della normativa vigente, un compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilito per l'intero loro periodo di carica, e, inoltre, il compenso additivo della carica di Presidente e di Vice-Presidente.

16.3.- Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Compete all'Assemblea stabilire, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, un compenso specifico per i componenti di tale Comitato, determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.

16.4.- Remunerazione per particolari cariche.

Fermo quanto previsto all'art. 16.2, spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, stabilire, in aggiunta al compenso determinato dall'Assemblea, la remunerazione dei componenti il Consiglio cui il Consiglio stesso attribuisca ulteriori particolari cariche in conformità dello Statuto. Tale remunerazione è determinata in misura fissa, ad eccezione di quella spettante al Consigliere Delegato e Direttore Generale, stabilita anche in misura variabile, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.**17.1.- Convocazione.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto. Egli presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti del Consiglio.

17.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

17.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti, indicando gli argomenti da trattare, fermo quanto previsto dall'Articolo 23.5.

17.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

17.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di dodici ore o con altre modalità previamente definite dal Consiglio di Amministrazione, in relazione a circostanze eccezionali. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 17.6. Anche in assenza di formale convocazione, si intende validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale prendano parte tutti i suoi componenti in carica.

17.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.



17.7.- Assistenza alle riunioni.

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) per i componenti del Comitato di Direzione, il Consiglio può ammettere ai propri lavori, per gli incumbenti di loro competenza ed esigenze di miglior informazione del Consiglio, dipendenti e/o esponenti del Gruppo e consulenti o esperti esterni alla Società.

17.8.- Validità e maggioranza.

Spetta a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione la facoltà di formulare al Consiglio stesso proposte o mozioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo art. 17.9, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

17.9.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni concernenti:

- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, la modifica o la revoca delle sue deleghe e la determinazione della sua remunerazione;
- la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione, secondo quanto disposto all'Articolo 15.3;
- la proposta di revoca dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, secondo quanto previsto all'Articolo 15.2;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri.

17.10.- Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Consigliere di Amministrazione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, deve darne tempestiva notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e, qualora sussista conflitto di interessi, deve astenersi dalla deliberazione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione favorevole all'operazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza di essa per la Società.

17.11.- Regolamento consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare un proprio regolamento che, nel rispetto delle indicazioni di legge e di statuto, ne determini più specificamente le modalità organizzative.

Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

18.1.- Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Ferme restando le competenze definite all'Articolo 18.2, il Consiglio di Amministrazione delega al Consigliere Delegato i poteri necessari ed opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio determina in modo analitico, con chiarezza e precisione, il contenuto, i limiti quantitativi e/o di valore e le modalità di esercizio della delega al Consigliere Delegato, definendo altresì le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio stesso l'informativa sull'attività delegata, avendo cura di assicurare l'equilibrio dei poteri.

18.2.- Competenze non delegabili.

18.2.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici e la propensione al rischio e così approva il *risk appetite framework*, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo;
- definisce e approva gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri (processo ICAAP);
- definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni della Società e del Gruppo e, in tale contesto, approva le regole con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli Organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento;
- definisce l'assetto complessivo di governo, approva l'assetto organizzativo della Società e identifica i flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio e quelli che agli Organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali; delibera altresì in ordine al sistema delle deleghe in materia di erogazione del credito e valuta il generale andamento della Società e del Gruppo;
- approva i sistemi contabili e di rendicontazione e supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società e del Gruppo;
- provvede al riesame periodico delle determinazioni così assunte;
- assicura un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

18.2.2. Oltre alle materie non delegabili in base alla legge ed alla regolamentazione applicabile, sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato e Direttore Generale, il conferimento, la modifica o la cessazione dei suoi poteri e la remunerazione inerente alla carica;



CM GP




-
- b) la nomina e la revoca dei componenti dei Comitati di nomina consiliare previsti dallo Statuto, ivi incluso il loro presidente, e l'eventuale costituzione di ulteriori comitati interni al Consiglio con funzioni istruttorie e consultive di cui all'Articolo 28;
 - c) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta.
- I componenti del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio di cui alla successiva lettera i);
- d) la costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, degli altri Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo di primo livello e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; il Consiglio ne approva il regolamento di funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta;
 - e) la nomina, la revoca e la vigilanza del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 - bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la retribuzione spettantegli;
 - f) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, nonché la nomina del responsabile della funzione Tutela Aziendale, che è il Datore di Lavoro per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
 - g) l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica;
 - h) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza e l'approvazione delle procedure applicabili alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati di Gruppo;
 - i) l'approvazione e la modifica del proprio eventuale regolamento di organizzazione e funzionamento e di quelli dei Comitati statutari di nomina consiliare;
 - j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - k) le decisioni concernenti i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni considerate strategiche in base alla normativa di vigilanza o in base ai piani e alle politiche adottati dal Consiglio stesso, nonché comunque ii) l'acquisto, cessione, conferimento di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 considerati strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e iii) gli investimenti e disinvestimenti, anche immobiliari, strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e, in ogni caso, iv) le operazioni del genere indicato ai precedenti punti aventi valore unitario superiore al 3% del totale dei fondi propri della Società calcolato a livello consolidato a fini di vigilanza;

- l) la designazione dei componenti degli organi delle Società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;
- m) in applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, le delibere di fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- n) le linee guida in ordine alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti. Il Consiglio, inoltre, assicura il coordinamento delle erogazioni liberali nel quadro di un piano annuale degli interventi, diretti e indiretti, di cui approva la regolamentazione generale, anche in coerenza con l'attenzione e la responsabilità del Gruppo nei confronti delle tematiche ambientali, sociali e di governance.
- Il Consigliere Delegato esercita il potere di proposta di cui all'Articolo 20.2. Restano fermi i poteri consultivi, di istruttoria e proposta riservati dalla normativa vigente ai Comitati statutari e la facoltà dei singoli Consiglieri di formulare proposte di delibera.

18.2.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'idoneità dei propri componenti, tenendo conto della normativa vigente e delle specifiche regole adottate dal medesimo Consiglio sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per l'Organo nel suo complesso e per i suoi Comitati, anche in ragione delle caratteristiche della Società e degli obiettivi di governo societario prescelti. Il Consiglio adotta le misure a tal fine necessarie ad assicurare che ciascun Consigliere e il Consiglio nel suo complesso risultino costantemente adeguati per competenza, correttezza, reputazione, autonomia di giudizio, dedizione di tempo e grado di diversificazione anche in termini di esperienze, età, genere e proiezione internazionale, ove occorra, proponendo la revoca o pronunciando la decadenza o la sospensione dei Consiglieri che non dimostrino di possedere i requisiti prescritti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione la dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comitato.

18.3.- Incarichi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a propri componenti specifici incarichi; su proposta del Consigliere Delegato, può altresì conferire a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali o ad altro personale specifici poteri per determinate attività o categorie di atti e di affari, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure congiuntamente o riuniti in comitati.

18.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.



Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.1.- Competenze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente.

In tale ambito:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo affinché adeguate informazioni e documentazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti;
- b) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera in modo neutrale affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica, con particolare riguardo tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri, e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
- c) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
- d) provvede alla convocazione dell'Assemblea;
- e) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori;
- f) promuove e sovrintende all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, anche per gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna, ponendosi come interlocutore dei Comitati statutari consiliari ai quali non partecipi, e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni di gestione corrente delegate;
- g) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consigliere Delegato;
- h) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali;
- i) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- j) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini delle proprie attribuzioni e della sua attività di referente consiliare e assembleare;
- k) ha la facoltà di stare in giudizio e di delegare la rappresentanza processuale della Società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte;
- l) progetta, sentito il Consigliere Delegato e secondo le linee guida approvate dal Consiglio, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- m) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

19.2.- Poteri suppletivi in caso di urgenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 19.3, su proposta vincolante del Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso. Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni di cui all'Articolo 18.2.2 dello Statuto, limitatamente a quelle riguardanti la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera i) dello stesso Articolo 18.2.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, possono essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

19.3.- Vice – Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, adempie le sue funzioni il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste tale carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età; in caso di sua assenza o impedimento, gli subentra un Vice-Presidente scelto secondo i criteri in precedenza indicati. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, adempie le funzioni del Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione, non componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione, più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età. Il medesimo criterio di sostituzione temporanea si applica anche nel caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente sino alla data della successiva Assemblea di nomina del nuovo Presidente.

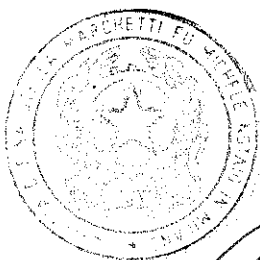
Articolo 20. Consigliere Delegato.

20.1.- Nomina e poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e provvedendo con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 17.9, elegge tra i propri componenti, al di fuori del Presidente del Consiglio stesso, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del numero minimo di Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lettera b, un Consigliere Delegato, al quale delega i poteri inerenti alla gestione corrente della Società, secondo quanto disposto dall'Articolo 18.1.

20.2.- Funzioni.

Il Consigliere Delegato



-
- a) è Capo dell'Esecutivo e Direttore Generale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) determina e impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale;
 - c) nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, ultimo comma;
 - d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici, del *risk appetite framework* e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) cura altresì che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale dei Comitati di cui all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) e d).

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato:

- le attribuzioni allo stesso spettanti quale Direttore Generale ai sensi del presente paragrafo 20.2 sono esercitate a firma congiunta da due Dirigenti apicali, facenti parte del Comitato di Direzione di cui all'Articolo 18.2.2 lett. c), individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato;
- le facoltà allo stesso attribuite in qualità di Consigliere Delegato sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione.

20.3.- Informativa.

Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione le informazioni richiestegli dal Presidente o dai Consiglieri e riferisce in ogni caso, con periodicità di regola mensile e comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Le informazioni periodicamente fornite al Consiglio di Amministrazione sono specificamente presentate anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione. Sono fatti salvi casi di particolare urgenza in cui il Consigliere Delegato riferisce senza indugio.

Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.

22.1.- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 19.3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

22.2.- Consigliere Delegato.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato e Direttore Generale nelle materie allo stesso spettanti per Statuto e delegate dal Consiglio di Amministrazione.

22.3.- Altri soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente, ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoghe facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e Direttore Generale nell'ambito delle sue funzioni e competenze.

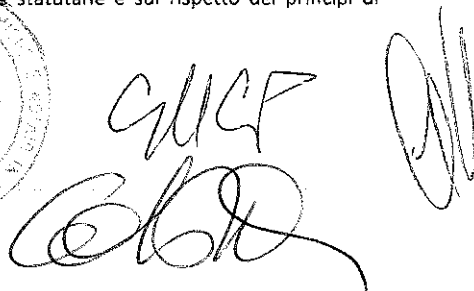
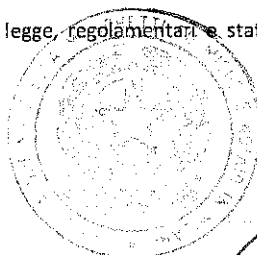
Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.1.- Funzioni.

Il Comitato svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.

In tale ambito il Comitato:

a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



-
- b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il tutto anche in relazione al Gruppo che fa capo alla Società;
 - c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
 - d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
 - e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
 - f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
 - g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
 - h) riferisce tempestivamente all'autorità di vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
 - j) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
 - k) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere e negli altri casi previsti dall'Articolo 8.2;
 - l) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
 - m) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero le attività richiestegli dal Presidente del Consiglio stesso per i fini e nell'ambito delle attribuzioni di cui all'Articolo 19 dello Statuto.

Il Comitato si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Rischi per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse.

23.2.- Organizzazione.

Il Comitato determina il proprio regolamento di funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dallo Statuto per le riunioni consiliari. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23.3.- Rapporti con la società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.

I responsabili delle funzioni e strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti. Le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Comitato.

23.4.- Raccordo di Gruppo.

Il Comitato opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo anche il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

23.5.- Poteri del Comitato.

Spettano al Comitato o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: *i)* i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli Organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; *ii)* il potere di richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; *iii)* il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare il Consiglio di Amministrazione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti Organi di Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Articolo 24. Comitati Consiliari obbligatori.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Rischi.

Ciascun Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri non esecutivi e in maggioranza Indipendenti.

Il Consigliere nominato presidente di un Comitato non può ricoprire la carica di presidente di altro Comitato di nomina consiliare.

Sono altresì costituiti dal Consiglio di Amministrazione gli altri comitati resi obbligatori secondo la disciplina vigente.



Articolo 25. Comitato Nomine.

Il Comitato Nomine svolge funzioni istruttorie e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina dei componenti e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, quando essa spetti al Consiglio stesso, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26. Comitato Remunerazioni.

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in merito ai compensi e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27. Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28. Altri Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori e consultivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni, scegliendone i componenti tra i Consiglieri e determinandone la remunerazione, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

TITOLO VI BILANCIO – UTILI

Articolo 29. Bilancio e utili.

29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

- a) a tutte le azioni ordinarie nella misura in cui l'Assemblea ne deliberi la distribuzione;

b) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

29.5. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

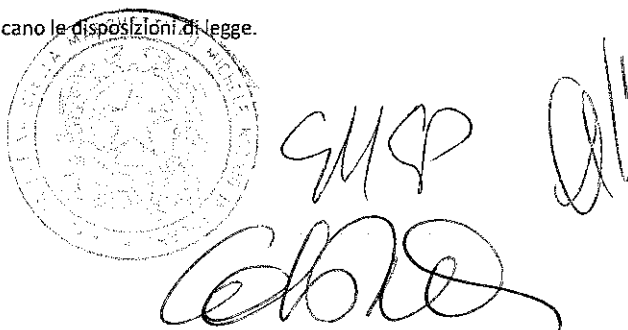
31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.



Allegato B

STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA



Alessandro Degan
Notaio

31015 Conegliano (TV)
Via San Giuseppe 13/G
Tel. 0438 418681

Registrato a Treviso
il 29/04/2026
n. 12971 Serie 1T
Esatti euro 356,00

Repertorio N. 288423

Raccolta N. 16885

-- COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA --

----- R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di aprile. -----

----- (27 Aprile 2026) -----

In Conegliano, in un ufficio posto al terzo piano dell'edificio sito in Via V. Alfieri n. 1, davanti a me, Alessandro Degan, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Treviso, residente in Conegliano, sono comparsi i signori: -----

- IZZI LUCIO, nato a Pescara il 23 aprile 1965; -----

- BUSSI LUIGI, nato a Trieste il 17 febbraio 1967; -----

entrambi domiciliati per il presente atto in Conegliano, via V. Alfieri n. 1; -----

i quali dichiarano di intervenire al presente atto, il primo nella sua qualità di Amministratore Delegato e il secondo nella sua qualità di Direttore Corporate Investment Banking, ora denominato Responsabile della Divisione Group Corporate & Investment Banking, in rappresentanza della società: -----

- "BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A." brevemente "BANCA FININT S.P.A.", società costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale euro 91.743.007,00 (novantunomilionisettecentoquarantatremilasette virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265, REA TV 372945, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia; -----

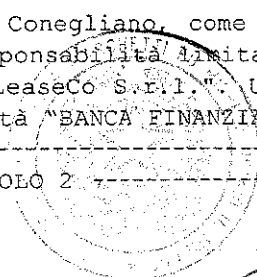
muniti dei necessari poteri, congiuntamente tra loro, in forza delle delibere del Consiglio di Amministrazione della società medesima in data 10 dicembre 2020 e in data 23 aprile 2024. -----

I comparenti, entrambi cittadini italiani e della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono quindi quanto segue: -----

----- ARTICOLO 1 -----

E' costituita dalla società "BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.", con sede in Conegliano, come sopra rappresentata, una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Kallipos LeaseCo S.r.l.". Unico socio è la sopra identificata società "BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.". -----

----- ARTICOLO 2 -----



Handwritten signatures and initials

La società ha sede in Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione che verrà eseguita presso il Registro delle Imprese competente, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. -----

----- ARTICOLO 3 -----

La Società, costituita ai sensi dell'art. 7.1, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999 n. 130 e successivi provvedimenti di attuazione (la "**Legge 130**"), ha per oggetto esclusivo l'acquisizione (anche per effetto di scissione o di altre operazioni di aggregazione e/o di cessione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato, il "**Testo Unico Bancario**"), la gestione e la valorizzazione (anche tramite l'alienazione, la costruzione, la demolizione e la ricostruzione) di beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti di locazione finanziaria, se ancora in essere, ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione o scioglimento di tali contratti, nell'ambito e nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione che verrà realizzata da parte di "Kallipos SPV S.r.l." (la "**SPV**") - società costituita, ai sensi della Legge 130, con sede in Via Valtellina, 15/17, 20159 Milano, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14667630967 - cartolarizzazione avente ad oggetto crediti pecuniari ceduti da una banca avente sede legale in Italia, derivanti, *inter alia*, da contratti di locazione finanziaria (i "**Contratti di Leasing**") i cui debitori sono stati qualificati come "deteriorati" in conformità alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente integrata e/o modificata (la "**Cartolarizzazione**"). -----

Pertanto, nei limiti dalla legge consentiti e purché tali attività vengano svolte nell'ambito e nell'interesse della Cartolarizzazione, la Società potrà acquisire (anche per effetto di scissione o di altre operazioni di aggregazione e/o di cessione ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario) e subentrare nei rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, vendere, permutare, costruire, demolire e ricostruire, mantenere, restaurare, ristrutturare i beni immobili, i beni mobili registrati ed altri beni mobili, di qualunque genere e tipo, oggetto dei Contratti di Leasing e acquistati dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione, nonché concedere in locazione - purché non finanziaria - e gestire in proprio i beni di cui sopra di cui essa abbia la pie-

na proprietà, altro diritto reale e/o comunque, la disponibilità. -----

Resta in ogni caso escluso l'esercizio di ogni attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico e, in particolare, sia l'esercizio dell'attività di locazione finanziaria che l'esercizio dell'attività di acquisto a titolo oneroso di crediti. -----

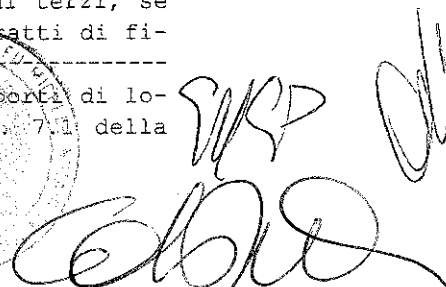
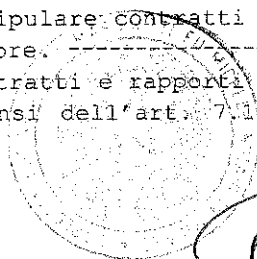
Secondo quanto previsto dall'art. 7.1 della Legge 130, le somme in qualsiasi modo rinvenienti dalla detenzione, gestione o dismissione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti Contratti di Leasing relativi ai crediti oggetto di cartolarizzazione da parte della SPV, sono dovute dalla Società alla SPV, sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi nel contesto della Cartolarizzazione e al pagamento dei costi della Cartolarizzazione medesima. -----

Secondo quanto previsto dall'art. 7.1 della Legge 130, i beni e i diritti acquistati dalla Società e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi, nonché ogni altro diritto acquisito dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione, in conformità alle disposizioni della Legge 130, costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello della Società stessa. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla SPV nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla SPV nell'ambito della Cartolarizzazione. La Società verrà consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario e, al termine della Cartolarizzazione, verrà liquidata. -----

La capacità di indebitamento della Società non potrà, comunque, eccedere l'ammontare necessario al finanziamento dell'acquisto, detenzione, gestione e valorizzazione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti Contratti di Leasing, nonché, più in generale, dei beni a garanzia dei crediti oggetto della Cartolarizzazione. --

Per lo svolgimento e la realizzazione dell'oggetto sociale di cui al presente articolo, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale e potrà stipulare contratti di finanziamento in qualità di prestatore. -----

Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi dell'art. 7.1 della



Legge 130 sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'art. 2, comma 3, lettera c) della Legge 130 ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 dell'art. 7.1 della Legge 130. -----

----- ARTICOLO 4 -----

La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacento, fermo restando che al termine della Cartolarizzazione sarà in ogni caso posta in liquidazione. -----

----- ARTICOLO 5 -----

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene interamente assunto e sottoscritto in denaro dall'unico socio costituente. -----

----- ARTICOLO 6 -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei). -----

----- ARTICOLO 7 -----

Le altre norme relative al funzionamento della società sono contenute nello Statuto Sociale composto di 25 (venticinque) articoli che, da me illustrato ai comparenti che dichiarano di ben conoscerlo, poichè esattamente definito nei suoi contenuti nei giorni precedenti ad oggi, si allega al presente atto sotto **la lettera A)** per farne parte integrante e sostanziale. -----

----- ARTICOLO 8 -----

Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che resterà in carica a tempo indeterminato, e lo stesso viene nominato nella persona della società: -----

- "Blade Management S.r.l.", società costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede in Conegliano (TV), viale Italia n. 203, capitale sociale deliberato e sottoscritto per euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), versato per euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04898870268. -----

L'organo amministrativo, come sopra nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei Soci. -----

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al nominato Amministratore Unico, società "Blade Management S.r.l.", la quale eserciterà le proprie funzioni di amministratore designando un rappresentante-persona fisica appartenente alla propria organizza-

zione. -----
Ad ogni buon fine, i comparenti, nella veste in comparsa indicata, attestano, dandone atto, che l'Amministratore come sopra nominato ha già fatto pervenire all'unico socio costituente, in data anteriore alla sua nomina, una dichiarazione (che verrà conservata agli atti sociali) in merito all'inesistenza - sia a proprio carico che a carico della persona fisica che verrà designata a svolgere le funzioni di amministratore - delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile nonché di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. -----

----- ARTICOLO 9 -----

La società costituente, come sopra rappresentata, dichiara, dandone atto, che il versamento della somma rappresentante l'intero capitale sociale, pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è già avvenuto mediante deposito del detto importo presso il conto dedicato di me Notaio IBAN n. IT51H0708461620000000935378, acceso - ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 - presso la "Banca della Marca Credito Cooperativo - Società Cooperativa", filiale di Conegliano, deposito che è avvenuto mediante un bonifico bancario, con valuta in data 10 (dieci) aprile 2026 (duemilaventisei) effettuato per il tramite di BFF BANK S.P.A., con addebito sul conto corrente numero IT30 D 03266 61620 000013740022 presso detta banca; identificativo disposizione: C0104089070226000043223. -----
Di detto deposito è stata fatta annotazione nel Registro delle somme e dei valori di cui all'art. 6 della Legge n. 64 del 1934. -----

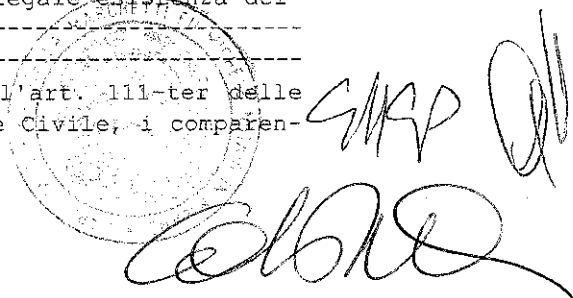
La società costituente, come sopra rappresentata, conferisce a me notaio, che accetto, incarico - una volta intervenuta l'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese - di trasferire detta somma alla sopra identificata società Blade Management S.r.l., nella sua qualità di Amministratore Unico della qui costituita società, mediante bonifico bancario da effettuarsi a favore del conto corrente intestato alla società "Kallipos LeaseCo S.r.l.", che verrà a me Notaio indicato dalla medesima società "Blade Management S.r.l.". --

----- ARTICOLO 10 -----

Il nominato Organo Amministrativo provvederà a curare tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società. -----

----- ARTICOLO 11 -----

Ai soli fini di quanto previsto dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, i comparen-



ti dichiarano che l'esatto indirizzo del luogo ove è posta la sede sociale è: Milano, via Valtellina n. 15/17. -

----- ARTICOLO 12 -----

Le imposte e le spese inerenti e conseguenti al presente atto costitutivo, che si indicano ammontare approssimativamente ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento virgola zero zero) sono a carico della qui costituita società. -----

I comparenti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali - anche al fine degli adempimenti della normativa antiriciclaggio - resa da me notaio ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) e mi dispensano espressamente dalla lettura dell'allegato statuto. -----

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo approvano. L'atto presente, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di due fogli di cui si occupano cinque facciate intere e fin qui della presente. Sottoscritto alle ore 19 e 10 minuti. -----

F.TO: LUCIO IZZI -----

F.TO: LUIGI BUSSI -----

F.TO: ALESSANDRO DEGAN (L.S.) -----

ALLEGATO A - REPERTORIO N. 288423 RACCOLTA N. 16885 -----

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

----- Art. 1) -----

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "Kallipos LeaseCo S.r.l." (la "Società"). -----

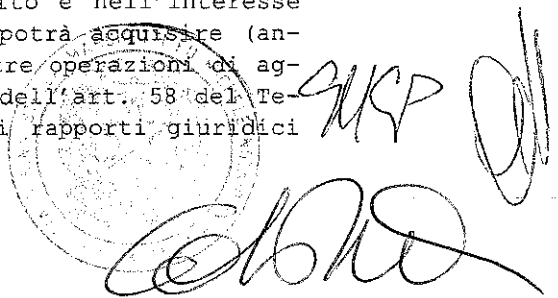
----- Art. 2) -----

La Società ha sede in comune di Milano (MI). -----
Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero. -----

----- Art. 3) -----

La Società, costituita ai sensi dell'art. 7.1, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999 n. 130 e successivi provvedimenti di attuazione (la "**Legge 130**"), ha per oggetto esclusivo l'acquisizione (anche per effetto di scissione o di altre operazioni di aggregazione e/o di cessione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato, il "**Testo Unico Bancario**"), la gestione e la valorizzazione (anche tramite l'alienazione, la costruzione, la demolizione e la ricostruzione) di beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti di locazione finanziaria, se ancora in essere, ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione o scioglimento di tali contratti, nell'ambito e nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione che verrà realizzata da parte di "Kallipos SPV S.r.l." (la "**SPV**") - società costituita, ai sensi della Legge 130, con sede in Via Valtellina, 15/17, 20159 Milano, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14667630967 - cartolarizzazione avente ad oggetto crediti pecuniari ceduti da una banca avente sede legale in Italia, derivanti, *inter alia*, da contratti di locazione finanziaria (i "**Contratti di Leasing**") i cui debitori sono stati qualificati come "deteriorati" in conformità alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente integrata e/o modificata (la "**Cartolarizzazione**"). -----

Pertanto, nei limiti dalla legge consentiti e purché tali attività vengano svolte nell'ambito e nell'interesse della Cartolarizzazione, la Società potrà acquisire (anche per effetto di scissione o di altre operazioni di aggregazione e/o di cessione ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario) e subentrare nei rapporti giuridici -----



derivanti dai Contratti di Leasing, vendere, permutare, costruire, demolire e ricostruire, mantenere, restaurare, ristrutturare i beni immobili, i beni mobili registrati ed altri beni mobili, di qualunque genere e tipo, oggetto dei Contratti di Leasing e acquistati dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione, nonché concedere in locazione - purché non finanziaria - e gestire in proprio i beni di cui sopra di cui essa abbia la piena proprietà, altro diritto reale e/o comunque, la disponibilità. -----

Resta in ogni caso escluso l'esercizio di ogni attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico e, in particolare, sia l'esercizio dell'attività di locazione finanziaria che l'esercizio dell'attività di acquisto a titolo oneroso di crediti. -----

Secondo quanto previsto dall'art. 7.1 della Legge 130, le somme in qualsiasi modo rinvenienti dalla detenzione, gestione o dismissione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti Contratti di Leasing relativi ai crediti oggetto di cartolarizzazione da parte della SPV, sono dovute dalla Società alla SPV, sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi nel contesto della Cartolarizzazione e al pagamento dei costi della Cartolarizzazione medesima. -----

Secondo quanto previsto dall'art. 7.1 della Legge 130, i beni e i diritti acquistati dalla Società e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi, nonché ogni altro diritto acquisito dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione, in conformità alle disposizioni della Legge 130, costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello della Società stessa. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla SPV nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla SPV nell'ambito della Cartolarizzazione. -----

La Società verrà consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario e, al termine della Cartolarizzazione, verrà liquidata. -----

La capacità di indebitamento della Società non potrà, comunque, eccedere l'ammontare necessario al finanziamento dell'acquisto, detenzione, gestione e valorizzazione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti Contratti di Leasing, nonché, più in generale, dei beni a garanzia dei crediti oggetto della Cartolarizzazione. -- Per lo svolgimento e la realizzazione dell'oggetto sociale di cui al presente articolo, la Società potrà compie-

re - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale e potrà stipulare contratti di finanziamento in qualità di prenditore. -----

Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi dell'art. 7.1 della Legge 130 sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'art. 2, comma 3, lettera c) della Legge 130 ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 dell'art. 7.1 della Legge 130. -----

----- Art. 4) -----

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata ai sensi di legge, fermo restando che al termine della Cartolarizzazione la Società sarà in ogni caso posta in liquidazione. -----

----- TITOLO II -----

----- CAPITALE - QUOTE -----

----- Art. 5) -----

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). -----

----- Art. 6) -----

La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. -----

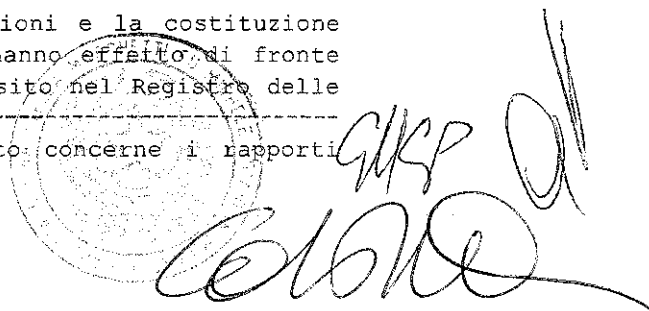
----- Art. 7) -----

Fatta in ogni caso salva la natura esclusiva dell'oggetto sociale contenuto nel precedente art. 3, e comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di raccolta del risparmio, la Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso. -----

----- Art. 8) -----

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge. -----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti



con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. -----

E' onere dei soci comunicare tempestivamente alla Società il cambiamento dell'indirizzo del proprio domicilio nonché il cambiamento del proprio numero di telefono e del proprio indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni di loro competenza. -----

Le quote di partecipazione sociale possono essere liberamente trasferite tra i soci. Nel caso di soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente.

Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il socio che intenda alienare a terzi non soci la propria quota di partecipazione al capitale sociale o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i soci un avviso con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica), da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento. -----

Il diritto di prelazione da parte degli altri soci può essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica), contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo. -----

La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei soci esercitanti la prelazione. -----

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta al diritto di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti

ti di sottoscrizione relativi ad eventuali aumenti di capitale. -----

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte. -----

----- TITOLO III -----

----- DECISIONI DEI SOCI -----

----- Art. 9) -----

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge. -----

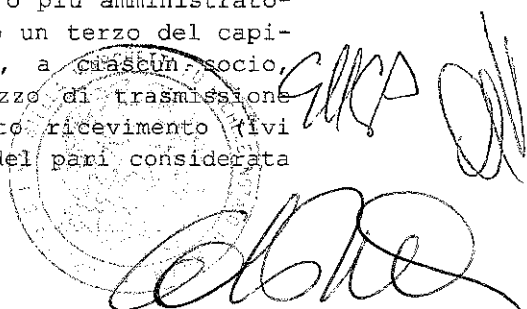
----- Art. 10) -----

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile, con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 del Codice Civile, nel caso previsto dal 4° comma dell'art. 2482 bis del Codice Civile, negli altri casi previsti dalla legge ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla Società del consenso dei soci alla decisione può avvenire con qualsivoglia mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica). -----

Fatte salve le diverse maggioranze previste dal successivo art. 22 in tema di distribuzione degli utili, le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. -----

----- Art. 11) -----

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento e le modalità tramite le quali esprimere l'eventuale assenso alla decisione, è predisposto da uno o più amministratori o da soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione inviata con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica). Sarà del pari considerata



effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato. -----

La risposta del socio a seguito della consultazione scritta dovrà pervenire in forma scritta alla Società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della proposta di delibera. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. -----

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta. -----

----- **Art. 12)** -----

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei Soci. Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. In ogni caso detta procedura di formazione del consenso dovrà essere ultimata entro otto giorni da quando la stessa ha avuto inizio. -----

----- **Art. 13)** -----

L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis del Codice Civile è convocata anche fuori della sede Sociale purché in Italia, in un altro stato dell'Unione Europea oppure nel Regno Unito, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante avviso ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica). L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (e, ove del caso, degli eventuali luoghi audio/video collegati) e l'elenco delle materie da trattare. L'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo dell'adunanza non sarà necessaria qualora, su indicazione dell'organo amministrativo, l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del presente articolo. -----

Nell'avviso di convocazione può inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione. -----

L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi, anche in sola videoconferenza o in sola audioconferenza, l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. -----

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 20 (venti) Soci. -----

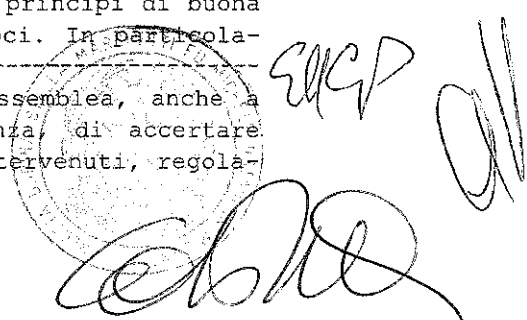
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un notaio. -----

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. -----

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

L'Assemblea può essere tenuta - anche esclusivamente - in videoconferenza o in sola audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiocollegati o audiovideocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che: -----

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-

A circular stamp is visible over the bottom right of the text. To its right, there are handwritten initials "EACD" and a large, stylized signature or mark.

re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Qualora l'intervento mediante audiovideo-conferenza o anche sola audio-conferenza riguardi la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente dell'assemblea, nel luogo fisico di convocazione - eventualmente indicato nel relativo avviso di convocazione - deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). -----

Salvo quanto previsto dal successivo art. 22, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato. -----

In caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato. - Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge per particolari materie. -----

----- TITOLO IV -----

----- AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA -----

----- Art. 14) -----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri nominati con decisione dei Soci. -----

La nomina dei Consiglieri avverrà, salvo il caso in cui l'elezione degli stessi avvenga con deliberazione assunta con il consenso dell'unanimità dei soci, sulla base di liste presentate da questi ultimi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo da 1 (uno) a 5 (cinque) pari al numero dei consiglieri da eleggere. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per 1 (uno), 3 (tre) o 5 (cinque) quanti sono i consiglieri da eleggere. I quozienti

così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e poi disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il 1° (primo) o i primi 3 (tre) o 5 (cinque) (a seconda dei consiglieri da eleggere) quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo Consigliere da eleggere, prevarrà quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, quello più anziano di età. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima della decisione dei Soci. -----

Gli Amministratori possono essere anche non Soci. Qualora la società sia amministrata da un amministratore unico, per tale incarico possono essere nominate sia una persona fisica che una società di capitali; qualora l'organo amministrativo della società sia composto da una pluralità di membri, alla carica di componente dell'organo amministrativo possono essere nominate, anche in concorso tra loro, sia persone fisiche che società di capitali. -----

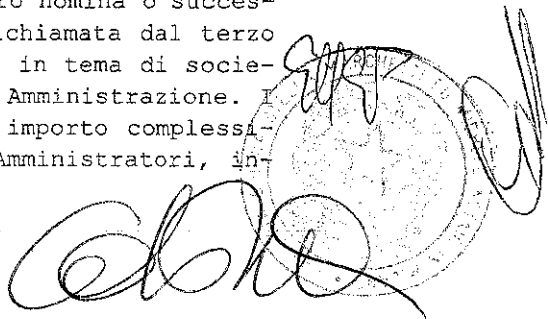
Nell'ipotesi in cui alla carica di amministratore fosse nominata una persona giuridica, quest'ultima, per l'esercizio della funzione di amministratore provvederà alle necessarie designazioni nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla vigente normativa (ove esistente), dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti e dagli orientamenti emessi dalle commissioni notarili. -----

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dai Soci, ovvero per un periodo di tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca in ogni tempo da parte dei soci e sono rieleggibili. -----

Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro temporanea sostituzione con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dall'art. 2386 del Codice Civile per le società per azioni. Qualora cessi dall'ufficio, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, dovrà intendersi dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà prontamente essere convocata per la nomina di un nuovo organo amministrativo. -----

----- **Art. 15)** -----

L'eventuale compenso per gli Amministratori della Società sarà determinato, all'atto della loro nomina o successivamente, dai soci o, nell'ipotesi richiamata dal terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile in tema di società per azioni, anche dal Consiglio di Amministrazione. I soci possono determinare, inoltre, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, in-



clusi quelli investiti di particolari cariche. -----
 Gli Amministratori della Società avranno diritto al rimborso delle spese sostenute nella esplicazione del mandato. -----

----- **Art. 16)** -----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei Soci. -----

----- **Art. 17)** -----

Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il vice-presidente se non già nominati dai Soci. -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2475 del Codice Civile, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 11 e 12; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori. -----

Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede Sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, in altro stato dell'Unione Europea o nel Regno Unito, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri. -----

L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun Consigliere (e componente dell'Organo di Controllo se nominato) - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività del Presidente, da uno qualsiasi degli amministratori in carica - con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica) almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza rispettivamente al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. L'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo fisico non sarà necessaria qualora sia previsto che il Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del presente articolo. -----

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad 1 (un) giorno. -----

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Ammini-

stratori. -----
 Anche senza formale convocazione, le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono, anche in sola videoconferenza o in sola audioconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'intero Organo di Controllo, se nominato, ovvero quando sia intervenuta la maggioranza dei relativi componenti e tutti gli aventi diritto a intervenire siano stati previamente informati della riunione. -----

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio. -----
 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. --

----- **Art. 18)** -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati. -----

----- **Art. 19)** -----

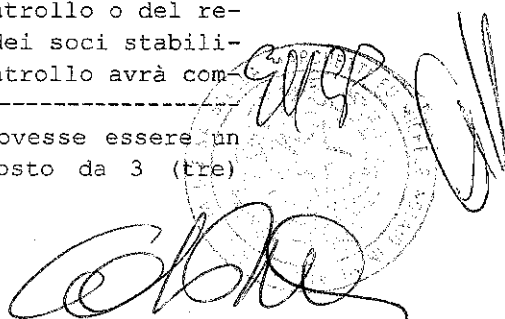
La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli. -----
 L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **CONTROLLI** -----

----- **Art. 20)** -----

La Società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, del Codice Civile, un Organo di Controllo o un revisore. Nei casi previsti dal suddetto art. 2477 del Codice Civile, la nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria. E' di competenza dei soci stabilire, in sede di nomina, se l'Organo di Controllo avrà composizione monocratica o collegiale. -----
 Nei casi in cui l'Organo di Controllo dovesse essere un organo collegiale, lo stesso sarà composto da 3 (tre)



sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. -----
Ove nominato, ed anche quando la sua nomina non sia ob-
bligatoria per legge, all'Organo di Controllo, anche mo-
nocratico, si applicano le disposizioni e spettano le
competenze e i poteri previsti in tema di Collegio Sinda-
cale dalla disciplina legislativa in materia di società
per azioni. -----

Nei casi in cui l'Organo di Controllo dovesse essere un
organo collegiale, le sue riunioni potranno tenersi an-
che in audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si
applicano le disposizioni previste al precedente art. 17
per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. -----

Fatti salvi i casi in cui la revisione legale dei conti
debba, per legge, essere esercitata da un revisore lega-
le o da una società di revisione legale, all'Organo di
Controllo, quando nominato e anche nel caso in cui la
sua nomina non sia obbligatoria per legge, spetta l'eser-
cizio della revisione legale dei conti. -----

Anche nel caso in cui non ne sussista l'obbligo di leg-
ge, i Soci, con decisione da assumersi in modo assemblea-
re, potranno comunque nominare un revisore legale dei
conti o una società di revisione legale cui affidare la
revisione legale dei conti. In tale ipotesi, al revisore
legale dei conti o alla società di revisione legale spet-
teranno le medesime competenze ed i medesimi poteri pre-
visti dalla legge in tema di società per azioni e si ap-
plicheranno, in quanto compatibili, tutte le norme al ri-
guardo previste dalle vigenti disposizioni di legge per
quest'ultimo tipo di società. -----

La remunerazione spettante all'Organo di Controllo ovve-
ro al soggetto e/o società incaricata della revisione le-
gale dei conti deve essere determinata dai soci all'atto
della nomina e/o del conferimento dell'incarico di revi-
sione legale per l'intero periodo di durata del rispetti-
vo ufficio e/o incarico. -----

----- TITOLO VI -----

----- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -----

----- Art. 21) -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre
di ogni anno. -----

----- Art. 22) -----

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di leg-
ge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni
dalla chiusura dell'esercizio Sociale oppure, qualora ri-
corrano i presupposti di cui all'art. 2364, ultimo com-
ma, del Codice Civile, entro 180 (centoottanta) giorni
dalla sopradetta chiusura. -----

I Soci, sia in prima che in seconda convocazione, decido-
no sulla distribuzione degli utili risultanti dal bilan-
cio con la maggioranza dell'85% (ottantacinque per cen-

to) del capitale sociale. -----

----- TITOLO VII -----

----- RECESSO -----

----- Art. 23) -----

Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, il diritto di recesso spetta ai soci nei soli casi previsti dalla legge. -----

Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con avviso che deve essere inviato con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica) entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La dichiarazione di recesso produce effetti dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale. Le modalità di liquidazione della quota saranno quelle previste dalla legge. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento. -----
Il socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo in ogni caso il recesso disposto dall'art. 2469 del Codice Civile per i casi ivi previsti. -----

----- TITOLO VIII -----

----- SCIoglimento - LIQUIDAZIONE -----

----- Art. 24) -----

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del Codice Civile. -----

----- TITOLO IX -----

----- DISPOSIZIONI FINALI -----

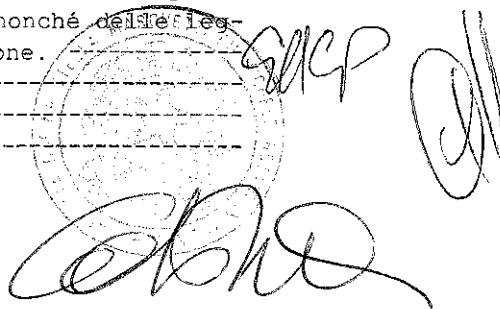
----- Art. 25) -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata o, in difetto di queste ultime e ove compatibili, in materia di società per azioni, nonché delle leggi speciali in materia di cartolarizzazione. -----

F.TO: LUCIO IZZI -----

F.TO: LUIGI BUSSI -----

F.TO: ALESSANDRO DEGAN (L.S.) -----



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -

art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritto, Alessandro Degan, Notaio in Conegliano, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Conegliano, Via San Giuseppe n. 13/G, il giorno 29 aprile 2026

Allegato C

CREDITI LEASING RILEVANTI



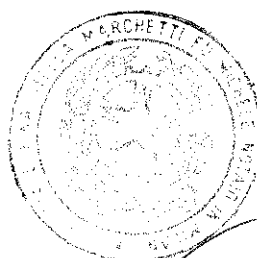
ELCP

[Signature]

[Signature]

SDG	NDG	Rapporto	Contratto	IDENTIFICATIVO DELLA PROTEZIONE (ID BENE) - IMMOBILIARE	IDENTIFICATIVO DELLA PROTEZIONE (ID BENE) - NON IMMOBILIARE
0000000002491548	0005021627413000	000172220000	72220000		
0000000003168755	0003571663571000	000276030587	76030587		9285567
00000000016299114	0004083098963000	000170930072	70930072	9283864	
00000000016448034	0000269422853000	000175017681	75017681	9287704	
00000000016482142	0008037853347000	000172419551	72419551	9285370	
00000000016844074	0001884432134000	000176099765	76099765		9294843
00000000016844074	0001884432134000	000176099759	76099759		9294841
00000000016927239	0003575023918000	000272419420	72419420	9285318	
00000000016927239	0003575023918000	000100958332	958332	6511789	
00000000016927239	0003575023918000	000172419421	72419421	9285319	
00000000018985546	0000246534511000	000100982797	982797	6515881	
00000000017008611	0000257894846000	000176046391	76046391	9280354	
00000000017034730	0000234147387000	000201033329	1033329		9123579
00000000017065847	0000226060821000	000105577362	5577362		8521154
00000000017246239	0000162750034000	000101018874	1016874		6543430
00000000017246239	0000162750034000	000101017750	1017750		6544276; 6544277; 6544278; 6544279; 6544280
00000000017283664	0000161669593000	000172421147	72421147	9286535	
00000000017350632	0000183153073000	000170930591	70930591	9284077	
00000000017355416	0003127475414000	000176600783	76600783		9291118
00000000017408900	0003021812506000	000100945557	945557	6510521	
00000000017427151	0004831402470000	000176032960	76032960	9289320	
00000000017464854	0000182369802000	000276034285	76034285	9289726	
00000000017481116	0003337620658000	000176020872	76020872	9289086	
00000000017573413	0005275143017000	000200867676	867676	6502391	
00000000017635201	0000158636004000	000174372173	74372173	9287014	
00000000017706050	0000180834201000	000100989805	989805	6528212	
00000000017763133	0000022055069000	000176104169	76104169		
00000000017786124	0000634738089000	000101094237	1094237		9284893; 9254694
00000000017782990	0004560706217000	000300937721	937721	6509749	
00000000017797477	0003135955941000	000100982859	982859	6515876	
00000000017797477	0003135955941000	000200992959	992959	6515876	
00000000017798582	0004285532950000	000100988881	988881		6512982
00000000017798925	0003321890288000	000105456108	5466108	6517481	
00000000017798925	0003321890288000	000105566756	5666756	6520521	
00000000017805790	0000400122067000	000176024178	76024178	9289240	
00000000017846826	0007284026266000	000174377170	74377170	9287025	
00000000017870053	0006421455974000	001100851521	851521	6509707	
00000000017870053	0006421455974000	000301021006	1021006	6547673	
00000000017870053	0006421455974000	001080951521	851521	6500707	
00000000017870053	0006421455974000	000461021006	1021006	6547673	
00000000017873810	0006634440089000	000175023396	75023396	9287964	
00000000017875016	0004801820098000	000174383922	74383922	9287082	
00000000017883594	0004835940959000	000170930891	70930891	9284316	
00000000017898879	0000139400215000	000100968932	968932	6512689	
00000000017911912	0004724938910000	000172420115	72420115	9285892	
00000000017954255	0003323756348000	000174377787	74377787	9287029	
00000000024865044	0000285598517000	000176020812	76020812	9289089	
00000000024902995	0000288496762000	000175018851	75018851	9287727	
00000000024902995	0000288496762000	000120062432	20062432	6507143	
00000000027016608	0000307051478000	000174383253	74383253	9287071	
00000000027061922	0000310636133000	000101018916	1018916		654403; 654404; 6548405
00000000027061922	0000310636133000	000101016029	1016029		6544280; 6544289; 6544290; 6544291; 6544292; 6544293
0000000002717618	0000316255668000	000101035371	1035371		9490379
00000000027190865	0000317482515000	000175007753	75007753	9287408	
00000000027190865	0000317482515000	000101005901	1005901		6530159
00000000027392979	0000324056667000	000173005932	73005932	9286865	
00000000027644502	0000336935156000	000173012579	73012579	9286862	
00000000028268420	0000374134858000	000172420328	72420328	9285926	
00000000028753070	0000399606177000	000172420082	72420082	9285870	
00000000035576747	0005094453685000	000276023899	76023899	9289228	
00000000046798959	0007638504507000	000174386704	74386704	9287152	
000000000469897544	0002732535163000	000175022754	75022754	9287927	
00000000047465406	0000537143661000	000176050383	76050383	9280609	
00000000047687138	0001051942061000	000200836394	836394	6500451	
00000000048955782	0006251554313000	000172420712	72420712	9286100	
00000000050244722	0006255182729000	000176034790	76034790	9289747	
00000000054871214	0001618488206000	000101028054	1028054		7033264
0000000005845848	0007078105285000	000105528759	5528759	6518997	
00000000063707929	0002819996548000	000100915930	915930	6504260	
00000000068160003	0004297680582000	000176010102	76010102	9286874	
00000000068805617	0002889747730000	000176028749	76028749	9289454	
00000000069422193	0005092969267000	000275001725	75001725	9287204	
00000000069422193	0005092969267000	000175001868	75001868	9287208	
00000000069422193	0005092969267000	000175001869	75001869	9287209	
00000000070428103	0004810993547000	000176006566	76006566	9288408	
00000000070598907	0005093008315000	000176006878	76006878	9288187	
00000000072157017	0004174567778000	000170930003	70930003	9283635	
00000000072445775	0004154571331000	000170930559	70930559	9284035	
00000000073407691	0005092925735000	000176030521	76030521	9289565	
00000000073395192	0003395399720000	000100956531	956531	6511557	
00000000074384206	0004488536772000	000176002475	76002475	9288283	
00000000074388983	0005661592633000	000172420756	72420756	9288134	
00000000075046935	0003141886503000	000176098920	76098920	9294198	
00000000080975954	0003221236745000	000176097986	76097986		9294548
00000000084078387	0005081126748000	000101017612	1017612		6544150
00000000084078387	0005081126748000	000101017602	1017602		6544146

SDG	NDG	Rapporto	Contratto	IDENTIFICATIVO DELLA PROTEZIONE (ID BENE) - IMMOBILIARE	IDENTIFICATIVO DELLA PROTEZIONE (ID BENE) - NON IMMOBILIARE
0000000084314454	0006628342224000	000101036727	1036727		9608012; 9608013
0000000085741221	0007586260461000	000178059888	76059888	9291073	
0000000087606919	0005093586211000	000170931008	70931008	9284424	
0000000087675114	0005090550013000	000176088432	76088432		9292529; 9292530; 9292531
0000000087675114	0005090650013000	000176106336	76106336		9298407
0000000087675114	0005090650013000	000176106345	76106345		9298412
0000000098610717	0004814406859000	000175012847	75012847	9287554	
0000000099351235	0005511383786000	000176104593	76104593		9297560
0000000104629500	0005090819687000	000275013640	75013640	9287571	
0000000104683229	0005090273743000	000175022020	75022020	9287686	
0000000105856071	0005090300332000	000176028398	76028398	9289438	
0000000107351099	0005094125320000	000272420353	72420353	9285839	
0000000107351099	0005094125320000	000272420360	72420360	9285844	
0000000107351099	0005094125320000	000272420358	72420358	9285843	
0000000107351099	0005094125320000	000272420357	72420357	9285842	
0000000107351099	0005094125320000	000272420354	72420354	9285840	
0000000108539937	0005702854211000	000170940308	70940308	9284669	
000000017702356	0002501802071000	000120037175	20037175	6505526	
000000017271741	0009161206022000	000100892015	892015	6502567	
000000017271741	0009161206022000	000200892015	892015		



SL/SP

[Signature]

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di TORINO

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 30/9/2026

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.